SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 17, del 22 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione **157**.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1924, n. **2262**.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

Numero di pubblicazione 157.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1924, n. 2262.

Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 844, 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1787, e 10 novembre 1924, n. 1956, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti e dal Ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 168. — CASATI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

CAPO I.

Numero, mestieri, servizi e incarichi dei salariati. Mutilati e invalidi di guerra ed ex combattenti.

Art. 1.

Numero massimo degli operai permanenti e degli incaricati stabili.

Il numero massimo degli operai permanenti e degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato e la loro ripartizione in gruppi e sottogruppi, ai sensi degli articoli 4 e 6 del testo unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 (1), sono determinati dalle tabelle numeri 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento.

Art. 2.

Posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

In ciascuna amministrazione, il numero dei mutilati e invalidi di guerra da assumere a mente della legge 21 agosto 1921, n. 1312 (5 per cento) si calcola distintamente per la categoria degli operai permanenti e per quella dei temporanei e limitatamente al personale maschile.

Il numero di quelli da assumere come permanenti si calcola complessivamente per i gruppi I, II e III previsti dalla tabella n. 1, allegata al presente regolamento.

Ove, per mancanza di aspiranti in possesso dei requisiti prescritti, non sia possibile di coprire, nella categoria degli operai permanenti, la corrispondente quota stabilita, si provvede a completarla, possibilmente, con un maggior numero di assunzioni di mutilati e invalidi nella categoria degli operai temporanei. Se ancora, dopo ciò, rimangano dei posti disponibili, si applica, a favore degli ex combattenti, il secondo comma dell'art. 14 del testo unico.

Gli ex combattenti che possono beneficiare di tale disposizione sono quelli che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante o che siano decorati al valore.

Art. 3.

Mestieri, servizi e incarichi degli operai.

Coi decreti di cui all'art. 90 del testo unico, sarà stabilito per quali mestieri, servizi ed incarichi è consentita la classificazione degli operai permanenti nei gruppi I, II e IV della tabella n. 1 allegata al presente regolamento.

Gli operai permanenti di tutti gli altri mestieri, servizi ed incarichi saranno in ogni caso ascritti ai gruppi III (operai comuni) e V (operaie comuni).

I famigli permanenti degli istituti d'istruzione sono operai, e fanno parte del gruppo III, eccettuati i capi famigli, che sono ascritti al gruppo I. Presso ciascun istituto, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglio, fermo restando il numero complessivo stabilito dalla precedente tabella n. 1.

Gli operai salinieri fanno parte del gruppo III, ma costituiscono un nucleo distinto dalla massa degli operai comuni delle saline.

Nei gruppi II e IV possono essere compresi, come operai specializzati, oltre quelli perfezionatisi in genere nell'esercizio del proprio mestiere o distintamente esperti nelle rispettive particolari applicazioni, anche gli operai cui siano affidati speciali lavori ed incarichi di fiducia o di carattere riservato.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti alla categoria dei permanenti sono qualificati specializzati, quando provengano dagli operai del II o IV gruppo, o quando siano assunti per sorvegliare operai dei gruppi stessi e dirigerne i lavori e gli incarichi.

(1) Il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, viene, per brevità, indicato nei successivi articoli del presente regolamento con la locuzione « testo unico ».

Gli operai permanenti che vengono temporaneamente preposti a squadre di altri operai assumono, per la sola durata dell'incarico, la denominazione di capi squadra.

Gli operai temporanei ai quali siano affidati gli incarichi di cui all'art. 3 del testo unico assumono, per la sola durata di tali incarichi, la qualifica di capi gruppo.

Capo II.

Paghe e retribuzioni.

Art. 4.

Tabelle delle paghe e retribuzioni.

La tabella n. 5, allegata al presente regolamento, stabilisce la progressione delle paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, pei singoli gruppi degli operai permanenti.

La successiva tabella n. 6 determina la progressione delle retribuzioni mensili pei singoli gruppi e sottogruppi degli incaricati stabili.

Art. 5.

Paghe eccezionali.

Il numero massimo degli operai cui possono essere conferite paghe eccezionali è stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni; esso, però, non deve eccedere pel gruppo I il 30 per cento, e per ciascuno dei gruppi II e IV il 25 per cento del numero massimo degli operai assegnati rispettivamente a ciascuno dei gruppi medesimi dalle tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente regolamento, considerandosi come unità la frazione eventualmente risultante nel computo.

Alla limitazione stabilita dal presente articolo sono consentite le sole eccezioni di cui ai successivi articoli 73, ultimo comma, e 281.

La concessione delle paghe eccezionali è revocabile nei casi previsti dai seguenti articoli 43, 44, 64, secondo comma, e 65, secondo comma.

Art. 6.

Accordi fra gli stabilimenti per l'uniformità di trattamento economico agli operai temporanei.

Quando in una medesima località abbiano sede due o più stabilimenti o uffici, dipendenti dalla stessa o da diverse amministrazioni dello Stato, i direttori degli stabilimenti e capi degli uffici devono, nel mese di giugno di ogni anno, prendere accordi fra di loro per determinare, in relazione agli articoli 10 e 16 del testo unico, e con criteri, per quanto possibile, uniformi, i limiti, minimo e massimo, delle paghe, e la misura dell'indennità di caro-viveri da assegnarsi agli operai temporanei, pel successivo esercizio finanziario, secondo le specialità dei mestieri e dei servizi.

Accordi analoghi possono essere presi, straordinariamente, ogni qual volta se ne manifesti la necessità.

Art. 7.

Paga o retribuzione nei viaggi e nel soggiorno fuori destinazione.

Nei viaggi e durante il soggiorno fuori della destinazione, determinati da motivi di servizio, gli operai hanno diritto alla paga anche pei giorni festivi, in base al servizio prestato, o considerato come prestato, giusta il successivo articolo 203, ferme restando le deduzioni stabilite dal presente regolamento, per le licenze, assenze, sospensioni e simili.

Non sussiste, però, tale diritto per le giornate di viaggio, nei trasferimenti degli operai disposti in seguito a domanda degli interessati, salvo l'eccezione prevista al settimo comma del successivo art. 186.

Art. 8.

Deduzioni, per le assenze, dalla retribuzione degli incaricati.

Per ogni giornata o mezza giornata di assenza, anche giustificata, si trattiene agli incaricati stabili rispettivamente un trentesimo o un sessantesimo della loro retribuzione mensile.

Le singole amministrazioni determinano, coi propri regolamenti, convenzioni o contratti, le deduzioni da eseguirsi sulle retribuzioni degli incaricati provvisori che non prestino l'opera loro pel tempo o nei termini stabiliti.

Capo III.

Indennità temporanee di caro-viveri.

Art. 9.

Decreti vigenti circa le indennità di caro-viveri.

Le indennità mensili di caro viveri spettanti agli operai permanenti ed agli incaricati stabili sono quelle determinate dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, modificato dal decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, con le varianti ad essi apportate dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, tenuto conto delle relative disposizioni di proroga, e verso deduzione della somma di L. 780 annue, di cui all'art. 9 del testo unico.

L'indennità giornaliera di caro viveri spettante agli operai temporanei è determinata con le norme stabilite dall'art. 10 del testo unico.

Art. 10.

Giorni in cui si corrispondono le indennità di caro-viveri.

Le indennità temporanee di caro viveri nella misura giornaliera, integrale o parziale, stabilita dal seguente art. 11 si corrispondono:

a) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, oppure il sussidio di infermità di cui agli articoli 49 o 50 e 51 del testo unico;

b) agli operai permanenti ed incaricati stabili, nei giorni, anche festivi, in cui compete ad essi il sussidio di infortunio previsto dagli articoli 53 e 56 del predetto testo unico;

c) agli operai permanenti o incaricati stabili, nei giorni, anche festivi (uno o più), nei quali non abbiano diritto ad alcuna delle competenze di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), purchè nel giorno immediatamente successivo o in quello antecedente o in entrambi competa ad essi l'una o l'altra di tali competenze;

d) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, nei mesi di trentun giorno, per una delle giornate nelle quali non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè tali giornate non eccedano nel mese il numero di quindici;

Le predette indennità non vengono corrisposte:

e) ai salariati, di qualsiasi categoria, nei giorni in cui non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad al-

cuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*), salvo il caso considerato alla lettera *d*);

f) agli operai permanenti di cui all'art. 8 del predetto testo unico ed agli incaricati stabili nei giorni festivi (uno o più) compresi fra due giorni feriali nei quali essi non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*);

g) agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, per due giornate del mese di febbraio, o per una, se l'anno sia bisestile, quando in tal mese, per quindici giorni o più, non abbiano diritto nè alla paga o retribuzione, nè ad alcuno dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Art. 11.

Corresponsione integrale o ridotta delle indennità di caro-viveri.

Le indennità di caro viveri sono corrisposte ai salariati di qualsiasi categoria:

a) in misura ridotta, proporzionale alla riduzione della paga a giornata o della retribuzione a cottimo, ogni volta che vengano applicate le detrazioni di cui ai seguenti articoli 87, 90 e 121;

b) per metà durante la corresponsione dei sussidi di infortunio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10;

c) per intero negli altri casi previsti dallo stesso art. 10, alle lettere *a*), *c*) e *d*).

Le riduzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si applicano tanto alle indennità principali, quanto a quelle supplementari eventualmente spettanti.

Agli effetti delle riduzioni, le indennità mensili di caro viveri si considerano divise in quote giornaliere (trentesimi); e, a loro volta, tali quote, come anche le indennità giornaliere di caro viveri, si considerano divise in mezze quote ed in quote orarie.

Le indennità di caro viveri non sono suscettibili di aumento pel servizio prestato oltre l'orario normale.

Art. 12.

Indennità di caro-viveri nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione.

Le indennità di caro viveri spettano ai salariati di qualsiasi categoria anche durante i viaggi ed il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Agli operai temporanei trasferiti, l'indennità compete nel la misura stabilita per la nuova destinazione, dal giorno stesso della partenza, e la stessa norma si applica nei casi di comando con destinazione a terra, qualora la misura dell'indennità sia più elevata nel luogo di temporanea destinazione. In tutti gli altri casi di viaggio o di soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio la misura dell'indennità di caro viveri non varia per gli operai temporanei.

Capo IV.

Ammissioni.

Art. 13.

Norme generali per le ammissioni. Categorie di concorrenti.

Le ammissioni di operai permanenti e temporanei e di incaricati stabili hanno luogo con le norme stabilite dal presente capo e con quelle altre che, non in opposizione ad esse, vengano determinate dai regolamenti delle singole amministrazioni. Possono effettuarsi, secondo le occorrenze, sia esclusivamente tra salariati in servizio della stessa amministrazione, sia promiscuamente tra i predetti ed aspiranti estranei, sia esclusivamente fra estranei, fermo restando, in ogni caso, quanto dispone l'art. 14 del testo unico.

Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare i concorsi a determinate categorie di concorrenti e di esigere requisiti speciali.

I regolamenti sopra indicati stabiliranno le norme per la nomina od assunzione degli incaricati provvisori, attenendosi, in quanto è possibile, alle disposizioni del presente capo.

Art. 14.

Deroghe alle norme generali di ammissione.

Possono effettuarsi, straordinariamente, in deroga ai concorsi ed alle altre norme stabilite, ammissioni di operai permanenti e di incaricati stabili:

a) fra individui, molto esperti in talune specialità di mestieri, che l'amministrazione abbia urgente, particolare interesse di avere a propria disposizione;

b) in caso di deserzione o esito negativo di concorsi.

Tali ammissioni straordinarie sono subordinate, in ogni caso:

1° all'autorizzazione della competente amministrazione centrale;

2° al possesso dei requisiti richiesti dal seguente art. 15, pur potendosi prescindere da quello del limite massimo di età, nel caso di cui alla precedente lettera *a*).

Subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al predetto art. 15, possono, in deroga alle norme stabilite, effettuarsi straordinariamente, ammissioni di operai temporanei e incaricati provvisori, fra parenti o congiunti di militari, impiegati od operai, morti o divenuti permanentemente inabili per cause di guerra o di servizio (moglie, figli, genitori, fratelli o sorelle, che siano unici sostegni della propria famiglia).

Art. 15.

Requisiti per le ammissioni.

Per le ammissioni dei salariati sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età, fissata dai singoli regolamenti, in ogni caso non superiore a quella massima e non inferiore a quella minima stabilite dal successivo art. 18;

c) moralità incensurata e buona condotta, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

d) idoneità fisica, in relazione al lavoro o servizio da prestare, e attitudine al servizio o incarico da disimpegnare;

e) conveniente grado di abilità professionale, per coloro che esercitano un mestiere;

f) aver compiuta l'istruzione elementare di cui al successivo art. 24, lett. *f*) salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 22;

g) aver soddisfatti gli obblighi di leva, riportandone la dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle liste relative, secondo i casi;

h) possedere quegli altri requisiti che siano richiesti dai regolamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, dalle norme di ammissione.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono, inoltre, richiedere che i candidati a posti di operai siano stati vaccinati da non oltre un anno.

Art. 16.

Esclusioni dalle ammissioni.

Sono esclusi dalle ammissioni:

a) i concorrenti che abbiano riportata condanna (anche condizionale), passata in giudicato, per delitti contro la Patria, o i poteri dello Stato, o la sicurezza dei mezzi di trasporto o comunicazione, o il buon costume, ovvero per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, incendio, inondazione, sommersione, o altra condanna che sia preveduta dai regolamenti delle singole amministrazioni, in relazione alla natura ed alle esigenze delle lavorazioni e dei servizi rispettivi, o, in genere, qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ancorchè i predetti concorrenti siano stati amnistiati, e salvo il caso di riabilitazione;

b) i concorrenti che abbiano riportata condanna, passata in giudicato, non prevista alla precedente lett. *a)*, la quale importi di diritto o disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè non sia trascorso il tempo relativo;

c) i condannati per renitenza o per diserzione, ancorchè amnistiati;

d) coloro che, negli ultimi trentasei mesi, siano stati espulsi da qualsiasi amministrazione dello Stato, per mancanze di carattere collettivo;

e) coloro che siano stati licenziati, per assenze arbitrarie, negli ultimi sei mesi.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire quelle ulteriori restrizioni che siano ritenute necessarie, in relazione alla speciale natura dei rispettivi servizi.

Art. 17.

Operai giornalieri e prestatori d'opera stranieri.

Dall'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 15, può prescindersi nelle assunzioni degli operai giornalieri.

Quando, per la specialità dei lavori da eseguirsi, avvenga di doversi avvalere dell'opera di stranieri, devono con essi stipularsi speciali contratti di prestazione di opera, non soggetti alle norme del testo unico.

Art. 18.

Limiti di età per le ammissioni.

In relazione alla lettera *b)* del precedente art. 15, sono stabiliti, per le ammissioni dei salariati, i seguenti limiti di età, che, nei concorsi, si intendono riferibili al termine fissato per la presentazione delle domande:

limiti minimi: anni 18, per gli operai di sesso maschile (permanenti o temporanei); anni 17, per le operaie (permanenti o temporanee); anni 15, per gli apprendisti (temporanei); e anni 18, per gli incaricati stabili e provvisori;

limiti massimi: anni 35, per gli operai permanenti di sesso maschile e per gli incaricati stabili; anni 30, per le operaie permanenti; e anni 17 e 16 per gli apprendisti (temporanei), rispettivamente di sesso maschile e femminile.

Nessun limite massimo di età è stabilito per l'assunzione degli operai temporanei di ambo i sessi, non apprendisti, e degli incaricati provvisori, salvo diverse disposizioni dei regolamenti delle singole amministrazioni.

I limiti minimi di età sopraindicati possono essere elevati dai regolamenti delle singole amministrazioni, per determinate categorie di salariati.

I limiti massimi di età, stabiliti per l'ammissione degli operai permanenti e degli incaricati stabili, possono essere superati di un periodo corrispondente alla durata dei precedenti servizi effettivi da essi resi, utili per intero a pensione, nonchè di un periodo di tempo corrispondente al servizio che essi abbiano rispettivamente prestato, da operai, come temporanei o con le altre qualifiche che saranno indicate dai regolamenti delle singole amministrazioni, e, da incaricati, in qualità di provvisori. Però, eccettuato il caso previsto dalla disposizione transitoria di cui al successivo art. 278, non può procedersi a nuove inscrizioni di operai permanenti di sesso maschile e di incaricati stabili che abbiano superata l'età di anni 45, oppure di operaie permanenti che abbiano superata l'età di anni 40.

Art. 19.

Accertamento della moralità e buona condotta.

Per accertare i requisiti della moralità e buona condotta, prescritti dalla lettera *c)* del precedente articolo 15, indipendentemente dalle risultanze dei certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* del seguente art. 24, vengono eseguite, possibilmente prima di far luogo all'ammissione, indagini circa la condotta privata dei candidati e quella da essi serbata presso gli stabilimenti dove prestarono precedentemente l'opera loro.

Art. 20.

Accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio od incarico.

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio o incarico, di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 15 devono essere accertate con le modalità ed i criteri stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, mediante visita, eseguita da una commissione costituita a norma dei regolamenti medesimi, e della quale, oltre a due medici, fa parte almeno un funzionario tecnico, civile o militare, specialmente chiamato a dare informazioni sulla natura dei singoli mestieri, servizi ed incarichi, sulle condizioni in cui essi si svolgono e sui requisiti fisici necessari per esercitarli.

La commissione esprime il suo giudizio, redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato, nel quale devono essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosiego a causa di servizio. Essa, quando ne sia incaricata, deve far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza fisica o di altri requisiti prescritti, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Per le operaie, la visita ha luogo in un locale appartato, ed alla presenza, se richiesto, di una donna della loro famiglia.

Pei salariati in servizio che aspirino al passaggio ad altro gruppo o categoria, è lasciato al giudizio del dirigente responsabile dello stabilimento o dell'Amministrazione centrale, se ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, di decidere se la visita di cui nel presente articolo possa essere omessa.

Non sono consentite, nelle assunzioni, visite di appello.

Art. 21.

Accertamento dell'abilità professionale.

Per l'accertamento dell'abilità professionale, prescritta dalla lett. *c)* del precedente art. 15, è necessaria la esecu-

zione di un lavoro di saggio, nei casi in cui si esiga la conoscenza di un mestiere; negli altri casi, può essere richiesto un esperimento pratico, quando sia previsto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Una commissione, costituita secondo le norme degli stessi regolamenti, dopo l'espletamento delle visite mediche, stabilisce il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento, lo fa eseguire sotto la propria diretta vigilanza, ed esprime, quindi, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento, e formando fra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

Pel personale operaio permanente dei gruppi I, II e IV, a favore del quale è consentita l'assegnazione di una paga superiore alla iniziale, per ragioni di abilità, attitudini e rendimento, e per gli operai temporanei in genere, la commissione propone altresì la misura della paga medesima, in relazione al punto di merito, contenendola pei primi tra la paga minima e la massima normale e pei secondi tra i salari minimo e massimo della piazza. Tale proposta ha semplice carattere di designazione, per l'apprezzamento del merito comparativo.

Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono omessi:

a) per gli operai che, avendo esercitate le funzioni di un gruppo superiore per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, ottengano il passaggio al gruppo stesso;

b) per gli operai permanenti in servizio i quali, nel caso considerato al successivo art. 52, passino fra i temporanei;

c) per gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti come tali.

Tali accertamenti possono anche essere omessi:

d) pei salariati in genere, già dipendenti dalla stessa amministrazione, che cessarono dal servizio da non più di un anno, qualora la riassunzione, nei casi previsti dal presente regolamento, abbia luogo isolatamente, senza concorso, per lo stesso mestiere od incarico, sia pure in altra categoria (temporanei riassunti come permanenti, o viceversa), purchè però nello stesso gruppo, se trattisi di permanenti riassunti come tali;

e) per gli operai temporanei in servizio, che, con le norme stabilite per l'assunzione dei permanenti, passino fra questi ultimi, sempre però che si proceda all'assunzione isolatamente e senza concorso.

Art. 22.

Accertamento del grado di coltura.

Il requisito dell'istruzione, di cui alla lettera *f*) del precedente art. 15, viene documentato coi certificati o titoli di cui alla lettera *f*) del successivo art. 24.

In mancanza dei documenti di cui al comma precedente, nei casi e con le modalità stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni, i candidati, dopo la esecuzione del lavoro di saggio o dell'eventuale esperimento pratico, vengono sottoposti ad un esame di idoneità, per accertare se sappiano leggere e scrivere, e se abbiano conoscenza, almeno elementare, dell'aritmetica.

Possono essere richieste più estese cognizioni, specialmente matematiche, nelle ammissioni di operai, quando ciò sia consigliato dalla natura del servizio che essi sono chiamati a prestare.

Infine, per talune specialità di mestieri ed incarichi, può essere richiesto, secondo le norme dei singoli regolamenti, un particolare grado di coltura.

Art. 23.

Domande di ammissione.

Le domande di ammissione devono essere redatte in carta da bollo.

Tali domande devono essere presentate alla Direzione dello stabilimento o ufficio pel quale l'ammissione è richiesta, entro i termini stabiliti dagli avvisi di concorso o dagli inviti personali.

Si considerano come non presentate le domande non redatte in carta da bollo e quelle che non pervengano nel termine stabilito.

Le domande devono contenere l'indicazione del domicilio, del mestiere esercitato e della qualifica con la quale viene richiesta l'assunzione, nonchè degli stabilimenti, governativi o privati, presso i quali i richiedenti abbiano prestato servizio.

Alle domande di ammissione non presentate in seguito a bandi di concorso o ad inviti personali, anche se redatte in carta da bollo, non viene data risposta; ma di esse può prendersi nota in appositi registri, per le eventuali occorrenze ed i conseguenti inviti.

Art. 24.

Documenti da allegare alle domande di ammissione.

Gli aspiranti all'assunzione in qualità di salariati che siano invitati a presentarsi o che intendano partecipare a concorsi indetti devono esibire, entro il termine stabilito dagli inviti personali o dai bandi di concorso, a corredo della domanda, i seguenti documenti, in relazione ai precedenti articoli dal 15 al 22:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di non incorsa penalità, di data non anteriore a sessanta giorni;

d) certificato di buona condotta, di data pure non anteriore a sessanta giorni, rilasciato dal Sindaco del comune nel quale l'aspirante abbia la propria residenza;

e) certificati comprovanti di avere esercitato il mestiere prescritto (quando sia richiesta la conoscenza di un mestiere) e, eventualmente, stato di servizio, per coloro che ebbero occupazione in stabilimenti governativi;

f) certificato di compimento dell'istruzione elementare, di cui all'art. 13 del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, e, eventualmente, quei maggiori titoli d'istruzione che siano richiesti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Pei candidati che non siano in grado di presentare il predetto certificato di istruzione elementare, per la mancanza della quinta o quarta classe nelle scuole del comune o della frazione in cui risiedevano, è sufficiente il certificato comprovante il compimento dell'istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel predetto comune o nella predetta frazione alla data di compimento dell'istruzione medesima, purchè tale certificato sia accompagnato da un'attestazione in tal senso, del sindaco, munita del visto dell'ispettore scolastico;

g) foglio di congedo, per coloro che abbiano prestato il servizio militare, attestante la buona condotta serbata sotto le armi, o certificato di esito di leva, per chi vi abbia soltanto concorso, o, infine, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che ancora non vi abbiano concorso;

h) certificato municipale di vaccinazione, quando prescritto, dal quale risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non rimonti a più di un anno. Questo certificato può essere presentato anche dopo eseguito il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento pratico, purchè prima dell'assunzione.

Nelle assunzioni, per concorso, degli operai permanenti e degli incaricati stabili, si considerano come non presentate le domande pervenute in ritardo, anche di un solo giorno, rispetto ai termini stabiliti e quelle che, negli stessi termini, non siano corredate di tutti i documenti prescritti; e ciò pure nel caso che i ritardi o le omissioni non siano imputabili agli interessati.

Analoga norma, ove si ritenga opportuno, può applicarsi anche nelle assunzioni di operai temporanei, dichiarandolo esplicitamente nelle notificazioni dei concorsi.

Art. 25.

Eccezioni alla documentazione delle domande di ammissione.

Pei candidati che siano stati congedati da non più di sessanta giorni, il foglio di congedo tiene luogo del certificato di cittadinanza (lett. *a* del precedente art. 24) ed il certificato di buona condotta militare tiene luogo di quello di cui alla lett. *d*) del predetto art. 24.

I salariati che, avendo lasciato il servizio, aspirino alla riassunzione, sono esonerati dalla presentazione dei documenti prescritti alle lettere *b*) ed *f*) dello stesso articolo 24.

Gli operai temporanei che, al termine del contratto di lavoro, siano riassunti, ed i salariati in genere che, trovandosi in servizio, aspirino ad un passaggio di gruppo o di categoria, sono esonerati dalla presentazione di qualsiasi documento, salvo che siano richiesti certificati comprovanti un maggior grado di coltura.

Art. 26.

Precedenze nelle ammissioni.

Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto, fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° ai decorati di medaglie al valore;

6° ai mutilati e invalidi di guerra;

7° agli operai che abbiano subita inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio, quando si tratti di assunzione di temporanei;

8° ai parenti o congiunti di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio (moglie, figli, madre, fratelli o sorelle, nubili o vedove, che siano unici sostegni della propria famiglia);

9° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10° agli ex combattenti, che comprovino di aver prestato almeno sei mesi di servizio presso l'esercito operante;

11° ai già operai permanenti licenziati o licenziatisi per servizio militare, che abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non aver presentata la relativa domanda nel termine stabilito;

12° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio, con qualsiasi qualifica, alla stessa amministrazione, per un anno almeno;

13° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio ad altre amministrazioni dello Stato;

14° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Fra i concorrenti appartenenti a ciascuna delle suindicate categorie, costituisce, a sua volta, diritto di precedenza il trovarsi nelle condizioni delle successive categorie, nell'ordine progressivo delle medesime.

Lo stesso ordine di precedenza stabilito dal presente articolo, nei riguardi degli operai permanenti, deve osservarsi, a parità di condizioni, nelle ammissioni di incaricati stabili.

I documenti comprovanti le condizioni che possono dar titolo a precedenza devono essere esibiti non oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda e degli ordinari documenti prescritti.

Art. 27.

Graduatoria dei concorrenti idonei ed assegnazione della paga o retribuzione.

Il capo dello stabilimento od ufficio, o chi per esso, mediante apposito verbale, forma la graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei, osservando, a parità di merito, i criteri di precedenza di cui all'art. 26 del presente regolamento; indi procede all'assegnazione della paga o retribuzione al candidato o ai candidati idonei, attenendosi alle disposizioni stabilite ed alle norme seguenti, quando non sia tassativamente prescritta l'assegnazione della paga o retribuzione iniziale o, nel caso considerato, all'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico, l'assegnazione della paga o retribuzione immediatamente superiore. Egli deve tener presenti:

a) nei casi considerati al quarto comma del precedente art. 21, l'ultima paga dell'operaio e, per gli operai temporanei, anche le variazioni di carattere generale intervenute nel frattempo sulla piazza;

b) nei casi in cui sia stata eseguita la classificazione prevista al secondo comma dello stesso art. 21, le risultanze del relativo verbale;

c) nei casi di cui all'ultimo comma del predetto art. 21, anche le note ed i rapporti del personale dirigente e, se si tratti di passaggio ad operaio temporaneo, le paghe degli altri operai temporanei in servizio.

Nelle assunzioni, fra gli estranei, di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e di operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV), il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio determina, preliminarmente, con gli ordinari criteri, in base al verbale della commissione o con le altre norme stabilite, la paga teorica che dovrebbe assegnarsi ai candidati, qualora fossero ammessi come operai permanenti (e cioè: la paga corrispondente all'abilità professionale, oppure quella iniziale, secondochè si tratti o non dell'assunzione di personale da qualificarsi specializzato ai sensi del terzultimo comma del precedente articolo 3), tenuto conto, eventualmente, di quanto dispone l'art. 15, comma ultimo, del testo unico; ed assegna loro, secondo i casi, la paga normale del I, II o IV gruppo, che sia immediatamente superiore a quella teorica sopraindicata.

Le paghe proposte dalla commissione per gli operai permanenti, nel caso previsto al terzo comma del citato art. 21, oltre alle variazioni dipendenti dall'applicazione delle norme prescritte (disposizioni a favore degli ex combattenti e simili), sono suscettibili di riduzione, con criteri generali, en-

tro i limiti indicati nello stesso comma, ove ragioni di ordine finanziario lo consiglino; ma non può essere assegnata ad alcuno di tali operai una paga superiore a quella conferita a coloro che li precedano nella graduatoria, salvo le eccezioni di cui sopra a favore degli ex combattenti, quelle relative agli operai temporanei che passino fra i permanenti, e quelle altre che siano tassativamente stabilite.

Nessuna influenza sulla misura della paga devono esercitare l'età, le condizioni di famiglia e la cumulabilità (nei casi in cui sia consentita dalla legge) della paga con una pensione.

Nel verbale di cui sopra devono indicarsi anche le paghe teoriche che, nei casi previsti dal presente decreto, siano servite di base alla determinazione delle paghe effettive.

Le predette graduatorie degli operai, con la indicazione delle paghe, provvisorie o definitive, previa approvazione dell'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni, vengono pubblicate all'ordine del giorno, o mediante speciale avviso, all'albo esterno dello stabilimento; le graduatorie degli incaricati vengono inviate alla Amministrazione centrale, per la relativa pubblicazione e per gli effetti di cui al primo comma del successivo art. 29.

I candidati compresi nelle graduatorie, entro il limite dei posti stabiliti, vengono invitati a prendere servizio entro un termine perentorio. Coloro che non si presentino entro tale termine, oppure che, pur presentandosi, non siano in grado, per qualsiasi causa, di assumere e prestare regolare servizio, decadono da ogni diritto, e vengono sostituiti dai candidati che, secondo l'ordine della graduatoria, seguono immediatamente il vincitore dell'ultimo posto. E' fatto salvo il caso di legittimo impedimento a presentarsi entro il termine suddetto, impedimento da riconoscersi con criterio insindacabile dell'amministrazione.

Nessun candidato può essere assunto per mestieri od incarichi diversi da quelli pei quali concorse e pei quali eseguì il lavoro di saggio o l'eventuale esperimento pratico.

Le graduatorie valgono, in genere, pei soli posti messi a concorso, salvo che i regolamenti delle singole amministrazioni prevedano la facoltà di considerare valide le graduatorie stesse, anche pei concorrenti dichiarati idonei dopo l'ultimo vincitore del concorso. Di tale facoltà, ad ogni modo, non può farsi uso oltre il termine di sei mesi dalla data delle graduatorie e senza l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, quando prescritta.

Art. 28.

Carattere definitivo o provvisorio della paga o retribuzione assegnata.

La retribuzione da assegnarsi agli incaricati stabili all'atto dell'assunzione ha, in ogni caso, carattere definitivo, dovendo essere quella iniziale, ai sensi dell'art. 15 del testo unico.

La paga assegnata agli operai a norma del precedente art. 27 è definitiva:

a) nelle assunzioni e riassunzioni, sempre che sui criteri stabiliti per l'assegnazione della paga non abbia influenza il grado di abilità professionale e di attitudine ai servizi ed incarichi;

b) nelle riassunzioni e nei passaggi di gruppo o di categoria pei quali sia tassativamente stabilita dal presente regolamento l'assegnazione diretta della paga definitiva.

Negli altri casi, la paga assegnata agli operai è provvisoria, e quella definitiva viene stabilita dal Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, o da chi per esso, al termine del periodo di cui al seguente art. 34, qualora i salariati in prova vengano confermati.

Nel caso che la paga definitiva risulti diversa da quella provvisoria, se quest'ultima, a norma del presente regolamento, era stata assegnata previa la determinazione di una paga teorica, deve, in corrispondenza, modificarsi, entro i limiti delle tabelle, la detta paga teorica, agli effetti degli eventuali futuri passaggi di gruppo.

Gli operai che non accettino la paga provvisoria o definitiva loro assegnata sono senz'altro licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, con diritto al solo pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato, in base alla paga provvisoria, od a quella definitiva, secondo i casi; e, se già dipendenti dall'amministrazione, rimangono o ritornano nel gruppo o nella categoria cui appartenevano.

Art. 29.

Provvedimento di nomina o di assunzione.

Le nomine degli incaricati stabili, di qualsiasi gruppo, hanno luogo mediante decreti ministeriali; invece alle assunzioni degli operai permanenti e temporanei provvedono i singoli stabilimenti od uffici, mediante ordini di servizio.

Gli operai temporanei devono, prima dell'assunzione, firmare il contratto di lavoro.

A seguito di tale contratto vengono inscritte le eventuali modificazioni che intervenissero prima della sua scadenza, e le successive proroghe e rinnovazioni.

In massima, le rinnovazioni dei contratti di lavoro degli operai temporanei hanno luogo non oltre l'ottavo giorno antecedente alla scadenza dei contratti stessi.

Art. 30.

Restituzione dei documenti ai concorrenti.

Ai candidati non assunti, che li richieggano, vengono restituiti tutti i documenti presentati; a quelli assunti, sono restituiti, a richiesta, soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del precedente art. 24.

Art. 31.

Tempo impiegato nei lavori di saggio e negli esperimenti pratici.

La esecuzione dei lavori di saggio e degli esperimenti pratici non è considerata ad alcun effetto come servizio prestato, nè pei salariati estranei che concorrano alle ammissioni, nè per quelli in servizio statale, che, aspirando ad un passaggio di gruppo o di categoria, non riescano a conseguirlo.

Art. 32.

Spese di viaggio degli ammittendi.

Le spese di viaggio che i salariati di nuova nomina estranei all'amministrazione sostengono per raggiungere la destinazione loro assegnata sono a carico degli interessati, salvo che dai regolamenti delle singole amministrazioni sia prevista la facoltà di concedere agli operai permanenti ed agli incaricati stabili di nuova nomina il rimborso della spesa di trasporto personale.

Art. 33.

Avvertimenti da darsi ai salariati assunti.

Ai salariati assunti sono dati gli avvertimenti di cui alle seguenti lett. *a*), *b*) e *c*) e, secondo i casi, anche quelli di cui alle lett. *d*) ed *e*).

a) che, sotto pena di essere espulsi, in caso di rifiuto o falsa indicazione, debbono dichiarare per iscritto, riempiendo o sottoscrivendo apposito modulo: 1° se hanno già lavorato in altri stabilimenti dello Stato e, in caso affermativo, con quale data cessarono dal servizio, e se ciò avvenne per espulsione, o per licenziamento di autorità, determinato da assenze arbitrarie, o per altro motivo, da indicarsi anch'esso esplicitamente; 2° se godono alcuna pensione od altro assegno vitalizio a carico dello Stato, indicando, in caso affermativo, la misura di tali assegni ed i servizi pei quali furono ottenuti;

b) che quando la loro opera non sia necessaria, possono essere licenziati, con la sola formalità del prescritto preavviso, salvo, per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili, il trattamento che sarà stabilito a norma dell'articolo 68 del testo unico;

c) che, nelle forme dovute, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei salariati statali possono essere modificati, sempre che ciò sia ritenuto necessario od opportuno;

d) che gli operai permanenti e gli incaricati stabili possono essere trasferiti di autorità per esigenze di servizio;

e) che l'ammissione non conferisce agli operai temporanei alcuna stabilità di occupazione, nè diritto a sistemazione fra gli operai permanenti.

Art. 34.

Periodo di prova.

Salvo le eccezioni appresso indicate, gli operai permanenti e gli incaricati stabili assunti vengono sottoposti ad un periodo di prova, della durata stabilita dai regolamenti delle singole amministrazioni, e che non può essere inferiore a sei mesi per coloro che sono assunti fra gli estranei.

Gli stessi regolamenti determinano se e quali altri salariati debbano essere sottoposti a prova e per quale periodo.

Il periodo di prova ha il duplice scopo di accertare se i salariati provvisoriamente assunti siano meritevoli di ottenere la conferma, e di stabilire la loro paga definitiva nei casi in cui, a norma del precedente art. 28, quella loro assegnata sia provvisoria. Ove, invece, la paga assegnata sia senz'altro definitiva, il periodo di prova è prescritto ai soli effetti della conferma.

Il periodo di prova viene omesso nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quarto comma del precedente art. 21 e può essere omesso o ridotto nei passaggi e nelle riassunzioni di cui al quinto comma dell'articolo stesso, nei passaggi da incaricato provvisorio ad incaricato stabile, nonchè nel caso considerato al comma *a*) del precedente art. 14.

Coloro che non dimostrino di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risultino, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio o all'incarico, anche prima del termine del periodo di prova stabilito, vengono licenziati, se provenienti dagli estranei all'amministrazione, o, in caso diverso, ritornano nella categoria o nel gruppo cui appartenevano, con la paga o retribuzione anteriore al periodo di prova.

Nel caso, invece, di favorevole risultato della prova, l'assunzione è resa definitiva, mediante conferma; e da tale data decorre il servizio utile all'avanzamento, salvo che, per tassative disposizioni del presente regolamento, venga conservata, in tutto o in parte, ai salariati già in servizio, la precedente anzianità.

Art. 35.

Trattamento economico durante il periodo di prova.

Durante il periodo di prova, i salariati, anche se provenienti dal personale in servizio, sono retribuiti in base alla paga provvisoria o definitiva loro assegnata, e ricevono ogni altro trattamento stabilito pel personale confermato in servizio.

Art. 36.

Eccezioni alla costituzione delle commissioni prescritte per le ammissioni.

Qualora non sia possibile costituire la commissione per l'ammissione dei salariati di cui al precedente art. 21, il capo del servizio locale compie le operazioni di competenza della commissione.

Per analoghi motivi, la commissione di cui al precedente art. 20 può essere costituita da un solo sanitario e da un funzionario tecnico, civile o militare.

Art. 37.

Verbali delle ammissioni.

Copia dei verbali relativi alle ammissioni effettuate deve essere trasmessa all'Amministrazione centrale in tutti i casi in cui ciò sia stabilito dai singoli regolamenti o dalle istruzioni dell'amministrazione medesima.

Art. 38.

Ammissioni effettuate per delegazione da uffici distaccati.

Gli uffici distaccati che, per autorizzazione ricevutane, debbano procedere all'assunzione di salariati, vi provvedono per delegazione dello stabilimento o ufficio principale da cui dipendono, trasmettendo al medesimo la copia dei verbali prescritta dal precedente articolo.

Art. 39.

Impianto della matricola o del ruolo e del foglio matricolare e caratteristico.

Per ogni operaio permanente o incaricato stabile, nuovo ammesso, si fa luogo all'impianto della matricola, di cui al successivo art. 251, e di un foglio matricolare e caratteristico, che può tener luogo della matricola, ove ciò sia disposto dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se esso debba esser tenuto dall'amministrazione centrale, oppure dagli stabilimenti od uffici, o, infine, dall'una e dagli altri.

Nei fogli suindicati vengono eseguite le annotazioni stabilite dal presente regolamento e quelle altre che sono prescritte dal modulo relativo.

Per gli operai temporanei e incaricati provvisori assunti, si fa luogo all'impianto del ruolo di cui al successivo art. 252, salvo le eccezioni che, pei secondi, siano previste dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 40.

Assunzione e retribuzione degli operai giornalieri.

Non si fa luogo all'assunzione di operai temporanei quando si presuma che la durata dei lavori sia inferiore a tre mesi; in tali casi si provvede alle occorrenze del servizio mediante operai giornalieri.

Gli operai giornalieri possono essere assunti con retribuzione a giornata od a cottimo, oppure *à forfait* per la esecuzione dell'intero lavoro loro affidato.

Le retribuzioni sono per essi regolate con le norme in uso sulla piazza, e vengono pattuite, anche verbalmente, di volta in volta.

CAPO V.

Passaggi di gruppo, o cambi di qualifica nello stesso gruppo.

Art. 41.

Passaggio di operai permanenti da comuni a specializzati.

Con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del testo unico, possono effettuarsi passaggi di operai permanenti da comuni (gruppi III e V) a specializzati (gruppi II e IV).

L'assegnazione della nuova paga provvisoria e, successivamente, di quella definitiva agli operai suindicati è fatta coi criteri e con le norme di cui agli art. 21, 27, 28 e 34 del presente regolamento, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Art. 42.

Nomina di operai permanenti a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

La nomina di operai permanenti, specializzati o comuni, a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o ad operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettua con l'osservanza dei precedenti articoli 27, 28 e 34 e con le norme stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Quando occorra che il personale di cui sopra risponda ai requisiti previsti dal terzultimo comma del precedente articolo 3, può prescriversi che i candidati provenienti dagli operai permanenti in servizio appartengano esclusivamente ai gruppi II e IV.

Il periodo di prova di cui all'art. 34 del presente regolamento è prescritto, nelle nomine suindicate, soltanto per accertare l'idoneità all'incarico e la conseguente opportunità della conferma.

Dal periodo di prova sono esonerati gli operai che, nei casi consentiti dai regolamenti delle singole amministrazioni, abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di sei mesi almeno. le funzioni di sorveglianza o di controllo.

La paga da assegnarsi agli operai considerati nel presente articolo è senz'altro definitiva, ed è la paga normale del gruppo a cui fanno passaggio, immediatamente superiore a quella, anche eccezionale, da essi goduta.

La stessa paga normale immediatamente superiore alla propria viene conferita nel caso di nomina senza cambiamento di gruppo (operai ed operaie specializzati che vengano rispettivamente nominati capi d'arte, oppure operaie di controllo o sorveglianza); ove questi ultimi operai abbiano già raggiunta la paga massima normale o la prima eccezionale del gruppo cui appartengono, conservano tale paga.

Agli operai tutti considerati nel presente articolo non è applicabile il beneficio di cui all'art. 15, ultimo comma del testo unico, qualora di esso abbiano già usufruito. Agli effetti del primo successivo avanzamento, i salariati di cui nel presente articolo conservano la precedente anzianità di paga, qualora l'aumento di paga conseguito per effetto della nomina sia inferiore a lira 1.20; negli altri casi l'anzianità nella nuova paga loro assegnata decorre dalla data della nomina.

Art. 43.

Passaggio di operai permanenti da specializzati a comuni.

Gli operai permanenti specializzati del II e IV gruppo, che, in seguito ad infortunio sul lavoro, ad infermità e, in genere, in seguito ad accertata menomazione di attitudine fisica o professionale, fossero giudicati inidonei al disimpegno del loro servizio, ma convenientemente utilizzabili fra gli operai comuni, possono far passaggio rispettivamente al III o V gruppo, di autorità o previo il loro consenso, secondo le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni. Ove sia coperto il numero massimo dei posti assegnato agli operai comuni, vengono, in compenso, lasciati scoperti i posti già occupati dai predetti operai specializzati.

Analogo passaggio è consentito in caso di riduzione del numero massimo di posti assegnato agli operai specializzati, purchè, però, vi siano vacanze di posti fra gli operai comuni, e sempre nel limite delle vacanze medesime.

Agli operai sopraindicati è assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella raggiunta, che, pei servizi prestati, avrebbero conseguita per anzianità, come operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'art. 15 del predetto testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è per essi valida agli effetti del primo successivo avanzamento.

Qualora i passaggi siano determinati da riduzione di posti, può dall'Amministrazione centrale essere autorizzata la concessione di una paga più elevata, non superiore, però, a quella raggiunta nel gruppo di provenienza ed alla paga massima del gruppo di nuova classificazione. In tal caso l'anzianità di paga decorre dalla data dell'assegnazione.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli articoli 21 e 34 del presente regolamento.

Art. 44.

Revoca dalle funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Le revoche dalle funzioni dei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e delle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 125, 144 e 147. Coloro che provengono dagli operai permanenti, ove non siano da espellere o licenziare, ritornano nel gruppo originario (II o IV, se specializzati, e III o V, negli altri casi). Ove il numero massimo dei posti assegnato al gruppo originario sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai salariati revocati. Se le revoche dalle funzioni siano determinate da riduzione di posti, i passaggi, previa il consenso degli interessati, sono consentiti soltanto in caso di vacanze di posti nel gruppo originario.

Ai salariati di cui nel presente articolo, viene assegnata, come definitiva, la paga che nel gruppo originario avrebbero raggiunta, per anzianità, qualora non avessero mai cessato di farne parte. Però, se la revoca dalle funzioni ed il conseguente passaggio di gruppo siano determinati da riduzione di posti, può l'Amministrazione centrale autorizzare la concessione di una paga più elevata, in nessun caso superiore alla paga già conseguita, e che non deve eccedere la seconda paga eccezionale o la paga massima normale del gruppo di nuova classificazione, secondochè il salariato abbia raggiunto o no le paghe eccezionali.

Criteri analoghi a quelli sopraindicati, partendo dalla paga teorica di cui agli articoli 27 e 50 del presente regolamento, si applicano nel caso che i revocati provengano ri-

spettivamente dagli estranei o dagli operai temporanei, allorquando si ritenga di mantenerli come operai permanenti, specializzati o comuni.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è conservata dai predetti operai, agli effetti del primo successivo avanzamento.

Non sono applicabili ai casi considerati in questo articolo gli art. 21 e 34 del presente regolamento.

Art. 45.

Nomina di incaricati del gruppo IV a capi incaricati del gruppo III.

I posti di capi incaricati stabili (gruppo III) sono, dall'Amministrazione centrale, conferiti, a scelta, agli incaricati (gruppo IV), che, contando almeno tre anni di lodevole servizio in tale qualità, siano in possesso dei requisiti stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Non sono applicabili a tali passaggi di gruppo gli articoli 21 e 27 del presente regolamento.

In applicazione del precedente art. 34, i prescelti vengono sottoposti ad un periodo trimestrale di prova, allo scopo di accertare se siano meritevoli della conferma, e durante tale periodo seguitano a percepire la retribuzione da incaricato. In caso di favorevole risultato dell'esperimento, essi ottengono la nomina e, con essa, la retribuzione iniziale del gruppo a cui fanno passaggio, con effetto dalla data stessa della conferma; in caso contrario, rimangono nel gruppo IV, come incaricati.

Art. 46.

Revoca dei capi incaricati del gruppo III.

Le revoche dei capi incaricati stabili (gruppo III) si effettuano nei casi di cui ai successivi art. 137, 144 e 147, e sono disposte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione, presieduta dal competente Capo di ufficio.

I predetti capi incaricati stabili, ove non siano da espellere o licenziare, vengono retrocessi ad incaricati del gruppo IV, prescindendo dalle norme di cui ai precedenti art. 21, 27, 28 e 34. Ove il numero massimo dei posti assegnato agli incaricati sia coperto, vengono lasciati scoperti, in compenso, i posti già occupati dai capi incaricati revocati.

Se tali revoche siano determinate da riduzione di posti, la retrocessione è consentita soltanto in caso di vacanze di posti fra gli incaricati del gruppo IV e nel limite delle vacanze medesime, previa il consenso degli interessati.

Ai predetti salariati è assegnata la retribuzione, inferiore a quella goduta, che avrebbero raggiunta nel gruppo IV, qualora non avessero mai cessato di appartenervi. L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio è valida per essi agli effetti del primo successivo avanzamento.

Art. 47.

Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di gruppo.

I passaggi di gruppo dei salariati e le conseguenti assegnazioni di paga sono pubblicati all'ordine del giorno o con ordine di servizio, e vengono inscritti nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici.

Essi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, salvo i casi di partecipazione a concorsi, promiscuamente con estranei, o di riduzione o soppressione di posti.

Capo VI.

Passaggi di categoria.

Art. 48.

Passaggio di operai temporanei a permanenti comuni.

Agli operai temporanei che, con le norme stabilite per l'assunzione degli operai permanenti comuni (gruppi III e V), passino fra questi ultimi, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 27 e 28, viene assegnata, come definitiva, la paga, anche minore di quella goduta, che, pei servizi continuativi prestati da operaio, avrebbero conseguita per anzianità quali operai comuni, in base alle norme di avanzamento stabilite dal testo unico e dal presente regolamento, partendo dalla paga di ammissione di cui all'articolo 15 del predetto testo unico. A tale effetto, vengono computati:

a) per intero, i servizi da operaio fisso, permanente, a matricola e simili, quelli in genere da operaio, utili per intero agli effetti di pensione, ed i servizi militari obbligatori od anche volontari di guerra, prestati dopo l'assunzione in qualità di operaio;

b) per metà, i servizi da operaio temporaneo, quelli, non utili agli effetti di pensione, prestati da operaio a ruolo del Ministero della guerra o da operaio provvisorio ex austro-ungarico, e quegli altri, infine, che venissero stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Si intendono continuativi i servizi fra i quali non siavi stata interruzione superiore a sei mesi, salvo che le eventuali maggiori interruzioni siano state determinate da obblighi di leva o da servizio volontario di guerra, o, infine, da rinvio a giudizio, seguito da proscioglimento o assoluzione, e conseguente riassunzione.

Non si tiene conto, agli effetti del computo di cui sopra, dei servizi anteriori alle suindicate interruzioni e di quelli prestati in qualità di operaio avventizio, giornaliero, straordinario e simili.

Nello stabilire la paga predetta, si osserva quanto dispone l'art. 15, ultimo comma, del testo unico.

L'eventuale eccedenza di anzianità è tenuta in conto agli effetti del primo successivo avanzamento.

Nei passaggi di cui sopra può essere omesso il periodo di prova.

Art. 49.

Passaggio di operai temporanei a permanenti specializzati.

Nel caso che si effettui il passaggio di operai temporanei tra i permanenti specializzati (gruppi II e IV), la paga, senz'altro definitiva, viene loro assegnata con le norme stabilite dai precedenti articoli 21, 27 e 28, senza alcun riguardo alla paga precedentemente raggiunta, alla relativa anzianità ed ai servizi prestati.

Anche per questi passaggi può essere omesso il periodo di prova.

Art. 50.

Nomina di operai temporanei a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

La nomina di operai temporanei a permanenti in qualità di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II, o IV), si effettua con le norme del precedente art. 42. In tali casi viene preliminarmente determinata, in base agli articoli 48 e 49, la paga teorica che spetterebbe se l'ammissione avesse luogo nei gruppi degli operai comuni (III e V), oppure in quelli

degli operai specializzati (II e IV), cioè quella iniziale o quella corrispondente all'abilità professionale, tenuto, eventualmente, conto di quanto dispone l'art. 15, ultimo comma, del testo unico, e viene quindi assegnata la paga normale del I, II o IV gruppo che sia immediatamente superiore a quella teorica sopraindicata.

La paga come sopra assegnata è, senz'altro, definitiva.

Art. 51.

Passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno se, in quali casi e con quali requisiti e modalità sia consentito il passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili, nonchè la nuova retribuzione, definitiva, anche inferiore a quella goduta, da assegnarsi con criteri analoghi a quelli stabiliti dal precedente art. 48, in quanto applicabili.

Art. 52.

Passaggio di operai permanenti fra quelli temporanei.

I passaggi di operai permanenti in servizio fra i temporanei sono consentiti soltanto nei casi di riforme organiche, implicanti riduzione del numero dei permanenti.

Tali passaggi hanno luogo omettendo il periodo di prova e, quando si effettuino senza concorso, anche in deroga alle ordinarie modalità di ammissione.

La paga in tali casi è senz'altro definitiva e viene assegnata con le norme dei precedenti articoli 21, 27 e 28.

Analoghe norme si osservano per le categorie degli incaricati, nei casi di riforme organiche, dalle quali derivi riduzione del numero degli incaricati stabili, salvo quanto venga stabilito dai relativi provvedimenti circa l'assegnazione della retribuzione.

L'assegnazione della retribuzione, definitiva, agli incaricati provvisori provenienti dagli stabili viene fatta, in tali casi, con le norme stabilite dalle riforme sopraindicate.

Art. 53.

Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di categoria.

Ai passaggi di categoria sono applicabili le norme di cui al precedente art. 47, per la pubblicazione, per l'inscrizione nelle matricole, nei ruoli e nei fogli matricolari e caratteristici e per la decorrenza.

CAPO VII.

Avanzamento.

Art. 54.

Applicabilità delle norme di avanzamento ai soli operai permanenti e incaricati stabili.

Le disposizioni del presente capo si riferiscono agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e non agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, per i quali non esistono norme di avanzamento.

Art. 55.

Avanzamenti nelle paghe normali, alle paghe eccezionali e nelle retribuzioni.

A norma dei seguenti articoli, l'avanzamento degli operai ha luogo, per anzianità ed a scelta, fino alla paga massima normale, ed esclusivamente a scelta, alle paghe eccezionali; quello degli incaricati si effettua esclusivamente per anzianità, fino alla retribuzione massima.

Art. 56.

Progressione degli avanzamenti per classi di paghe o retribuzioni.

Tanto per gli operai, quanto per gli incaricati, l'avanzamento, anche se, pei primi, abbia luogo a scelta, si effettua da ciascuna classe di paga o retribuzione a quella immediatamente superiore, secondo l'ordine di progressione stabilito, pei singoli gruppi, dalle tabelle nn. 5 e 6, allegate al presente regolamento.

Art. 57.

Decorrenza degli avanzamenti.

Le decorrenze per gli avanzamenti degli operai, fino alla paga massima normale, e degli incaricati, fino alla retribuzione massima, sono stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 19 del testo unico.

La decorrenza per gli avanzamenti degli operai a paghe eccezionali è determinata dal successivo art. 73.

Art. 58.

Qualifiche agli effetti dell'avanzamento.

Agli effetti dell'avanzamento, i salariati possono essere qualificati, *ottimi*, *distinti*, *buoni*, *mediocri* e *cattivi*.

Tali qualifiche esprimono il giudizio riassuntivo del grado di merito, per capacità, operosità, diligenza, zelo, attitudini e condotta.

Le predette qualifiche sono assegnate, annualmente, nel mese di maggio, mediante annotazione nei fogli matricolari e caratteristici e si riferiscono agli ultimi dodici mesi anteriori allo stesso mese di maggio. Esse, ai salariati che ne facciano richiesta, vengono comunicate mediante appositi moduli, che gli interessati devono restituire firmati, aggiungendovi, ove credano, le proprie deduzioni scritte, e sui quali, in quest'ultimo caso, il Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, o chi per esso, appone le sue decisioni definitive in merito alle deduzioni medesime, dandone comunicazione ai reclamanti.

I predetti moduli vengono, quindi, allegati ai corrispondenti fogli matricolari e caratteristici.

Le qualifiche di cui nel presente articolo vengono dagli stabilimenti ed uffici comunicate annualmente, entro la prima decade di giugno all'Amministrazione centrale, nei casi in cui sia a questa riservata dai singoli regolamenti la tenuta dei fogli matricolari e caratteristici, per la relativa trascrizione sui fogli medesimi.

Il presente articolo non si applica alle operaie del gruppo V, nei casi in cui ciò sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 59.

Qualifica di ottimo.

E' qualificato *ottimo* il salariato che abbia dato speciali prove di capacità ed operosità, distinguendosi per zelo, diligenza, speciali attitudini e cospicuo rendimento di lavoro, e che abbia tenuto condotta esemplare. Nell'attribuire tale qualifica si tiene conto, altresì, dei servizi prestati in condizioni eccezionali ed in residenze malsane e disagiate, degli studi costituenti un efficace contributo al servizio e delle esperien-

ze ed invenzioni che abbiano avuta o possano avere utile applicazione, tecnica ed economica, specie in relazione al servizio od ai lavori dello stabilimento od ufficio cui il salariato è addetto. Di tali motivazioni deve farsi esplicita menzione, a giustificazione delle note di qualifica.

Art. 60.

Qualifica di distinto.

La qualifica di *distinto* è attribuita al salariato che abbia dato prova di molta capacità, operosità e diligenza, nonchè di buona condotta, disimpegnando lodevolmente il proprio servizio e prestando opera assidua e proficua.

Art. 61.

Casi in cui non possono essere conferite le qualifiche di ottimo *e* distinto.

Non possono essere conferite le qualifiche di *ottimo* o *distinto* ai salariati che abbiano tentato di diminuire l'autorità dei superiori, anche se non siano stati puniti.

Art. 62.

Qualifica di buono.

E' qualificato *buono* il salariato che abbia dato prova di capacità e diligenza e che abbia serbato buona condotta.

Art. 63.

Effetti sull'avanzamento delle qualifiche inferiori a quella di buono.

Gli anni nei quali sieno state conferite ai salariati qualifiche inferiori a quella di *buono* non sono computabili pel compimento dei periodi fissi o minimi di anzianità (biennali, triennali o quadriennali), stabiliti per l'avanzamento dagli articoli 17 e 19 del testo unico, dalle tabelle *A* e *B* ad esso allegate e dall'art. 73 del presente regolamento.

Art. 64.

Qualifica di mediocre, *e conseguente eventuale retrocessione.*

E' qualificato *mediocre* il salariato che non abbia dato sufficiente prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto mediocre condotta, o che abbia dato scarso rendimento di lavoro, e quello che, anche senza essere stato punito, abbia partecipato a disordini nell'interno degli stabilimenti od uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o, con artifici e astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, o con altri espedienti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini superiori, a non raggiungere la destinazione assegnatagli, a non prestare regolare servizio.

Gli operai con paghe eccezionali, che, per due anni successivi, siano qualificati *mediocri*, o per un anno *mediocri* e per l'altro *cattivi*, o viceversa, vengono senz'altro, retrocessi alla paga massima del proprio gruppo, con anzianità decorrente dalla data in cui conseguirono tale paga, antecedentemente all'avanzamento alle paghe eccezionali.

I capi incaricati del gruppo III, qualificati come al comma precedente, vengono senz'altro retrocessi ad incaricati del gruppo IV, con la retribuzione e anzianità che avrebbero conseguite qualora non avessero mai cessato di far parte di quest'ultimo gruppo.

Art. 65.

Qualifica di cattivo, *e conseguente eventuale espulsione o retrocessione.*

E' qualificato *cattivo* il salariato che non abbia dato prova di capacità e diligenza, o che abbia tenuto cattiva condotta, o persistito nel dare scarso rendimento di lavoro, o che, anche senza essere stato punito, siasi reso colpevole di eccitamento a disordini nell'interno degli stabilimenti ed uffici e, in genere, in qualsiasi destinazione di servizio, o di concertato arbitrario abbandono del lavoro, o, infine, di aver prestata l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità o regolarità del servizio.

I salariati che, per due anni consecutivi, siano stati qualificati *cattivi*, od ai quali, per tre anni consecutivi, siano state assegnate qualifiche inferiori a quella di *buono*, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare per espulsione. Qualora si tratti di operai con paghe eccezionali o di capi incaricati del gruppo III, si applicano in ogni caso le retrocessioni di cui al precedente art. 64, salvo il procedimento disciplinare sopra indicato.

Art. 66.

Salariati retrocessi che possono riottenere la paga eccezionale o la nomina a capo incaricato.

I salariati retrocessi a norma dei precedenti art. 64 e 65, i quali riuniscano i requisiti richiesti, possono nuovamente conseguire paghe eccezionali, o la nomina di capo incaricato, solo nel caso che, pel servizio prestato durante un biennio dalla data della retrocessione, abbiano dimostrato un sicuro ravvedimento.

Art. 67.

Autorità tenute alla compilazione delle note di qualifica.

Sono personalmente responsabili della omessa o ritardata compilazione delle note di qualifica i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le autorità che ne siano incaricate, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 68.

Autorità competenti a disporre gli avanzamenti.

Gli avanzamenti degli operai permanenti sono disposti o proposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, secondo le norme del presente regolamento e di quelli delle singole amministrazioni, sentito, ove sia prescritto, il parere di apposita commissione.

Per gli incaricati stabili, gli avanzamenti vengono disposti dall'Amministrazione centrale.

Art. 69.

Diritto agli avanzamenti per anzianità - Carattere discrezionale degli avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali.

I diritti degli operai permanenti all'avanzamento si limitano alle promozioni per anzianità, fino alla paga massima normale, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti.

L'amministrazione ha insindacabile facoltà di conferire o di sospendere, in tutto o in parte, gli avanzamenti a scelta od a paga eccezionale.

Art. 70.

Avanzamento per anzianità.

Hanno diritto all'avanzamento per anzianità gli operai e gli incaricati che, avendo compiuto il periodo fisso (biennale, triennale o quadriennale) prescritto dagli articoli 17 e 19 del testo unico, abbiano, per un numero di anni consecutivi, corrispondente al periodo stesso, ottenuta almeno la qualifica di *buono*, salvo che per le operaie di cui all'ultimo comma del precedente art. 58, per le quali è rimesso alla Direzione dello stabilimento il giudizio circa l'idoneità all'avanzamento.

Art. 71.

Avanzamento a scelta.

Gli avanzamenti a scelta possono essere conferiti, entro il limite della percentuale stabilita dall'art. 17 del testo unico, soltanto agli operai dei gruppi I, II e IV, provvisti di paga normale superiore alla seconda ed inferiore alla massima, i quali, avendo compiuto un biennio almeno di permanenza nella propria classe di paga, abbiano, negli ultimi due anni, ottenuta almeno la qualifica di *distinto*, oppure quella di *buono* se da promuovere per merito di guerra, nei casi in cui ciò sia consentito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La frazione di unità eventualmente risultante nel computo della suindicata percentuale può essere riportata, di semestre in semestre, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati.

Provvedono agli avanzamenti a scelta i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, oppure le Amministrazioni centrali, secondo che sia stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni, i quali determinano anche se debba essere inteso il parere della commissione di cui al precedente articolo 68.

Fra gli operai proposti per l'avanzamento a scelta vengono formate distinte graduatorie di merito, per ogni classe di paga, in ciascuno dei gruppi sopraindicati.

Può anche essere riservata all'Amministrazione centrale la ripartizione numerica degli avanzamenti a scelta, entro il limite complessivo consentito dalla percentuale stabilita, fra i dipendenti stabilimenti ed uffici, lasciando a questi di provvedere al conferimento dei predetti avanzamenti, entro il limite della quota a ciascuno di essi assegnata.

Le proposte di avanzamento a scelta devono essere formulate entro il 15 giugno ed entro il 15 dicembre di ciascun anno, dalle autorità, anche distaccate, che abbiano alla propria dipendenza operai, e devono essere trasmesse in tempo perchè giungano, negli stessi termini, alle autorità incaricate di provvedere.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 72.

Operai promovibili a paghe eccezionali. Relative proposte ed autorizzazioni.

Gli avanzamenti a paghe eccezionali, quando l'amministrazione creda di farvi luogo, sono consentiti esclusivamente a favore degli operai specializzati (gruppi II e IV), nonchè dei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e delle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV) che abbiano la qualifica di specializzati, a mente del terz'ultimo comma del precedente articolo 3.

Tali avanzamenti vengono autorizzati dall'Amministrazione centrale, in base a motivate proposte nominative, formulate dalle direzioni e dagli uffici competenti, nella prima quindicina del mese di giugno di ciascun anno, e nelle quali risulti dimostrata l'osservanza delle norme di cui al presente articolo ed al successivo art. 73.

Gli uffici distaccati e le navi trasmettono le loro proposte, entro il mese di maggio, allo stabilimento o ufficio principale da cui dipendono gli operai, pel corso ulteriore.

Non si tiene conto delle proposte che pervengano dopo tali termini di tempo.

Art. 73.

Conferimento della prima e seconda paga eccezionale. Decorrenza e percentuali relative.

Gli avanzamenti alle paghe eccezionali si effettuano a scelta, esclusivamente al 1° luglio di ciascun anno, fra gli operai che abbiano compiuto un biennio almeno di anzianità, nella massima paga normale, se la paga eccezionale da conferirsi è la prima, o nella prima paga eccezionale, se quella da conferirsi è la seconda, purchè essi abbiano ottenuta, negli ultimi due anni, la qualifica di *ottimi*.

Gli avanzamenti alla prima paga eccezionale non devono eccedere, annualmente, in ciascun gruppo, una percentuale del numero complessivo degli operai con paghe normali, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, e che non deve superare, ad ogni modo, il 10 per cento.

Tali avanzamenti sono sospesi quando, complessivamente, il numero degli operai provvisti della prima o della seconda paga eccezionale, raggiunga la percentuale massima stabilita dal precedente art. 5.

Gli avanzamenti alla seconda paga eccezionale non devono eccedere annualmente il 20 per cento del numero degli operai esistenti, nel gruppo, alla prima paga eccezionale.

Gli avanzamenti conferiti in meno in un anno rispetto ai limiti di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono conferirsi in più negli anni successivi.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nel computo delle suindicate percentuali possono essere riportate, di anno in anno, fino al raggiungimento dell'unità. Gli eventuali ulteriori residui possono essere, a loro volta, riportati. Ove, però, a causa del numero ristretto degli operai sui quali vengono eseguiti tali computi, non si possa far luogo almeno all'avanzamento di un operaio per triennio, l'Amministrazione centrale può autorizzare che la frazione raggiunta sia considerata come unità.

Dall'Amministrazione centrale, su motivate proposte, può essere anche concesso di far luogo ad un avanzamento a paghe eccezionali, nel caso che da un quinquennio o più non sia stato possibile effettuarne, per la limitazione del numero degli operai a paghe eccezionali, stabilita dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 74.

Elementi che non hanno influenza sugli avanzamenti per anzianità.

Fermo il disposto del successivo articolo 76, le lunghe licenze e le assenze per infermità non sono considerate, per sè stesse, come condizioni di inidoneità all'avanzamento per anzianità, nei riguardi dei salariati che abbiano tutti i requisiti richiesti, neppure quando esse perdurino nel momento in cui si effettuano tali avanzamenti.

Non può neppure essere considerata, per sè stessa, come condizione di inidoneità, agli effetti suindicati, l'età avan-

zata, salvo il caso in cui siano in corso provvedimenti di collocamento a riposo o di licenziamento.

Art. 75.

Avanzamento dei salariati allontanati dal servizio per cause penali, o licenziati per servizio militare.

I salariati allontanati dal servizio per procedimento penale o espiazione di pena, non possono, finchè restino in tale posizione, ottenere avanzamenti.

Essi, quando l'allontanamento cessi con la ripresa del servizio, ottengono i soli aumenti di paga o retribuzione cui abbiano diritto per anzianità, tenuto conto delle eventuali deduzioni da praticarsi sulla loro anzianità, a mente del successivo art. 76.

I fatti che diedero luogo al procedimento penale od alla condanna non hanno, per sè stessi, alcuna influenza nei riguardi del giudizio di idoneità, ferme restando, però, le esclusioni dall'avanzamento, applicabili a mente del successivo art. 78, per le sanzioni disciplinari che fossero state eventualmente inflitte, in relazione ai fatti predetti.

La decorrenza dei suindicati aumenti di paga o retribuzione ha effetto retroattivo nei riguardi dei futuri avanzamenti, quando il periodo prescritto di anzianità, tenuto conto di ogni eventuale deduzione, sia stato compiuto in data anteriore alla ripresa del servizio.

Per l'avanzamento dei salariati riammessi al termine dei servizi militari obbligatori, si applica quanto dispone l'ultimo comma del successivo art. 153.

Art. 76.

Anzianità. Aggiunte e deduzioni di anzianità.

L'anzianità è determinata, per ciascun salariato, dalla decorrenza, anche retroattiva, della nomina o dell'avanzamento ad una qualsiasi paga o retribuzione.

A tale anzianità viene aggiunta l'eventuale eccedenza di anzianità di paga o di servizio, nei casi in cui sia dichiarata dal presente regolamento valutabile agli effetti dell'avanzamento.

Viceversa, dall'anzianità, come sopra determinata, devonsi dedurre:

a) le licenze ed i congedi non retribuiti, di durata singola superiore a tre giorni, pel periodo eccedente i primi trenta giorni della loro durata complessiva, per ciascun anno finanziario, od eccedenti i più lunghi periodi consentiti, dai successivi art. 96 e 97, a favore degli operai comandati su Regie navi, o destinati nelle Colonie, o all'estero, da più di un anno;

b) la metà del periodo di assenza eccedente novanta giorni, in ciascun esercizio finanziario, nelle assenze per infermità non dipendenti da cause di servizio;

c) le sospensioni dal servizio, di durata singola superiore a cinque giorni;

d) i periodi di allontanamento dal servizio, sia per procedimento penale (quando si chiuda con una condanna o con l'amnistia), sia per espiazione di pena, dedotta, in entrambi i casi, la parte dei periodi stessi eventualmente convertita nella punizione della sospensione dal servizio;

e) le assenze arbitrarie per periodi continuativi di durata singola superiore a cinque giorni.

Le aggiunte e deduzioni di anzianità di cui sopra vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici.

Sui fogli stessi vengono inscritti i congedi, le licenze, le assenze, le sospensioni ed i periodi di allontanamento sopraccennati, i quali vengono poi riassunti ed inscritti, con una unica variazione, nelle matricole, al termine di ciascun esercizio finanziario, pel corrispondente complessivo numero di giorni, perchè ne sia tenuto conto in diminuzione del servizio prestato.

Art. 77.

Anzianità relativa.

L'anzianità relativa fra più salariati è determinata dal confronto delle rispettive singole anzianità; a parità di condizioni, essa viene determinata dalla data di conseguimento della paga o retribuzione immediatamente inferiore, e così di seguito, fino alla prima nomina; a parità anche di tale data, l'anzianità relativa è determinata dall'ordine progressivo delle nomine, indi dalla maggior durata degli altri servizi eventualmente prestati in antecedenza alla stessa amministrazione, e, infine, dall'età.

Art. 78.

Esclusioni dall'avanzamento.

Indipendentemente dalla deduzione di anzianità di cui alla lett. *c*) del precedente art. 76, la durata complessiva delle sospensioni per punizione, di durata singola superiore a tre giorni, inflitte ai salariati dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, importano, a norma della seguente tabella, l'esclusione dall'avanzamento, temporanea, definitiva o illimitata, esclusione che ha effetto dalla data in cui essi compiano i periodi fissi o minimi di anzianità di cui al precedente articolo 63:

Graduazione delle esclusioni	Numero complessivo delle giornate di sospensione	Esclusioni dall'avanzamento, temporanee, definitive o illimitate		
		Avanzamenti nel limite delle paghe normali o delle retribuzioni massime		Avanzamenti a paghe eccezionali
		per anzianità	a scelta	
(*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)	(*e*)
1	da 6 a 15	—	6 mesi	1 anno
2	da 16 a 30	3 mesi	esclusione definitiva	2 anni
3	da 31 a 45	9 mesi	id.	3 anni
4	da 46 a 60	16 mesi	id.	4 anni
5	oltre 60	24 mesi	id.	esclusione illimitata

Le sospensioni complessivamente superiori a quindici giorni, subite dopo il conseguimento dell'ultima paga o retribuzione, danno luogo all'esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta. Il salariato può, nondimeno, ottenere l'avanzamento per anzianità, alla scadenza del periodo stabilito, col ritardo indicato dalla colonna *c*) della tabella.

Le qualifiche di *ottimo* o *distinto*, ottenute dai salariati puniti, la natura non grave delle mancanze che diedero luogo alle punizioni e le prove manifeste di un reale proposito di emendarsi possono influire nella determinazione delle esclusioni di grado superiore al primo, facendone ridurre di un grado l'entità.

L'esercizio di questa facoltà è affidato al prudente apprezzamento dell'autorità chiamata a pronunciare le esclusioni, la quale, però, non può avvalersene a favore di salariati frequentemente puniti per assenze ingiustificate o abituale inoperosità, nè a favore di coloro che già furono altra volta esclusi dall'avanzamento.

Gli operai illimitatamente esclusi dall'avanzamento a paghe eccezionali, che abbiano successivamente serbata con-

dotta esemplare, non subendo alcuna punizione e che si siano distinti in modo specialissimo, per diligenza, zelo, perizia, rendimento e particolari attitudini, trascorsi cinque anni dalla data da cui ha avuto effetto tale esclusione, possono, con motivati rapporti, essere proposti all'Amministrazione centrale per l'avanzamento alle paghe predette.

Art. 79.

Autorità competenti a disporre le esclusioni dall'avanzamento. Pubblicazione ed inscrizione delle esclusioni.

Le esclusioni di cui al precedente art. 78 sono disposte, per gli operai, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati, dall'Amministrazione centrale, su proposta dei competenti Capi di ufficio, tenendo conto delle altre eventuali sospensioni precedentemente subite dai salariati dopo il conseguimento dell'ultimo avanzamento. Qualora, per effetto di tali precedenti sospensioni, sia stata già disposta l'esclusione dall'avanzamento, l'ordine di servizio col quale viene inflitta la nuova sospensione determina anche il grado di esclusione che si deve applicare, pel cumulo delle diverse sospensioni, e ciò anche nel caso che non si raggiungano i limiti prescritti per l'applicazione di un maggior grado di esclusione. Nello stesso modo si procede successivamente, in maniera che l'ultima esclusione disposta rappresenti sempre la sanzione riassuntiva di tutte le sospensioni inflitte a ciascun salariato dopo che gli fu conferito l'ultimo avanzamento.

Nei casi di aggravamento, riduzione o revoca di punizioni, si procede alle conseguenti rettifiche del periodo di esclusione dall'avanzamento.

Le esclusioni dall'avanzamento sono pubblicate all'ordine del giorno, o sui bollettini ufficiali delle singole Amministrazioni centrali, o con le norme stabilite dal seguente art. 113 e vengono, insieme alle punizioni, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 80.

Effetti delle esclusioni dall'avanzamento.

Le esclusioni temporanee si risolvono in un corrispondente prolungamento dei periodi fissi o dei periodi minimi di anzianità, stabiliti per l'avanzamento, ai sensi del precedente art. 63.

Con l'avanzamento conseguito, si considerano decadute, agli effetti del precedente art. 78, le sospensioni precedentemente inflitte e le conseguenti esclusioni disposte.

Art. 81.

Assegnazione delle qualifiche relative ai salariati comandati od in missione.

Pei salariati comandati od in missioni prolungate, lo stabilimento od ufficio da cui tali salariati dipendono, deve procurarsi in tempo, dalle autorità presso le quali essi trovansi temporaneamente destinati, tutte le informazioni necessarie per assegnare loro la qualifica entro il mese di maggio, a norma del precedente art. 58.

Art. 82.

Pubblicazione ed inscrizione degli avanzamenti. Relazione all'Amministrazione centrale.

Gli avanzamenti sono pubblicati all'ordine del giorno o sui bollettini ufficiali, e vengono inscritti sulle matricole e sui fogli matricolari e caratteristici.

Una relazione sugli avanzamenti a scelta od a paghe eccezionali, effettuati tra gli operai in ciascun semestre, viene trasmessa all'Amministrazione centrale, entro due mesi dalla scadenza del semestre stesso.

Art. 83.

Ruoli di anzianità e prospetti numerici dei salariati.

Presso ciascun stabilimento od ufficio, e, ove si ritenga necessario, anche presso l'Amministrazione centrale, vengono tenuti distinti *ruoli di anzianità*, da mantenersi al corrente di ogni variazione, nei quali gli operai permanenti e gli incaricati stabili sono ripartiti per gruppi e per paghe.

Scopo precipuo di tali ruoli è quello di agevolare l'applicazione delle norme di avanzamento.

Entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre, ogni stabilimento od ufficio deve inviare all'Amministrazione centrale un *prospetto numerico riassuntivo degli operai permanenti, ripartiti per gruppi, per paghe*, e ove sia richiesto, *per officine, incarichi o destinazioni*, riferito alla situazione al primo giorno dello stesso trimestre, e corredato da *una nota di schiarimenti*, circa gli aumenti e le diminuzioni verificatisi nel trimestre precedente, nella quale nota vengono nominativamente indicati gli operai aumentati o diminuiti e le cause di tali variazioni: ammissioni, riammissioni, trasferimenti, decessi, collocamenti a riposo, licenziamenti, passaggi ad altro impiego, e simili.

Prospetti analoghi a quello prescritto dal precedente comma vengono trimestralmente inviati all'Amministrazione centrale, per gli operai temporanei e per gli incaricati stabili, per i quali ultimi è anche trasmessa la *nota di schiarimenti* suindicata.

CAPO VIII.

Orario, ingresso, uscita e riposo.

Art. 84.

Orario di entrata e di uscita. Periodo di riposo.

L'ora di entrata e di uscita e il periodo di riposo e refezione pei salariati sono stabiliti dalle Amministrazioni centrali, per gli stabilimenti e le officine dipendenti, a seconda delle esigenze del servizio.

Il periodo pel riposo e per la refezione, unico per tutti gli operai addetti ad un medesimo stabilimento, non può essere inferiore a mezz'ora, nè superiore ad un'ora, se durante tale interruzione del lavoro sia vietata l'uscita degli operai; ove, invece, l'uscita sia obbligatoria per tutta la massa degli operai, a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni, può essere stabilito un più lungo periodo di riposo.

Ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili ed alle operaie di controllo o sorveglianza può essere ordinata l'anticipazione, da cinque a dieci minuti, per l'entrata e la protrazione dell'uscita, fino al completo esodo degli operai, per ragioni di sorveglianza.

Un esemplare dell'orario regolamentare deve essere affisso all'entrata degli stabilimenti ed uffici, ed in ciascuna officina.

Art. 85.

Norme da stabilirsi per l'orario, l'accertamento dell'intervento al lavoro, la sorveglianza e le uscite.

I regolamenti delle singole amministrazioni, o le disposizioni interne degli stabilimenti ed uffici determinano, quando ne sia il caso, pei salariati:

a) i segnali per l'ingresso e l'uscita, quelli per l'inizio, la sospensione, la ripresa e la cessazione del lavoro, nonchè i corrispondenti intervalli di tempo;

b) le modalità per l'accertamento dell'intervento al lavoro e dei ritardi all'entrata, nonchè i relativi controlli;

c) le modalità per la sorveglianza, le visite ed eventuali controvisite, all'uscita, intese, principalmente, ad accertare che non siano asportati materiali di proprietà dell'amministrazione;

d) le norme per regolare la concessione dei permessi di uscita e le uscite per motivi di servizio;

e) i casi nei quali, per esigenze di servizio, l'orario normale, può, temporaneamente o per determinati lavori, essere spostato, ferma restando la durata effettiva regolamentare del lavoro giornaliero.

Art. 86.

Visite all'uscita.

La percentuale dei salariati da sottoporsi alle visite di cui alla lettera *c*) del precedente art. 85, quando la visita non sia obbligatoria per tutto il personale, deve essere almeno del 2 per cento.

Nelle visite i salariati devono uniformarsi agli inviti del personale incaricato, e non debbono opporsi se esse siano eseguite molto accuratamente.

Le visite ai capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e quelle alle operaie di controllo o sorveglianza hanno luogo in locali diversi da quelli destinati alla visita del restante personale operaio, e, possibilmente, in momento diverso; le visite alle operaie, in genere, sono eseguite, da apposite visitatrici, in locali diversi da quelli adibiti alla visita del personale maschile.

Art. 87.

Ritardi all'entrata.

Non è consentita l'entrata, negli stabilimenti, degli operai che ritardino a presentarsi oltre quindici minuti, in confronto all'ora stabilita come termine dell'ingresso, salvo i casi di ritardi collettivi di operai dimoranti in comuni o località circostanti, quando tali ritardi siano determinati da cause di forza maggiore, riconosciute dai Direttori degli stabilimenti (come intemperie, straripamenti, ritardi di treni o vaporini e simili), nei quali casi, ad ogni modo, l'entrata non è ammessa dopo trascorso il periodo massimo di tempo stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle esigenze del servizio.

Gli operai che, per ritardi, non vengono ammessi al lavoro sono considerati assenti per l'intera giornata; i ritardatari ammessi a lavorare sono sottoposti alle detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni; agli uni e agli altri vengono applicate le prescritte sanzioni disciplinari, meno che nei casi sopraindicati di forza maggiore.

Il Direttore dello stabilimento può anche disporre l'uscita, con perdita dell'intera paga o retribuzione, per gli operai, entrati con ritardo, che siano recidivamente ritardatari.

Art. 88.

Accertamento dell'intervento al lavoro dei capi operai, sorveglianti e simili e di altre categorie di salariati.

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, appartenenti al personale permanente, nonchè per gli operai di cui al successivo art. 92, l'accertamento dell'intervento al lavoro e degli eventuali ritardi ha luogo mediante firma di fogli di presenza, o mediante annotazioni dei portieri, custodi o guardiani, o con altre modalità, secondo i regolamenti delle singole amministrazioni.

Analogamente può procedersi per gl'incaricati dei gruppi I, II e III, quando ne sia il caso.

Art. 89.

Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.

Durante l'orario di lavoro ed il periodo di riposo, quando quest'ultimo debba trascorrersi nell'interno degli stabilimenti o degli uffici, è vietata agli operai l'uscita, per motivi estranei al servizio, salvo che:

a) agli operai considerati dal successivo art. 92, nell'intervallo meridiano, quando l'orario di ufficio sia interrotto;

b) alle operaie nutrici che escano per l'allattamento dei propri figli, nei casi previsti dalle leggi sul lavoro delle donne;

c) agli operai di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 del testo unico;

d) agli operai che debbano allontanarsi per motivi di salute propria o di persone della loro famiglia, o per altre cause urgenti e giustificate, o per visite o accertamenti sanitari disposti di ufficio, o per chiamate e accertamenti inerenti al servizio militare, o per inviti dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, o, in genere, per qualsiasi obbligo di presentazione a pubblici uffici o ad autorità, da cui non sia possibile esimersi od a cui non sia possibile ottemperare in ore diverse o in giorni festivi.

Art. 90.

Permessi di uscita.

Nei casi indicati al precedente art. 89, l'uscita è consentita solo mediante regolari autorizzazioni o permessi, che vengono, di regola, concessi dopo la sospensione del lavoro pel riposo meridiano, salvo che non sia dimostrata la improrogabilile necessità di usufruirne anteriormente.

Non si può, ad ogni modo, usufruire dei permessi di uscita, se non dopo aver ricevuta comunicazione della relativa concessione.

I permessi di uscita di cui alla lett. *d*) del predetto articolo 89, di durata superiore a mezz'ora, se concessi durante il lavoro, danno luogo, per l'intera loro durata, alla detrazione, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota proporzionale al periodo dell'assenza.

Art. 91.

Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.

Oltre agli intervalli ed alle interruzioni di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico, non sono considerati come periodi di lavoro il tempo occorrente per transitare dalla porta di entrata dello stabilimento al posto di lavoro e viceversa e quello impiegato per svestirsi, lavarsi e rivestirsi.

Il tempo necessario per recarsi a prestare l'opera propria in posti distaccati od a bordo di navi o galleggianti, e per tornarne, è considerato invece come periodo di lavoro per la parte determinata, secondo i casi, dai Direttori degli stabilimenti o dai Capi degli uffici.

Art. 92.

Operai che seguono l'orario degli uffici.

Gli operai adibiti a coadiuvare il personale tecnico ed amministrativo nelle scritturazioni e misurazioni, nei collaudi e conteggi, nelle liquidazioni dei cottimi, nella tenuta dei registri del materiale o delle contabilità di mano d'opera ed in simili altri incarichi, nonchè gli operai addetti a lavori di disegno hanno l'obbligo di seguire l'orario degli uffici presso i quali prestino servizio. Tale disposizione non è loro applicabile quando siano destinati presso le officine.

Art. 93.

Obbligo di lavoro o di servizio per gli incaricati, per gli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno e pei salariati in missione.

Ciascuna amministrazione determina, coi propri regolamenti o con norme interne dei singoli stabilimenti od uffici, gli obblighi di lavoro o di servizio pei salariati di cui all'art. 26 del testo unico e le eventuali sanzioni da applicarsi agli stessi, per le trasgressioni a tali obblighi.

I salariati in missione seguono l'orario che è loro prescritto, o che è necessario per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

CAPO IX.

Licenze e congedi.

Art. 94.

Turni delle licenze e dei congedi.
Licenze agli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno.

La concessione delle licenze e dei congedi ai salariati deve essere regolata in base a turni tali da contemperare le richieste con le esigenze del servizio e dei lavori.

I periodi di licenza, senza perdita delle competenze, stabiliti dall'art. 38, lett. *b*) e *c*), del testo unico, comprendono anche i giorni festivi, per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), dello stesso testo unico, pei quali sono considerati come lavorativi tutti i giorni dell'anno.

Art. 95.

Congedi agli incaricati.

Agli incaricati stabili, assunti da almeno dodici mesi, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, congedi, senza perdita delle competenze, della durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) di giorni trenta, per gli incaricati superiori (gruppo I) e per gli incaricati del gruppo II;

b) di giorni venti, per gli incaricati inferiori del gruppo II e pei capi incaricati del gruppo III;

c) di giorni dieci, per gli incaricati del gruppo IV.

Agli stessi incaricati, indipendentemente dai congedi di cui sopra, possono essere concessi, ove le esigenze di servizio lo consentano, ulteriori periodi di congedo, con perdita di ogni competenza, della durata massima, per ogni anno finanziario, di giorni trenta, prolungabili, in casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Ove i regolamenti delle singole amministrazioni consentano la concessione di congedi, senza perdita o con perdita delle competenze, agli incaricati provvisori, la relativa durata non deve eccedere, in ciascun anno finanziario, dieci o venti giorni rispettivamente, salvo quei prolungamenti dei congedi non retribuiti, che, in casi eccezionali, siano accordati dall'Amministrazione centrale.

Art. 96.

Cumulabilità dei periodi di licenza o congedo retribuiti.

I giorni di licenza o congedo senza perdita delle competenze, considerati all'art. 38 del testo unico, ed all'art. 95 del presente regolamento, dei quali non si sia usufruito in un anno finanziario, non sono cumulabili con quelli dell'anno successivo, salvo che per gli operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero, da più di un anno.

Art. 97.

Prolungamenti eccezionali delle licenze
e dei congedi non retribuiti.

Non può concedersi il prolungamento eccezionale del periodo di licenza considerato all'art. 39, secondo comma del testo unico ed all'art. 95 del presente regolamento, ai salariati che abbiano già usufruito di tale concessione nel precedente anno finanziario, salvo che siano in corso provvedimenti di collocamento a riposo o licenziamento, o si tratti di operaie madri, le quali dimostrino di aver bisogno di assentarsi per ragioni di salute, o per l'allattamento dei propri figli, o per l'assistenza di persone di famiglia inferme, o si tratti, infine, di operai comandati su Regie navi o destinati nelle colonie o all'estero da più di un anno. In tali casi, le autorità da cui i salariati dipendono possono concedere un periodo di proroga, non eccedente trenta giorni, indipendentemente dalle più lunghe proroghe autorizzabili dall'Amministrazione centrale.

Art. 98.

Licenze e congedi per richiamo alle armi
e per elezione a cariche pubbliche.

I salariati richiamati in servizio militare sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, eletti deputati al Parlamento, vengono considerati rispettivamente in licenza o in congedo, con perdita di ogni competenza, per tutto il periodo della legislatura.

Tale periodo è utile agli effetti dell'avanzamento.

In analoga posizione sono considerati, qualora ne facciano domanda, i predetti salariati eletti deputati provinciali o assessori comunali.

Tali licenze e congedi non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39 del testo unico ed agli articoli 95 e 97 del presente regolamento.

CAPO X.

Doveri dei salariati Norme disciplinari.

Art. 99.

Giuramento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili, all'atto della nomina, ottenuta sia per assunzione fra candidati esterni, che per passaggio di categoria, devono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio da cui dipendono, o dinanzi al funzionario a ciò delegato, ed in presenza di due testimoni.

Quando sia prescritto un periodo di prova, il giuramento deve essere prestato all'atto della conferma. La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò tutti gli obblighi del mio servizio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto nei riguardi del servizio e conformando la mia condotta, anche privata, al decoro inerente alla mia qualità di prestatore d'opera dello Stato.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni od a partiti, la cui attività non sia conciliabile coi doveri del mio servizio.

« Giuro di adempiere tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del giuramento prestato viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato dallo stabilimento od ufficio ed una copia ne viene consegnata al salariato.

Del giuramento è fatta menzione nella matricola e nel foglio matricolare e caratteristico.

Art. 100.

Obblighi di decenza, contegno in servizio, segreto di servizio.

I salariati devono presentarsi al lavoro in istato di normale attività, puliti e decentemente vestiti.

Essi devono rispetto e, durante il servizio, obbedienza al Direttore dello stabilimento od al Capo dell'ufficio ed al personale incaricato della loro direzione, sorveglianza ed amministrazione; devono serbare, in servizio, un contegno corretto, ed osservare, con tutti, non esclusi gli altri salariati, ed in particolar modo con gli estranei, il più assoluto segreto circa gl'impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

Art. 101.

Assiduità, diligenza, intervento al lavoro, giustificazione delle assenze, disciplina nel lavoro.

I salariati devono dar prova di assiduità e diligenza. L'intervento al lavoro è per essi un obbligo, dal quale non possono esimersi, salvo che ne siano impediti da cause di salute o di forza maggiore, o da eccezionali motivi, nei quali casi, se non abbiano già ottenuto regolare permesso, devono presentare le proprie giustificazioni, non più tardi del giorno successivo a quello dell'assenza.

Essi hanno l'obbligo di osservare le norme stabilite per l'accertamento del loro intervento al lavoro, per le rassegne generali o parziali che venissero eventualmente eseguite durante l'orario, e non possono opporsi alle visite mediche, a domicilio, in ospedale od in infermerie, disposte, sia in caso di assenze per malattia, sia per accertamenti sanitari ritenuti necessari dall'Amministrazione centrale o dalla Direzione.

Le assenze non giustificate e quelle per le quali le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide si considerano arbitrarie.

Gli operai non devono indugiare a por mano al lavoro, nè anticiparne la cessazione; non è loro consentito di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo e senza averne ottenuta autorizzazione; nè di occuparsi, durante i periodi di lavoro, di cose estranee al servizio.

Art. 102.

Esecuzione dei lavori e destinazioni di lavoro.

Nella esecuzione dei lavori, gli operai devono attenersi alle buone regole di arte ed alle istruzioni ricevute, ponendo ogni impegno per ottenere la più perfetta, sollecita ed economica produzione.

Essi non possono eseguire lavori che non siano stati ordinati, tanto meno se estranei alla produzione del proprio stabilimento e se eseguiti per conto proprio o di terzi.

Analoghi doveri hanno i salariati in genere, operai e incaricati, pei servizi loro affidati.

Il posto di lavoro deve essere tenuto ordinato e pulito.

E' vietato agli operai di introdursi o lavorare in officine o laboratori cui non siano addetti, se non per motivi di servizio, e dopo avutone ordine od autorizzazione; come pure è ad essi proibito, quando non lavorino a cottimo, di prestare aiuto ai cottimisti.

Ove ragioni di servizio lo esigano, le Direzioni degli stabilimenti hanno facoltà di impiegare gli operai in lavori affini a quelli della loro specialità di mestiere e di destinarli, temporaneamente o definitivamente, ad altra officina del medesimo o di altro stabilimento della stessa sede, oppure, quando si tratti di operai permanenti e di incaricati stabili, di trasferirli ad altre sedi.

Art. 103.

Obblighi di lavoro ed incarichi dei capi operai, sorveglianti e simili e dei capi squadra e capi gruppo.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza hanno l'obbligo di partecipare al lavoro manuale, quando ciò occorra per guida ed esempio, o per speciali necessità, e non sia di intralcio alle loro mansioni. Tale obbligo incombe, oltre che ad essi, anche ai capi incaricati, in caso di pericoli imminenti o gravi danni da evitare.

I capi squadra e capi gruppo devono dare la loro prestazione di lavoro promiscuamente con gli altri operai temporanei.

Tutto il personale salariato di sorveglianza di cui nel presente articolo è altresì obbligato, quando ne sia richiesto, alla tenuta di quaderni e registri ed alla compilazione dei documenti prescritti, relativi al personale ed al materiale, ed a far rapporto, senza indugio, ai superiori diretti delle infrazioni disciplinari dei dipendenti salariati, di qualsiasi inconveniente si verifichi e di quanto altro possa interessare il buon andamento dei lavori o del servizio, l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la sicurezza, pulizia ed igiene degli stabilimenti.

Art. 104.

Conservazione, impiego e ricognizioni del macchinario e degli utensili. Danneggiamenti al materiale ed agli immobili.

Gli operai sono responsabili della conservazione e del buon governo del macchinario, degli utensili, attrezzi, indumenti e di quanto altro ricevano in consegna, e devono restituire tutto, a lavoro ultimato o all'atto del licenziamento, in buono stato di uso e senza modificazioni che non siano state autorizzate dai superiori; essi sono tenuti a rispondere di qualsiasi alterazione o perdita, nonchè dei danni loro imputabili. Non possono adoperare, senza autorizzazione, neppure pei lavori che debbono eseguire, macchinari, utensili e materiali dello stabilimento, che non siano stati ad essi assegnati o posti regolarmente a loro disposizione.

L'amministrazione non risponde di qualsiasi inconveniente che possa derivare dall'uso arbitrario delle macchine o degli utensili di lavoro.

Nessun arnese, materiale od oggetto, ancorchè di tenue valore, può essere portato fuori degli stabilimenti, senza autorizzazione nelle forme prescritte.

Gli operai non possono opporsi alle eventuali ricognizioni degli arnesi od oggetti loro dati in consegna, nè alle visite e controvisite personali di cui al precedente art. 85, lett. c), od a quelle altre che sia ritenuto opportuno di eseguire, anche durante il lavoro.

Essi devono rispondere dei danneggiamenti agli infissi, ai vetri ed ai locali in genere, nonchè ai mobili e materiali degli stabilimenti o laboratori, ancorchè dipendenti da semplice incuria. Tali danni, dopo gli opportuni accertamenti, vengono addebitati ai responsabili, oppure complessivamente a tutto il personale operaio in servizio negli stessi locali, nel caso che non siano individuati i responsabili.

Art. 105.

Proibizioni e divieti.

Sono proibiti, nell'interno degli stabilimenti od uffici, i prestiti, le esazioni e collette non autorizzate, le lotterie, compre-vendite e sottoscrizioni e la distribuzione di avvisi o manifesti. E' del pari vietata la introduzione di cibarie e bevande, oltre quelle occorrenti per la refezione, di libri, giornali o altro che possa distrarre dal lavoro, di sostanze nocive, delle quali sia proibito lo smercio; e, infine, di fiammiferi, accenditori automatici, materie infiammabili od altre proibite.

E' vietato ai salariati di fumare nei locali degli stabilimenti, nonchè fare di questi ultimi recapito ordinario della propria corrispondenza.

La propaganda, le riunioni, gli assembramenti, i comizi nell'interno o dinanzi agli stabilimenti sono vietati, in modo assoluto, per qualsiasi motivo, anche se di semplice interesse di classe.

Art. 106.

Reclami ed esposti.

I reclami o gli esposti, in massima individuali, devono essere rivolti, in forma corretta, pel tramite del superiore immediato o di chi ne fa le veci, al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio.

I reclami od esposti, interessanti più salariati o aventi carattere generale, sempre pel tramite indicato, devono essere presentati per iscritto, e possono essere firmati, a nome di tutti gli interessati, anche da due o tre di essi. I reclami inerenti a questioni disciplinari devono essere sempre individuali.

Nessuno può ostacolare la presentazione o ritardare l'inoltro degli esposti e reclami, correttamente formulati e presentati per la prescritta via gerarchica.

Qualora i reclamanti non restino soddisfatti della risposta avuta, possono chiedere che il loro esposto sia inoltrato all'autorità gerarchica immediatamente superiore al Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, e successivamente all'Amministrazione centrale. La disposizione del presente comma non si applica ai reclami ed esposti in materia disciplinare, pei quali si osserva il disposto dei successivi articoli 133 e 134.

Art. 107.

Operaie puerpere o gestanti.

Le operaie puerpere devono astenersi dal lavoro per un mese dal giorno del parto o dal giorno dell'aborto, quando questo avvenga dopo il terzo mese di gravidanza. Può, eccezionalmente, consentirsi il loro intervento al lavoro, dopo almeno tre settimane, quando risulti da un certificato dell'ufficio sanitario comunale che ciò sia loro permesso dalle condizioni di salute.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono imporre che l'obbligo di astensione dal lavoro si applichi anche alle gestanti, nelle ultime due settimane di gravidanza, quando siano adottate provvidenze che assicurino, per quest'ultimo periodo, speciali trattamenti di assistenza.

Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute, debitamente accertati.

Art. 108.

Residenza.

I salariati devono risiedere nel comune dove ha sede lo stabilimento od ufficio da cui dipendono o in quello dove sono destinati a prestare l'opera propria. Può, per altro, essere consentita la residenza in comuni circostanti, previa autorizzazione del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, autorizzazione che non esime dall'esatta osservanza dell'orario prescritto.

I salariati devono dichiarare, per iscritto, alla Direzione la propria residenza precisa e gli eventuali successivi cambiamenti, anche se temporanei.

Art. 109.

Indumenti e distintivi di lavoro.

Quando sia prescritto dai singoli regolamenti, gli operai devono indossare gli indumenti di lavoro loro forniti dallo stabilimento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie di controllo o sorveglianza ed i cottimisti devono portare in modo visibile, i distintivi che per essi siano eventualmente stabiliti.

E' vietato di consentire ai capi squadra e capi gruppo l'uso di qualsiasi distintivo.

Art. 110.

Preavviso di licenziamento. Attestati di servizio.

In caso di licenziamento volontario, i salariati devono dare il prescritto preavviso.

I Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono autorizzati a rilasciare, su carta da bollo, ai salariati, o alle loro vedove ed agli orfani, che lo domandino indicandone il motivo, un attestato di servizio, dal quale risultino: mestieri o incarichi esercitati, il modo come furono adempiuti, la misura delle ultime competenze, la condotta serbata e, in caso di licenziamento, la motivazione relativa.

Per gli incaricati stabili, tali attestati di servizio sono rilasciati dall'Amministrazione centrale.

Art. 111.

Obblighi derivanti da speciali disposizioni. Rapporti circa eventuali reati. Tabelle dei doveri e delle norme disciplinari.

I salariati hanno l'obbligo di osservare tutte quelle ulteriori norme che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni o da speciali ordini interni di servizio, circa la esecuzione ed economia dei lavori, l'ordine, la disciplina e la morale, la pulizia, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti.

Chiunque abbia cognizione di reati commessi nell'ambito degli stabilimenti deve immediatamente riferirne ai propri superiori diretti.

Tutte le disposizioni relative ai doveri ed alla disciplina dei salariati devono essere affisse, mediante apposite tabelle, nell'interno degli stabilimenti.

Art. 112.

Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie e motivi di servizio.

Nei casi di gravi mancanze di carattere collettivo, può, per misura di ordine e disciplina, essere disposta la chiusura degli stabilimenti, per tempo indeterminato.

Analoga chiusura può essere ordinata per epidemie o motivi di servizio, nei quali ultimi casi viene stabilito dalla competente Amministrazione centrale, di concerto con quella delle finanze, il trattamento da farsi ai salariati durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 113.

Pubblicazione o comunicazione dei provvedimenti.

Le disposizioni concernenti gli operai devono formare oggetto di speciale avviso o di pubblicazione all'ordine del giorno, e vengono affisse all'albo interno degli stabilimenti, se riguardano singoli operai in servizio, presenti al lavoro, o se hanno per oggetto comunicazioni di carattere generale, relative agli stessi operai in servizio, ed all'albo esterno:

a) se riguardanti singoli operai in servizio, ma assenti, quali abbiano trascurato di dichiarare la propria residenza o si siano resi irreperibili in quella denunziata;

b) se riguardanti operai che abbiano cessato dal servizio; ciò sia per singole comunicazioni, nel caso di cui alla precedente lett. *a*), sia per comunicazioni di carattere generale.

In tutti gli altri casi, le singole comunicazioni vengono fatte a domicilio e, ove occorra, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Le disposizioni inerenti agli incaricati stabili sono pubblicate sui bollettini ufficiali delle competenti Amministrazioni centrali.

Le pubblicazioni e comunicazioni sopraindicate hanno valore di notificazione agli interessati, ad ogni effetto di legge.

Art. 114.

Parificazione dei salariati agli impiegati ed agenti subalterni dello Stato. Equiparazione ai militari per determinati trattamenti economici.

La tabella n. 7, allegata al presente regolamento, determina la parificazione dei salariati ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

Tale parificazione è stabilita, agli effetti disciplinari, per servizi e per gli incarichi eventualmente eseguiti in comune dalle suindicate categorie di personale, in una stessa destinazione, e, agli effetti economici, nei soli casi tassativamente previsti dal presente regolamento o da altre vigenti disposizioni.

Per l'applicazione (nei soli casi come sopra tassativamente previsti) di determinati trattamenti economici propri del personale militare, i salariati si considerano equiparati:

a) ai sottufficiali, ove la loro retribuzione mensile o paga giornaliera raggiunga o superi rispettivamente lire 396 o lire 13.20;

b) ai militari di truppa, ove la loro retribuzione mensile o paga giornaliera sia inferiore a quelle sopraindicate.

CAPO XI.

Incompatibilità. Cumulo di impieghi.

Art. 115.

Incompatibilità.

Con la qualità di operaio permanente e temporaneo e di incaricato stabile sono incompatibili, anche durante le licenze: gli impieghi privati; l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria, la prestazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (che può essere dato anche dal Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio); le cariche di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco, ed altre consimili, siano o non retribuite, in qualsiasi società costituita a scopo di lucro; e infine ogni altra occupazione o attività che, a giudizio del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dei salariati e col decoro dell'amministrazione, oppure che non si ritenga di consentire, per ragioni di opportunità.

I predetti salariati possono, previa autorizzazione esplicita del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, assumere cariche in società cooperative o di mutuo soccorso, costituite fra salariati, o adempiere all'incarico di perito, purchè l'adempimento di tali incarichi non ostacoli in alcun modo l'integrale osservanza dei loro doveri di salariati.

Il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei predetti salariati è responsabile dell'omessa denunzia di eventuali trasgressioni alle norme stabilite dal presente articolo, delle quali sia venuto a conoscenza; a loro volta, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono tenuti ad applicare, quando ne sia il caso, le conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 116.

Cumulo di impieghi e conseguenti riduzioni di competenze.

L'impiego di operaio permanente o temporaneo o di incaricato stabile non può cumularsi con altro, di qualsiasi natura, retribuito a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli istituti pubblici, dei corpi morali legalmente riconosciuti, e di qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

Nel caso di cumulo consentito dalla legge, qualora la somma delle competenze annesse ai due impieghi (escluse le indennità temporanee di caro viveri) ecceda lire 12,000 annue, si fa luogo, a favore dell'erario dello Stato, ad una riduzione della paga o retribuzione del salariato, corrispondente:

1° ad un terzo dell'eccedenza, qualora ciascuna delle predette due competenze, valutate ad anno, sia inferiore a lire 12,000;

2° ad un terzo della competenza annua minore (o di una qualsiasi di esse, se eguali), qualora una almeno ecceda le lire 12,000.

Art. 117.

Modalità per le riduzioni di competenze dipendenti da cumuli d'impieghi.

Agli effetti del precedente articolo 116:

a) l'ammontare annuo della paga o retribuzione del salariato si determina moltiplicando per 12 la retribuzione mensile degli incaricati, per 365 la paga giornaliera degli operai considerati all'art. 8 del testo unico, e per 300 la paga giornaliera degli altri operai;

b) la riduzione della retribuzione mensile o della paga giornaliera soprraindicate si effettua stabilendo preliminarmente il relativo ammontare annuo ridotto, e dividendo poi quest'ultimo per 12, o 365, o 300, rispettivamente.

CAPO XII.

Sanzioni disciplinari.

Art. 118.

Mancanze soggette a sanzioni disciplinari.

Costituiscono pei salariati mancanze soggette a sanzioni disciplinari le trasgressioni commesse, anche per semplice negligenza, alle norme ed ai doveri stabiliti del testo unico, dal presente regolamento, dai regolamenti delle singole amministrazioni e dagli ordini interni di servizio degli stabilimenti od uffici, circa la esecuzione ed economia dei lavori o l'adempimento degli incarichi affidati, e circa l'ordine, la disciplina e la morale, nonchè la pulizia, igiene e sicurezza degli stabilimenti.

Art. 119.

Gravità e recidività delle mancanze.

Agli effetti dell'art. 44 del testo unico, si considerano, per gli operai, mancanze non gravi: i ritardi e le assenze arbitrarie di cui al primo comma dei seguenti articoli 120 e 121; l'inosservanza della prescritta via gerarchica nella presentazione di domande e reclami; l'aver sollecitate raccomandazioni; le disubbidienze e le trasgressioni di lieve entità; le mancanze, in genere, non aventi carattere di recidività, causate da disattenzioni, trascuratezza non abituale e imponderazione, dalle quali non siano derivati danni di rilievo, o che possano ritenersi attenuate dai buoni precedenti degli operai punibili o da altre eque considerazioni.

Agli effetti degli articoli 45 e 46 del predetto testo unico:

a) il carattere di gravità delle mancanze, oltre che dalla natura ed entità delle mancanze stesse, si desume anche dall'eventuale concorso di particolari elementi, quali la concomitanza con altre trasgressioni, la malizia, la simulazione, il dolo, il difetto di rettitudine, la immoralità, il pubblico scandalo, l'eccitamento al mal fare, la non lieve entità del danno arrecato allo Stato od ai terzi, e simili;

b) il carattere di recidività è costituito dall'incorrere nuovamente, per ostinatezza od incorreggibilità, od anche per semplice incuria o negligenza, in una mancanza, purchè questa sia stata oggetto di precedente sanzione disciplinare, nei riguardi dello stesso operaio.

Art. 120.

Ritardi all'entrata e relative sanzioni disciplinari.

Agli operai che si presentano al lavoro con ritardo non eccedente i quindici minuti, oltre alle eventuali detrazioni, dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, previste al precedente art. 87, è inflitta la multa di un ottavo della paga stessa pel primo ritardo e di due ottavi per ogni ritardo successivo in ciascuna quindicina.

In caso di frequenti recidive, i predetti operai vengono sospesi.

Infine, se abitualmente ritardatari, essi possono essere espulsi.

Art. 121.

Assenze arbitrarie e relative sanzioni disciplinari.

Per le assenze arbitrarie, fino a tre giorni consecutivi, si applica almeno la multa.

Ove tali assenze durino più di tre giorni consecutivi o, saltuariamente, si verifichino per più di sei giorni in un semestre od in più breve periodo di tempo, viene inflitta almeno la sospensione.

Infine, se le assenze arbitrarie si prolunghino oltre venti giorni consecutivi, o si verifichino, saltuariamente, per più di trenta giorni in un semestre o quaranta in un anno, od in più brevi periodi di tempo, può applicarsi il licenziamento di autorità, di cui all'art. 145 del presente regolamento.

Indipendentemente da tali sanzioni disciplinari, si applica la detrazione dalla paga a giornata o dalla retribuzione a cottimo, di una quota corrispondente all'intero periodo dell'assenza arbitraria.

Sono considerati assenti arbitrariamente gli operai che non intervengano al lavoro senza darne giustificazione, o adducendo giustificazioni che non siano riconosciute valide, compresi quelli che non riprendano servizio al termine di un permesso di uscita o della licenza, o della proroga eventualmente concessa, e quelli che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata, o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi. Sono altresì considerati assenti arbitrariamente gli operai ritardatari, i quali non siano ammessi a lavorare, o dei quali sia disposta l'uscita per recidività nei ritardi, a norma del precedente art. 87, ultimo comma; quelli che si allontanino dagli stabilimenti od uffici, senza averne ottenuta autorizzazione; quelli che si licenzino volontariamente, senza dare il prescritto preavviso, e, infine, gli assenti per infermità, dichiarati guariti, in base ad accertamenti sanitari di ufficio, i quali non riprendano servizio. Non vengono considerati come periodi di assenza arbitraria quelli di privazione della libertà personale dipendenti da provvedimenti di polizia o da atti e sentenze dell'autorità giudiziaria.

La simulazione di malattie o di infortuni, costituisce un'aggravante delle assenze arbitrarie, punibile almeno colla sospensione, e che può importare il licenziamento di autorità anche per assenza di durata inferiore a quella prevista al comma terzo del presente articolo.

Art. 122.

Multa.

Danno luogo all'applicazione della multa le mancanze non rivestenti carattere di gravità, considerate all'art. 44 del testo unico, e più particolarmente definite al primo comma dell'art. 119 del presente regolamento.

Quando le mancanze punibili con la multa rivestano carattere di gravità o di recidività, è applicabile la sospensione.

Art. 123.

Sospensione.

Devono essere puniti almeno con la sospensione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportate condanne per qualsiasi reato, non compreso fra quelli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, se da essi compiuto in danno della propria amministrazione.

Deve anche applicarsi almeno la sospensione:

a) pei ritardi e le assenze arbitrarie di cui al secondo comma dei precedenti articoli 120 e 121;

b) per le seguenti mancanze: svogliatezza abituale; grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri; riprovevole condotta; difetto di rettitudine; turpiloquio od atti sconvenienti; insulti, minacce e vie di fatto verso altri salariati, nell'interno degli stabilimenti; guasti o danni arrecati, per negligenza, a materiali, prodotti o fabbricati dell'ammi-

nistrazione; abuso di fiducia o di autorità; tolleranza di abusi e di irregolarità di servizio; inosservanza del segreto prescritto dal precedente articolo 100; esercizio dell'usura nell'interno degli stabilimenti, anche per conto di altri; contrazione di debiti con salariati dipendenti; rifiuto di lavorare a giornata, od a cottimo, od in ore straordinarie, o in mestieri affini, o presso altre officine; aver prestato aiuto ai cottimisti od aver sollecitato o tollerato tale aiuto; aver tentato di sottrarsi, od essersi opposti a visite mediche, a visite personali od a ricognizioni di materiale; esecuzione, negli stabilimenti, di lavori per conto proprio o di estranei; trasgressione ai divieti di cui al primo comma del precedente art. 115, esclusa l'accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione (mancanza che è punibile con l'espulsione); insubordinazioni; partecipazioni a disordini; manifestazioni collettive, dirette ad esercitare pressione sui superiori o a diminuirne l'autorità; denigrazione o critica sleale od acrimoniosa dell'amministrazione e dei superiori, oppure screditante il prestigio dello Stato, fatta verbalmente, o mediante pubblicazioni, o con la presentazione od approvazione di ordini del giorno, o semplice apposizione di firma, in qualsiasi veste, ai medesimi; per le qualifiche e mancanze di cui alle lett. *a*), *b*), *c*) e *d*) del seguente art. 124, quando esse non diano luogo all'espulsione.

Ove le mancanze indicate alle lett. *a*) e *b*) del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità o di recidività, possono applicarsi l'espulsione o il licenziamento di autorità, a norma rispettivamente dei successivi articoli 124 e 145.

Art. 124.

Espulsione.

Sono puniti con l'espulsione i salariati che, con sentenza passata in giudicato, abbiano riportata alcuna delle condanne di cui alla lett. *a*) del precedente art. 16, o qualsiasi condanna che importi di diritto o disponga la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno, se il reato pel quale la condanna fu pronunziata sia stato compiuto in danno della propria amministrazione.

I salariati possono essere puniti con l'espulsione, anche pei seguenti motivi:

a) per le qualifiche sfavorevoli che abbiano riportato nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 65;

b) pei ritardi abituali di cui al terzo comma del precedente art. 120;

c) per flagrante trafugamento o tentato trafugamento, amministrativamente accertati, di materiali o prodotti degli stabilimenti od uffici, senza attendere l'esito del giudizio penale;

d) per le seguenti altre mancanze: neghittosità incorreggibile; trasgressioni o conniventi tolleranze che abbiano resi possibili, o soltanto facilitati, furti, appropriazioni indebite di somme, materiali o prodotti dell'amministrazione, od altri reati puniti con l'espulsione, a mente del primo comma del presente articolo, o pei quali sia stato applicato, a norma del seguente art. 139, primo e secondo comma, il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale; accettazione di compensi o partecipazione a benefici, ottenuti o sperati, in dipendenza dei propri incarichi; partecipazione, anche indiretta, a forniture od acquisti di materiali degli stabilimenti; assunzione di rappresentanze di ditte aventi rapporti con l'amministrazione; contravvenzioni qualificate per contrabbando, o assimilate; mancanze contro l'onore o dimostranti difetto di rettitudine; condotta immorale o che abbia occasionato pubblico scandalo; esibizione di documenti falsi; contravvenzione all'obbligo di cui al precedente art. 33, lettera *a*); accettazione di lavoro presso ditte private, senza consenso dell'amministrazione, o persistenza nel trasgredire, non ostante la sospensione subita, agli altri divieti di cui al primo comma del precedente art. 115; guasti o danni dolosamente arrecati a materiali, prodotti o fabbricati dell'amministrazione; vie di fatto contro i superiori, anche fuori degli stabilimenti; manifesto eccitamento a disordini od a mancanze collettive, punibili con la sospensione; offese alla persona del Re, alla Reale famiglia o al Parlamento; condotta notoriamente informata a principi antipatriottici o sovversivi; cessazione o abbandono arbitrari del lavoro, astensione arbitraria dal medesimo, o prestazione di opera resa in modo da interrompere o perturbare il regolare funzionamento del servizio, se determinati da concerti collettivi;

e) per qualsiasi mancanza considerata al precedente articolo 123, la quale rivesta carattere di particolare gravità o di recidività.

Art. 125.

Sospensione o revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo.

La sospensione e la revoca dalle funzioni, di cui all'art. 47 del testo unico, sono applicate ai permanenti con qualifiche di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili o di operaie di controllo o sorveglianza:

a) che, per insufficiente capacità professionale o per difetto di energia ed autorità, diano prova di inettitudine all'esercizio delle loro funzioni;

b) che vengano puniti con la sospensione dal servizio.

Nel caso di cui alla lettera *a*), si applica la revoca dalle funzioni, a meno che sia da effettuarsi il licenziamento per insufficiente attitudine al servizio, giusta il successivo articolo 147; nel caso di cui alla lettera *b*), la revoca può essere applicata qualora la sospensione superi trenta giorni, o si verifichino più sospensioni per un eguale complessivo periodo di tempo, o, infine, quando le sospensioni, anche di minore durata, vengano inflitte: per grave insubordinazione; per partecipazione a disordini di qualsiasi genere; per abuso di autorità; per grave e ripetuta trascuranza dei propri doveri o per tolleranza di abusi, irregolarità di servizio e atti di indisciplina, imputabili ai dipendenti operai; e, in genere, per qualsiasi mancanza relativa alla condotta, disciplina o moralità, che sia incompatibile con l'ulteriore esercizio delle funzioni affidate ai predetti salariati di sorveglianza o di controllo; salvo, in ogni caso, per le mancanze gravissime, l'eventuale applicazione dell'espulsione, a norma del precedente art. 124.

La revoca dalle funzioni si effettua con le modalità di cui al precedente art. 44.

Art. 126.

Eventuali varianti alle norme d'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tabelle delle sanzioni disciplinari.

Le singole amministrazioni possono stabilire nei propri regolamenti, circa i dipendenti salariati, una più severa graduazione delle sanzioni disciplinari, per taluna delle mancanze indicate nei precedenti articoli 120 a 124, o l'applicazione delle sanzioni medesime, per mancanze ivi non previste, ove ciò sia richiesto dalla natura speciale delle lavorazioni e dei dipendenti servizi.

Le disposizioni relative alle sanzioni disciplinari devono essere riprodotte in apposite tabelle, da tenere esposte nelle officine, nei laboratori e negli uffici dove prestano servizio i salariati.

Art. 127.

Sanzioni disciplinari a carico di salariati imputati di reati o condannati.

Le norme per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari ai salariati imputati di reati o condannati sono stabilite dal successivo art. 139.

Tali norme non escludono la possibilità di applicare, anche prima dell'esito del giudizio penale, l'espulsione, nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 124, od il licenziamento, nei vari casi previsti dal presente regolamento.

Art. 128.

Facoltà di attenuare le sanzioni disciplinari da applicarsi.

E' nel potere discrezionale dell'autorità chiamata ad infliggere una punizione, o delle autorità superiori, di applicarne una meno grave, quando particolari considerazioni o una graduazione diversa delle singole responsabilità lo consiglino. Questa disposizione non è, però, applicabile alle sospensioni od espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124.

Nei casi di mancanze di carattere collettivo, punibili con l'espulsione, può tale sanzione disciplinare essere convertita in quella della sospensione, per gli operai che abbiano buoni precedenti e che, in modo indubbio, non figurino fra i sobillatori, gli incitatori ed i maggiori responsabili di disordini.

Il precedente comma non è applicabile al personale salariato di sorveglianza o di controllo.

Art. 129.

Autorità competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Le multe e sospensioni, in genere, sono inflitte dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, eccettuate le sospensioni di durata superiore a 15 giorni per gli operai permanenti, nei casi in cui i regolamenti speciali ne riservino l'applicazione all'Amministrazione centrale od alla commissione di cui al comma seguente.

L'espulsione degli operai permanenti e le revoche dalle funzioni, vengono inflitte dall'Amministrazione centrale, su proposta motivata di apposita commissione costituita presso gli stabilimenti od uffici, funzionante con le norme stabilite dai predetti regolamenti, e della quale deve far parte lo stesso Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, in qualità di presidente, qualora non la presieda una autorità superiore.

Per l'espulsione degli operai temporanei si seguono le norme dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 130.

Allontanamento dal servizio durante i procedimenti disciplinari. Eventuali sussidi alimentari ai salariati allontanati.

In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione centrale, quando prescritte, e, in genere, in attesa dell'espletamento del procedimento disciplinare, gli operai punibili possono essere provvisoriamente allontanati dal servizio, quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile, nell'interesse dell'ordine o della disciplina.

Gli allontanamenti di cui sopra non hanno carattere punitivo, epperò differiscono dalla sospensione dal servizio, pur potendo essere convertiti, parzialmente o totalmente, in tale punizione, od in altra, a norma dei seguenti commi.

A procedimento disciplinare espletato, ove sia applicabile l'espulsione, essa ha effetto dalla data stessa in cui il salariato venne allontanato dal servizio, oppure senza ulteriore dilazione, appena deliberata, nel caso che, durante il procedimento, gli sia stato consentito di continuare a prestar servizio.

In caso di sospensione, sia dal servizio che dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, si tiene conto, agli effetti della ripresa del servizio o delle funzioni, del periodo eventualmente scontato per l'allontanamento subito.

Analogamente si procede nei casi di revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, se vi fu allontanamento dal servizio.

Ove, invece, il salariato non abbia cessato dal prestare servizio o dall'esplicare le funzioni di sorveglianza o di controllo, la punizione, quale che sia, gli viene applicata appena deliberata.

Qualora ai salariati allontanati dal servizio non venga inflitta alcuna punizione, o qualora la punizione applicata importi una perdita di competenze minore di quella derivata dal predetto allontanamento, viene loro concesso, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, un sussidio alimentare, pari rispettivamente all'importo delle competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro-viveri) perdute durante il periodo di allontanamento, oppure allo stesso importo diminuito della perdita di competenze derivante dalla punizione.

Art. 131.

Contestazione degli addebiti, giustificazioni ed accertamenti.

Le punizioni superiori alla multa sono inflitte previa contestazione degli addebiti agli interessati, i quali possono presentare le loro giustificazioni verbalmente o per iscritto.

La contestazione è fatta ai salariati presenti, verbalmente, quando si ritenga applicabile la sospensione fino a 15 giorni, e, per le punizioni più gravi, mediante comunicazione scritta, da farsi in modo che risulti la data della comunicazione stessa, salvo il caso previsto al penultimo comma del presente articolo; agli assenti sempre mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, oppure, nei casi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 113, con affissione all'albo esterno dello stabilimento.

Nel caso di contestazione verbale, le giustificazioni devono essere presentate entro lo stesso giorno; negli altri casi, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione o pubblicazione della contestazione.

Le giustificazioni scritte eventualmente presentate, od un riassunto di quelle rese verbalmente, oppure un'attestazione di ufficio, accertante la mancanza di risposta alle contestazioni fatte, vengono allegate al rapporto ed alla proposta di punizione.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei casi di sospensione od espulsione previsti rispettivamente al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124, e nei casi, in genere, di assenza per espiazione di pena.

Nei casi di cui alla lettera *c*) del precedente art. 124, la contestazione è fatta verbalmente e le giustificazioni devono essere presentate immediatamente.

L'amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di procedere agli accertamenti che ritenga necessari, di sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli eventualmente designati dall'incolpato, e di avvalersi, ove occorra,

della cooperazione delle autorità politiche, di polizia e della guardia di finanza.

Art. 132.

Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari, con la relativa motivazione, vengono pubblicate o comunicate all'interessato, con le norme stabilite dal precedente art. 113.

Quelle superiori alla multa, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, vengono, altresì, inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e le punizioni più gravi della sospensione per cinque giorni vengono annotate anche sulle matricole o sui ruoli.

Art. 133.

Ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

Contro le sospensioni superiori a quindici giorni e le punizioni più gravi, applicate agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, e contro quella dell'espulsione, applicata agli operai temporanei, allorquando essi, per cause indipendenti dalla loro volontà non abbiano avuto modo di presentare, nel termine stabilito, le proprie giustificazioni, è ammesso, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione o comunicazione della punizione, ricorso all'autorità immediatamente superiore a quella che la inflisse, oppure all'Amministrazione centrale, nei casi di sanzioni disciplinari da essa disposte od approvate, o quando sia prescritto dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Entro lo stesso termine, è ammesso il ricorso all'Amministrazione centrale, da parte degli operai temporanei che siano stati espulsi (anche se essi ebbero modo di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni) nei casi in cui l'espulsione non sia stata inflitta dall'Amministrazione centrale.

Tali ricorsi devono essere presentati per la prescritta via gerarchica, ed essere trasmessi, senza indugio, all'autorità cui sono rivolti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, i quali devono esprimere il proprio parere ed allegarvi le documentazioni relative.

In caso di accoglimento dei ricorsi, le punizioni inflitte sono revocate o ridotte.

Le decisioni, che sono definitive, devono essere motivate, e vengono comunicate agli interessati, con le norme stabilite dal precedente art. 113, ed inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e sulle matricole o sui ruoli, nel caso di revoca o riduzione della punizione.

Il presente articolo non è applicabile alle sospensioni ed espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124 e nel caso di cui alla lettera *c*) di quest'ultimo articolo.

Art. 134.

Applicazione, aggravamento, riduzione o revocazione di sanzioni disciplinari, per fatti nuovi.

Ove, nel periodo di sessanta giorni dall'espletamento di un procedimento disciplinare a carico di operai permanenti o di incaricati stabili, emergano fatti nuovi o prove, da cui risulti, in modo evidente, che la mancanza addebitata non sia stata commessa o sia imputabile ad altri, oppure che la punizione inflitta sia stata troppo severa o troppo lieve, in relazione alla mancanza, o, infine, che debba applicarsi una sanzione disciplinare, se non ne fu applicata alcuna, può l'Amministrazione centrale, secondo i casi, revocare, ridurre o aggravare la punizione inflitta, oppure infliggere quella adeguata alla mancanza commessa ai salariati non puniti; e ciò, tanto su proposta di ufficio, quanto su richiesta dell'interessato, o della sua vedova, o degli orfani minorenni.

La disposizione di cui sopra è applicabile:

a) soltanto se la punizione inflitta o da infliggere sia stata o sia più grave della sospensione per quindici giorni e, quando venga applicata a richiesta della vedova o degli orfani minorenni, soltanto se la sanzione inflitta sia stata l'espulsione o la revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo;

b) purchè la commissione prevista al precedente articolo 129 riconosca la opportunità o necessità del riesame.

Quando il riesame abbia luogo su richiesta della parte, la punizione precedentemente inflitta non può essere aggravata.

Le disposizioni dei precedenti commi non sono applicabili alle sospensioni ed espulsioni di cui al primo comma dei precedenti articoli 123 e 124.

L'Amministrazione centrale ha, inoltre, facoltà di infliggere punizioni, o di revocare, ridurre od aggravare quelle già inflitte, in seguito ad ispezioni od a speciali inchieste; però la facoltà di riformare le punizioni non può essere esercitata oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui esse furono inflitte.

Agli effetti dei primi due commi del presente articolo, i posti degli operai permanenti e incaricati stabili che vengano espulsi pei motivi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del predetto articolo 124, salvo il caso di decesso degli espulsi, devono essere lasciati scoperti almeno sessanta giorni, o, in caso di riesame, fino alle decisioni dell'Amministrazione centrale.

Per i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo valgono le norme di cui al penultimo comma del precedente art. 133.

Art. 135.

Effetti delle sanzioni disciplinari. Eventuale trasferimento dei salariati puniti.

Le sanzioni disciplinari inflitte ai salariati importano gli effetti previsti all'art. 46 del testo unico ed agli articoli 16, lett. *d*), 76, lett. *c*), e 78 del presente regolamento.

I capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, sospesi dalle funzioni, vengono impiegati in incarichi o servizi individuali, non implicanti mansioni di sorveglianza e controllo, e perdono, inoltre, il soprassoldo di cui al successivo art 230, lett. *g*).

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili sottoposti a procedimenti disciplinari, quale che ne sia l'esito, possono, dall'Amministrazione centrale competente, essere trasferiti ad altro stabilimento od ufficio, ove ragioni di disciplina, di ordine, di incompatibilità o di opportunità lo consiglino.

Art. 136.

Sussidi alimentari nei casi di revoca o riduzione delle sanzioni disciplinari.

Nel caso che, in applicazione dei precedenti articoli 133 e 134, una punizione venga revocata o ridotta, è concesso al salariato interessato od alla sua famiglia, secondo i casi, un sussidio alimentare, pari alle competenze perdute, per paga a giornata o retribuzione, secondochè si tratti di operai od incaricati, e per indennità di caro viveri, durante l'intera punizione od in corrispondenza al periodo di riduzione della medesima.

Art. 137.

Sanzioni disciplinari per gli incaricati.

Le norme relative alle sanzioni disciplinari, stabilite per gli operai o pei salariati in genere, dal presente capo XII, si applicano agli incaricati stabili, con le varianti che verranno per essi disposte dai regolamenti delle singole amministrazioni. Ai capi incaricati stabili, in luogo della revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo, considerata per il personale operaio permanente al precedente art. 125, si applica quella stabilita all'art. 46. Non è ad essi applicabile la sospensione dalle funzioni di cui al citato art. 125.

I predetti regolamenti determineranno anche, occorrendo, le sanzioni disciplinari per gli incaricati provvisori e le relative modalità di applicazione.

CAPO XIII.

Procedimenti penali e condanne.

Art. 138.

Allontanamento dal servizio e procedimento disciplinare per i salariati imputati di reati o condannati.

I salariati a carico dei quali sia stato spiccato mandato di cattura e quelli che siano condannati a pena restrittiva della libertà personale vengono, senz'altro, allontanati dal servizio; ove contro i salariati sottoposti a procedimento penale non sia stato emesso mandato di cattura, l'allontanamento può essere disposto quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile nell'interesse del servizio e della disciplina.

I salariati a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale per delitto, non appena l'amministrazione venga a conoscenza della ordinanza o sentenza definitiva emessa a loro riguardo, qualora non siano stati già espulsi o licenziati o non debbano esserlo per tassative disposizioni del presente regolamento, vengono sottoposti a procedimento disciplinare, allo scopo di accertare se possano o non essere mantenuti in servizio, e se siano passibili di punizioni.

Tali ordinanze o sentenze, delle quali deve essere richiesta copia all'autorità giudiziaria con ogni possibile sollecitudine, non impongono, per sè stesse, comunque siano motivate, l'applicazione di provvedimenti amministrativi, se non nei casi tassativamente previsti al primo e terzo comma del successivo art. 139; in ogni altro caso, i salariati, anche se prosciolti od assolti, possono essere soggetti a sanzioni disciplinari, a norma degli altri commi dello stesso art. 139.

Art. 139.

Sanzioni disciplinari pei salariati imputati di reati o condannati. Effetti nell'avanzamento.

I salariati di cui al precedente articolo non possono, in nessun caso, essere mantenuti in servizio, qualora abbiano riportata, con sentenza, passata in giudicato, ancorchè amnistiati, alcuna delle condanne di cui al precedente art. 16, lett. *a*), o qualsiasi condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici per più di un anno. Se il reato pel quale fu pronunziata la condanna sia stato compiuto in danno dell'amministrazione dalla quale i salariati dipendono, costituendo esso una gravissima mancanza disciplinare, si applica senz'altro, l'espulsione, a mente del primo comma del precedente articolo 124; in caso diverso, si fa luogo senz'altro al licenziamento di cui al secondo comma del successivo articolo 143.

Nei casi di assoluzione o dichiarazione di non farsi luogo a procedere pei reati sopraindicati, per non provata reità, insufficienza di indizi od altri motivi, o per difetto o desistenza di istanza privata, o per amnistia intervenuta prima dell'espletamento del procedimento penale, possono applicarsi egualmente, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni centrali, e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, l'espulsione quando risulti commessa alcuna delle mancanze di cui alle lett. *c*), *d*) o *e*) dell'art. 124; oppure il licenziamento, a norma del secondo comma del successivo art. 143.

Ove la condanna sia stata inflitta per un reato che non figuri fra quelli di cui al precitato art. 16, lett. *a*), ma che sia stato compiuto a danno della propria amministrazione, costituendo esso, in ogni caso, una grave mancanza disciplinare, deve infliggersi almeno la sospensione, a norma del primo comma del precedente art. 123, salvo che sia applicabile l'espulsione, o, eventualmente, il licenziamento.

In ogni altro caso di condanna, proscioglimento o assoluzione, diversi da quelli sopraindicati, si determina, in base alle risultanze del procedimento prescritto dal secondo comma del precedente articolo 138, se il salariato ivi considerato sia passibile di sanzioni disciplinari, ai termini degli articoli 122 a 126, e, all'occorrenza, si fa luogo alla relativa applicazione, con le norme stabilite dai commi terzo a sesto dell'articolo 130.

Nei casi di condanna implicante la interdizione dai pubblici uffici fino ad un anno, e, in genere, in qualsiasi caso di condanna restrittiva della libertà personale, i salariati che l'abbiano riportata e che non siano da espellere per punizione, o da licenziare in seguito all'esito del giudizio penale, devono essere allontanati dal servizio e rimanere in tale posizione, finchè non abbiano espiata la pena carceraria e quella dell'interdizione, o scontata la sospensione dal lavoro loro eventualmente inflitta, tenuto conto di quanto stabilisce il quarto comma del citato art. 130.

L'allontanamento dal servizio, la ripresa del servizio, i proscioglimenti, le assoluzioni e le condanne vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici, nonchè sulle matricole o sui ruoli.

Per l'avanzamento dei salariati che, allontanati dal servizio, siano autorizzati a riprenderlo a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai primi quattro commi del precedente art. 75.

Art. 140.

Sussidi alimentari alle famiglie dei salariati allontanati dal servizio per cause penali.

Alla moglie ed ai figli minorenni dei salariati, colpiti da mandato di cattura o allontanati dal servizio per rinvio a giudizio o per espiazione di pena, è concesso un sussidio alimentare, non superiore alla metà della paga a giornata o della retribuzione, escluse le indennità di caro viveri. Tale sussidio viene corrisposto per non più di:

a) novanta giorni lavorativi, per gli operai permanenti;

b) tre mensilità, per gli incaricati stabili;

c) trenta giornate lavorative, per gli operai temporanei.

In casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, tale sussidio alimentare può essere concesso per un ulteriore periodo di tempo, non eccedente, però, i periodi suindicati.

Per le famiglie degli operai considerati all'art. 8 del testo unico, il suaccennato sussidio alimentare è corrisposto anche nei giorni festivi.

Salvo quanto è stabilito dal successivo art. 141, non è applicabile ai salariati di cui nel presente articolo l'ultimo comma del precedente art. 130.

Art. 141.

Sussidi alimentari ai salariati allontanati dal servizio per reati interessanti l'amministrazione.

Ai salariati allontanati dal servizio, perchè imputati di reati, nei quali l'amministrazione sia interessata come parte lesa, e che, in seguito al procedimento disciplinare siano autorizzati a riprendere servizio, anche se puniti, è concesso un sussidio alimentare, pari alla eventuale differenza tra le competenze (paga a giornata o retribuzione e indennità di caro viveri) che avrebbero riscosse durante l'intero periodo di allontanamento e quelle che devono perdere in conseguenza della punizione loro eventualmente inflitta.

Da tale sussidio è dedotto l'importo di quelli che siano stati corrisposti alle loro famiglie, a norma del precedente art. 140.

CAPO XIV.

Licenziamenti.

Art. 142.

Licenziamenti volontari o per servizio militare.

I salariati che si licenziano volontariamente, se danno il preavviso prescritto dall'art. 61 del testo unico, vengono subito soddisfatti dei loro averi; ove, invece, si assentino senza ottemperare a tale obbligo, non possono riscuotere le proprie competenze che alla data dei pagamenti periodici ordinari.

Le stesse norme si applicano ai salariati che si licenzino per servizio militare, secondochè diano o non diano l'immediato avviso, prescritto dall'art. 62 del predetto testo unico.

Ai salariati di cui al primo comma del presente articolo, qualora si allontanino senza dare il prescritto preavviso, è, inoltre, applicabile il licenziamento per assenze arbitrarie, di cui al successivo art. 145.

I salariati chiamati alle armi per obblighi di leva o per volontario arruolamento sono licenziati dallo stesso giorno in cui cessano di prestare servizio; quelli richiamati, i quali sono considerati in licenza o congedo nei primi novanta giorni, a norma del precedente art. 98, al novantunesimo giorno, ove il richiamo alle armi si prolunghi, vengono licenziati per servizio militare, in base al presente articolo, se operai permanenti e incaricati stabili, o per prolungate assenze giustificate, giusta il successivo art. 146, se operai temporanei o incaricati provvisori.

Salvo il caso di decesso, i posti degli operai permanenti o degli incaricati stabili chiamati alle armi per obblighi di leva o richiamati devono essere lasciati scoperti fino a sessanta giorni dalla data del congedo, agli effetti del successivo articolo 153. Nel frattempo, ove occorra, i predetti salariati possono essere provvisoriamente sostituiti, secondo i casi, con operai temporanei o giornalieri, oppure con incaricati provvisori.

Art. 143.

Licenziamenti per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito del giudizio medesimo.

Si fa luogo al licenziamento di salariati imputati di reati, senza attendere l'esito definitivo del relativo giudizio penale, nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 124 ed al primo comma dell'art. 63 del testo unico, nonchè negli analoghi casi che vengano preveduti dai regolamenti delle singole amministrazioni, nei riguardi degli incaricati provvisori. Vi provvedono i competenti Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici.

I casi nei quali debba o possa procedersi al licenziamento di salariati in seguito all'esito di giudizi penali sono rispettivamente indicati al primo e secondo comma del precedente art. 139. Tali licenziamenti vengono deliberati, in base alle ordinanze o sentenze definitive, senza contestazioni o richiesta di giustificazioni, dalle Amministrazioni centrali, per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, nonchè, ove previsto dai predetti regolamenti, per gli operai temporanei, e dai Direttori degli stabilimenti e Capi degli uffici, per gli altri salariati. I licenziamenti decorrono dalla data stessa dell'allontanamento dal servizio, oppure vengono effettuati, senza indugio, appena l'amministrazione venga a conoscenza delle relative sentenze, qualora tale allontanamento non sia stato disposto.

I licenziamenti per rinvio o in seguito ad esito di giudizio penale, considerati nel presente articolo, si effettuano senza alcun preavviso.

Art. 144.

Licenziamenti per diminuzione di lavoro, o per soppressione o riduzione di servizi.

I licenziamenti di autorità di salariati, per diminuzione di lavoro o per soppressione o riduzione di servizi, si effettuano cominciando dagli operai temporanei ed incaricati provvisori, anche prima della scadenza dei contratti di lavoro, e passando poi, ove ne sia il caso, rispettivamente, agli operai permanenti ed incaricati stabili. Però il licenziamento degli operai permanenti e incaricati stabili deve, in ogni modo, effettuarsi, qualora, in conseguenza della soppressione o riduzione dei servizi, venga anche ridotto, in qualche gruppo, il numero massimo dei posti stabilito dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, e risulti nei gruppi medesimi eccedenza di personale, a meno che vi sia modo, per disponibilità di posti in gruppi inferiori, di sistemarvi utilmente, col suo consenso, il predetto personale eccedente, a norma dei precedenti articoli 43, 44 e 46. Tale sistemazione, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e pei capi incaricati del gruppo III implica la revoca dalle loro funzioni a mente dei predetti articoli 44 e 46.

I Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici provvedono, senz'altro, al licenziamento degli operai temporanei e incaricati provvisori, salvo le eccezioni eventualmente previste dai singoli regolamenti, e, per gli altri salariati, formulano proposte alle rispettive Amministrazioni centrali, cui spetta di decidere.

La determinazione dei salariati da licenziarsi a norma del presente articolo è regolata dalle esigenze dei servizi e dei lavori, curando, però, che nel personale mantenuto in servizio restino osservate le disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra.

Fra gli operai permanenti di un medesimo mestiere e gli incaricati stabili di uno stesso gruppo, che diano buon rendimento di lavoro, prestino lodevole servizio e serbino buona condotta, i licenziamenti di cui sopra vengono effettuati prima fra coloro che abbiano già diritto a pensione, in ordine diretto del numero di anni di servizio utile, e successivamente, fra gli altri, in ordine inverso alla durata dei servizi prestati, utili a pensione.

I licenziamenti di cui nel presente articolo hanno effetto dalla scadenza del periodo di preavviso, di cui al secondo comma dell'art. 64 del testo unico.

Art. 145.

Licenziamenti per assenze arbitrarie.
Eventuale revoca dei licenziamenti medesimi.

Il licenziamento di autorità per assenze arbitrarie si applica nei casi previsti ai precedenti articoli 121, terzo e quarto comma, e 142, terzo comma. Vi provvede l'Amministrazione centrale, per gli operai permanenti e incaricati stabili, e, ove sia stabilito dai singoli regolamenti, anche per gli operai temporanei, previo invito agli interessati a presentare le proprie giustificazioni, entro un congruo termine, ove già essi non lo abbiano fatto; vi provvedono i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici competenti, per gli altri salariati, senza che occorra alcun preavviso o diffida, e senza l'obbligo di contestazioni o di richiesta di giustificazioni.

I salariati imputati di reati, ai quali non siano applicabili nè l'espulsione, nè il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale, previsti ai precedenti articoli 124 e 143, anche se assolti, possono essere licenziati per assenze arbitrarie, qualora si siano verificate nei loro riguardi le condizioni di cui al terzo comma del precitato art. 121.

I licenziamenti per assenze arbitrarie hanno effetto dal momento in cui vengono deliberati, e l'eventuale ripresa del servizio non arresta il corso del provvedimento iniziato.

I licenziamenti medesimi non possono essere revocati che dall'Amministrazione centrale, e solo quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che entro un mese dalla data del licenziamento, da accertamenti di ufficio, risulti, in modo non dubbio, che l'assenza fu provocata da causa di forza maggiore;

b) che dagli stessi accertamenti emerga la materiale impossibilità in cui gli assenti siansi trovati di presentare tempestivamente le proprie giustificazioni;

c) che i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, anche in considerazione dei buoni precedenti dei licenziati, abbiano espresso parere favorevole alla revoca del provvedimento.

A tale effetto, i posti degli operai permanenti ed incaricati stabili licenziati per assenze arbitrarie devono essere lasciati scoperti almeno un mese, o fino alle decisioni dell'Amministrazione centrale, se il caso sia stato o debba essere sottoposto al suo esame.

I licenziamenti di cui nel presente articolo importano gli effetti previsti all'articolo 68, lett. *b*), del testo unico, ed all'art. 16, lett. *e*), del presente regolamento.

Art. 146.

Licenziamenti per prolungate assenze.

I licenziamenti per prolungate assenze, anche giustificate, vengono effettuati, per gli operai tutti, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, e, per gli incaricati stabili, dall'Amministrazione centrale, appena si compiano i periodi di assenza previsti all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico.

Sono comprese fra le prolungate assenze di cui sopra anche quelle causate da lesioni per infortuni o da infermità, quando non si verifichi la inabilità permanente, dovendo, in quest'ultimo caso, il licenziamento effettuarsi a norma del seguente art. 149.

Il preavviso, prescritto dal secondo comma del predetto art. 64, pei licenziamenti considerati nel presente articolo viene dato, di regola, con l'anticipazione necessaria perchè la scadenza del relativo periodo coincida con la data di compimento dei suaccennati periodi di assenza. Comunque, da quest'ultima data non dev'essere consentita la ripresa del servizio ai salariati da licenziarsi.

Nessun preavviso deve darsi per il licenziamento degli operai temporanei e incaricati provvisori richiamati alle armi per più di novanta giorni, stabilito dal quarto comma del precedente art. 142.

Art. 147.

Licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento di lavoro.

I licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio, o scarso rendimento di lavoro, fra i quali non sono da comprendersi quelli previsti al penultimo comma del precedente art. 34, pel personale in prova, sono disposti dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e gli incaricati provvisori, ammenochè non sia diversamente stabilito dai singoli regolamenti, e, su loro proposta, dall'Amministrazione centrale, per gli altri salariati.

Però, quando tali provvedimenti riguardino operai temporanei o incaricati provvisori, che siano mutilati o invalidi di guerra, e vengano determinati da scarso rendimento di lavoro, è necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e gli interessati hanno il diritto che alle relative proposte siano allegate le proprie giustificazioni scritte.

Lo scarso rendimento di lavoro può dar luogo al licenziamento considerato nel presente articolo, soltanto se precisamente determinato da incapacità o deficienza professionale, oppure da difetto di attitudine. La svogliatezza abituale e la neghittosità incorreggibile sono, invece, punite con la sospensione o l'espulsione, a norma dei precedenti articoli 123, lett. *b*), e 124, lett. *d*).

Pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e, analogamente, pei capi incaricati del gruppo III, la inettitudine alle proprie funzioni può dar luogo alla revoca di cui al precedente art. 125, lett. *a*), oppure al licenziamento, a norma del presente articolo, secondochè il salariato possa, o non, essere proficuamente adibito a mansioni di gruppi inferiori.

Nel caso di revoca, si applicano le norme dei precedenti art. 44 o 46.

Il licenziamento di cui al presente articolo ha effetto dalla scadenza del periodo di preavviso stabilito al secondo comma dell'art. 64 del testo unico.

Art. 148.

Licenziamenti per limiti di età.

Gli operai permaneni e gli incaricati stabili, sono collocati a riposo o licenziati dal giorno successivo a quello in cui compiono il 65° o 60° anno di età, secondochè uomini o donne, salvo i diversi limiti che, per speciali esigenze di servizio, siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Provvedono ai predetti licenziamenti i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici competenti ed ai collocamenti a riposo l'Amministrazione centrale.

Con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, e pei soli salariati che alle età anzidette non abbiano ancora raggiunto il periodo minimo di servizio pel conseguimento del diritto a pensione, può il provvedimento di cessazione dal servizio essere rinviato del tempo strettamente necessario a raggiungerlo; in ogni caso, però, non oltre il compimento del 68° anno di età, per gli uomini, e del 63°, per le donne.

Le relative proposte devono essere accompagnate da un verbale di visita medica e da un rapporto del Direttore dello stabilimento o Capo dell'ufficio, attestanti l'idoneità fisica ed il buon rendimento di lavoro di tali salariati.

Il preavviso del licenziamento, prescritto dal secondo comma dell'art. 64 del testo unico, viene dato, di regola, in tempo perchè la cessazione dal servizio avvenga nel giorno stabilito. In ogni caso, da tal giorno i salariati di cui sopra non sono ammessi a prestar servizio.

Art. 149.

Allontanamenti per infermità contagiose, o infettive. Licenziamenti per infermità inguaribili o prolungate.

Gli operai affetti da tubercolosi o da altra malattia contagiosa o infettiva, regolarmente constatata, devono essere, senz'altro, allontanati dagli stabilimenti, per evitare che ne derivi danno agli altri operai.

Essi vengono assoggettati a visita sanitaria: se operai permanenti o incaricati stabili, di trimestre in trimestre, e se operai temporanei o incaricati provvisori, di mese in mese, fino alla scadenza dei periodi di cui all'art. 64, lett. *b*), *c*) e *d*) del testo unico. L'ultima visita deve effettuarsi, per gli operai permanenti o incaricati stabili, circa venti giorni prima, e, per gli operai temporanei o incaricati provvisori, circa dieci giorni prima della scadenza dei periodi predetti.

Ove in una delle visite suindicate risultino cessate le ragioni dell'allontanamento, i predetti operai devono, senz'altro, riprendere servizio, ed ogni loro ulteriore assenza viene considerata arbitraria, a norma del precedente art. 121.

Se, invece, essi risultino permanentemente inabili al servizio, vengono collocati a riposo o licenziati per inabilità fisica, previa visita medica collegiale.

Analogo provvedimento si applica, in qualsiasi momento, nei riguardi di ogni altro operaio di cui venga accertata la inabilità fisica permanente, sia essa da ascriversi, o non, a causa di servizio.

Le visite collegiali, per quanto concerne gli operai permanenti e gli incaricati stabili, si effettuano con le modalità stabilite dal regolamento approvato col Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni.

I licenziamenti per inabilità fisica devono essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, per gli incaricati stabili, in ogni caso, e per gli operai permanenti, quando non siano stati compiuti i periodi di assenza indicati al secondo comma del presente articolo; vengono, invece, effettuati, senz'altro, dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, per gli operai temporanei e incaricati provvisori e, quando siano stati compiuti i periodi di cui al predetto secondo comma, anche per gli operai permanenti.

Peraltro, i regolamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere che il licenziamento degli operai temporanei debba essere anch'esso autorizzato dall'Amministrazione centrale, nei casi in cui ciò sia stabilito per gli operai permanenti.

Ai collocamenti a riposo provvede sempre l'Amministrazione centrale.

Il prescritto preavviso, pei licenziamenti considerati nel presente articolo, è dato di regola, in tempo opportuno, in relazione alla scadenza dei periodi di cui sopra; comunque, al termine dei periodi stessi, non deve essere consentita la ripresa del servizio ai salariati da licenziarsi.

In tutti i casi nei quali la prolungata assenza di salariati per infermità, anche guaribili, o per lesioni dipendenti da infortuni, perduri oltre la scadenza dei periodi più volte sopra indicati, si applica il licenziamento per prolungate assenze, di cui al precedente articolo 146.

Art. 150.

Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione dei licenziamenti.

I licenziamenti considerati nel presente capo XIV, e le eventuali revoche di essi vengono pubblicati o comunicati con le norme stabilite al precedente articolo 113, e vengono inscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

Art. 151.

Indennizzi di licenziamento.

Gli indennizzi da corrispondersi agli operai permanenti e incaricati stabili, nei casi considerati ai precedenti articoli 144, 146, 147, 148 e 149, saranno determinati dai Regi decreti da emanarsi in virtù dell'art. 58 del testo unico.

Art. 152.

Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi, od alle loro famiglie.

Alla famiglia dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile in licenza o licenziato per richiamo in servizio militare, oppure trattenuto alle armi dopo l'espletamento del servizio obbligatorio di leva, è corrisposto, durante i suindicati periodi di servizio militare, un sussidio pari alle competenze del capo famiglia (paga a giornata o retribuzione ed indennità di caro viveri), sotto deduzione di quanto l'autorità militare corrisponde al richiamato o trattenuto, per paga giornaliera, oppure, complessivamente, per stipendio, supplemento di servizio attivo e indennità di caro viveri. A tale effetto, le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

Tale sussidio compete per tutti i giorni, compresi i festivi, alle famiglie degli operai permanenti considerati all'art. 8 del testo unico, ed alle famiglie degli incaricati stabili, e pei soli giorni lavorativi negli altri casi. La suindicata deduzione, della paga militare o dell'aliquota dello stipendio militare, si effettua in corrispondenza ai soli giorni nei quali il sussidio viene effettivamente pagato.

Agli effetti del presente articolo, si considera che facciano parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri minorenni, legittimi o legittimati, le figlie e figliastre nubili o vedove, anche maggiorenni, legittime o legittimate, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili o vedove, purchè da atto notorio risulti che essi convivano col salariato, e siano a suo carico, e salvo, in ogni caso, gli accertamenti che l'amministrazione credesse di eseguire.

Il salariato deve dichiarare, per iscritto, a quale membro della sua famiglia desideri che sia corrisposto il sussidio.

Un sussidio, pari alla metà di quello sopraindicato, è corrisposto agli operai permanenti ed incaricati stabili richiamati o trattenuti alle armi, i quali non si trovino nelle suaccennate condizioni di famiglia.

Quando si corrisponda il sussidio di cui al presente articolo, non compete quello che, per lo stesso titolo, i comuni siano autorizzati a pagare alle famiglie dei richiamati o trattenuti alle armi. In conseguenza, deve darsi immediato avviso ai comuni dei sussidi concessi a norma del presente articolo.

CAPO XV.

Riammissioni.

Art. 153.

Riammissione al termine del servizio militare di leva o di richiamo alle armi.

Gli operai permanenti e incaricati stabili che si siano licenziati per obblighi di leva, o che siano stati licenziati per richiamo alle armi, hanno diritto alla riammissione al posto già occupato, purchè:

a) si siano licenziati con un'anticipazione non maggiore di quella indicata al secondo comma dell'art. 62 del testo unico;

b) siano stati congedati o inviati in licenza straordinaria, in attesa di congedo, non oltre il termine del servizio militare obbligatorio (di leva, da trattenuti, o da richiamati), esclusi i volontari arruolamenti o le rafferme;

c) abbiano ottenuta la dichiarazione di aver serbata buona condotta sotto le armi, se prestarono servizio militare per più di tre mesi;

d) domandino la riammissione entro sessanta giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo.

Perdono il diritto di cui sopra coloro che, per ragioni disciplinari, non siano inviati in congedo al tempo stabilito per la classe di leva cui appartengono.

Tali riammissioni hanno luogo con deroga a tutte le norme stabilite per le assunzioni dei salariati. Però, nel caso di riforma dal servizio militare, deve farsi luogo a visita medica collegiale, entro quindici giorni dalla riammissione, per l'eventuale applicazione del precedente art. 149.

Ai salariati, come sopra riammessi, è assegnata la paga o retribuzione che avrebbero ottenuta per anzianità, con le norme del presente regolamento, ove fossero stati sempre presenti al lavoro, e con effetto, pei futuri avanzamenti, dalla data stessa in cui le avrebbero conseguite.

Art. 154.

Riammissioni in casi speciali di arruolamenti volontari o per rafferme.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono, nell'interesse del servizio, o per esigenze di carattere militare, prevedere la possibilità della riammissione di operai permanenti e di incaricati stabili, in casi speciali di arruolamenti volontari e di rafferme, con deroga alle ordinarie norme di ammissione stabilite pei salariati.

Tali riammissioni, le quali possono effettuarsi solo quando esistano o si verifichino le corrispondenti vacanze di posti, devono, in ogni caso, essere subordinate alle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 153 ed all'altra, che l'invio in congedo non sia stato ritardato, per ragioni disciplinari, rispetto alla data stabilita per gli altri analoghi arruolamenti o rafferme.

Art. 155.

Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle riammissioni.

Le riammissioni dei salariati sono pubblicate o comunicate con le norme stabilite al precedente art. 113, e vengono inscritte sui fogli matricolari e caratteristici e sulle matricole o sui ruoli.

CAPO XVI.

Lavoro straordinario, festivo e notturno - Riposo settimanale.

Art. 156.

Casi in cui è consentito il lavoro straordinario, festivo e notturno. Autorizzazioni relative. Remunerazione del lavoro straordinario diurno.

Il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno sono consentiti, nei riguardi dei salariati, soltanto per far fronte a speciali continuate esigenze di servizio, da determinarsi nei regolamenti delle singole amministrazioni, oppure ad eccezionali urgenti indilazionabili occorrenze.

I predetti regolamenti stabiliranno altresì:

a) la misura dell'aumento di remunerazione per il lavoro straordinario diurno, nei limiti fissati dall'art. 34 del testo unico;

b) se il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, di carattere sia normale, che eventuale, debbano essere autorizzati dall'Amministrazione centrale, oppure se i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possano provvedervi direttamente, nel limite delle assegnazioni di fondi loro fatte.

Imponendosi la necessità di evitare sinistri, pericoli e danni, o verificandosi altre impreviste, urgenti, indilazionabili occorrenze, i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici possono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, nei limiti strettamente indispensabili, a tali lavori, salvo a riferirne prontamente all'Amministrazione centrale, sia nel caso che a quest'ultima competa di dare l'autorizzazione, sia nel caso che la spesa venga a superare l'importo dei fondi ad essi assegnati.

Art. 157.

Prestazione delle 48 ore di lavoro settimanale.

Le quarantotto ore di lavoro, stabilite dall'art. 21 del testo unico, devono essere prestate nei primi sei giorni di ciascuna settimana e durante l'orario normale, salvo che siano impiegate nei turni di lavoro cadenti in ore notturne, o impiegate in lavoro domenicale che venga compiuto in sostituzione di quello da prestarsi nei giorni feriali.

Art. 158.

Remunerazione del lavoro notturno.

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, anche domenicale, viene retribuito a norma dell'art. 35 del testo unico, salvo quanto è stabilito al successivo art. 230, lettera *a*).

Art. 159.

Remunerazione del lavoro domenicale diurno.

Il lavoro domenicale diurno salvo quanto è stabilito dal successivo art. 230, lett. *a*), è retribuito a norma dell'articolo 35 del testo unico, per le ore di lavoro straordinario cioè per quelle prestate complessivamente nell'intera settimana, compresa la domenica, in più delle prescritte quarantotto ore normali.

Le ore di lavoro domenicale che, giusta il precedente art. 157, siano comprese nelle predette quarantotto ore vengono retribuite con la paga oraria, senza aumento di retribuzione.

Per lavoro festivo, agli effetti economici, s'intende quello prestato nelle domeniche o nelle giornate di riposo settimanale disposte in sostituzione del lavoro domenicale.

Art. 160.

Determinazione delle ore di lavoro straordinario.

Per determinare il numero delle ore di lavoro straordinario da retribuirsi a ciascun salariato, si considerano come ore di lavoro prestato, oltre quelle effettive diurne o notturne, feriali o festive, anche quelle dell'orario normale corrispondenti:

a) ad assenze per infortuni, malattie, licenze senza perdita di retribuzione, allontanamenti dal servizio e, in genere, a qualsiasi assenza giustificata indipendente dalla volontà del salariato, esclusa la sospensione;

b) alle eventuali riduzioni di orario o delle giornate lavorative settimanali, ai periodi di chiusura, comunque motivata, degli stabilimenti, ai giorni festivi per legge ed alle giornate di festività consuetudinarie, nelle quali si conceda di non lavorare.

Però, i prolungamenti di orario o il lavoro festivo eventualmente disposti a compenso di tali diminuzioni di lavoro non vengono considerati agli effetti del presente articolo, come lavoro prestato, sino alla concorrenza del numero delle ore di lavoro compensabili.

Non vengono neppure considerate come lavoro prestato le ore ed i giorni di sospensione o di licenza o congedo non retribuiti o di altra assenza giustificata dipendente dalla volontà del salariato od infine di assenza non giustificata.

Art. 161.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei capi operai, sorveglianti e simili.

Per i capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili, e per le operaie di controllo o sorveglianza, ai quali, giusta l'articolo 8, comma *a*), del testo unico, sia corrisposta la paga per tutti i giorni dell'anno, l'intervento al lavoro nelle domeniche e nei giorni festivi, in genere, quando venga disposto, è un obbligo dal quale non possono ottenere di essere esentati senza la conseguente perdita della paga e delle altre competenze.

Il lavoro domenicale, fino al limite di otto ore, non dà diritto ai predetti salariati ad alcun aumento di retribuzione, oltre la paga, che loro compete integralmente nelle domeniche, anche se non venga disposto il loro intervento al lavoro.

Viceversa, ad essi spettano i prescritti aumenti di retribuzione per il lavoro domenicale eccedente le otto ore, per il lavoro notturno e per quello straordinario, eventualmente compiuti.

Per gli stessi salariati vengono considerate, settimanalmente, come ore di lavoro straordinario quelle prestate nei sei giorni antecedenti alla domenica, in più delle quarantotto ore normali prescritte.

Art. 162.

Lavoro straordinario, festivo e notturno, nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.

Nei viaggi per motivi di servizio di cui al quarto comma del successivo art. 203, quando cioè, il ritorno al luogo di partenza o l'arrivo a quello di destinazione si verifichino nella stessa giornata solare della partenza, il servizio prestato, o considerato come prestato ai termini del comma stesso, è compensato, nelle domeniche, con l'aumento di retribuzione pel lavoro festivo, e, sia nelle domeniche che nelle altre giornate, quando non competa la diaria nella integrale misura, dà luogo anche gli aumenti stabiliti dal presente regolamento, per il lavoro straordinario e notturno. Però, quando si corrispondano questi ultimi aumenti, il loro importo, insieme alla quota di diaria spettante, non deve superare la diaria intera; ove ciò si verifichi, la quota di diaria deve essere ridotta in conseguenza fino, occorrendo, al suo completo assorbimento.

Nei viaggi per motivi di servizio, considerati al quinto comma del predetto art. 203, quando, cioè, il ritorno od arrivo di cui sopra non abbiano luogo nella stessa giornata solare della partenza, il servizio prestato, o considerato come prestato ai termini del comma stesso:

a) è compensato, nelle domeniche, con l'aumento stabilito per il lavoro festivo;

b) non dà luogo in nessun caso ad aumento di retribuzione per lavoro straordinario;

c) dà luogo all'aumento stabilito per il lavoro notturno, anche in aggiunta all'intera diaria, nel solo caso in cui il salariato, per ottemperare ad ordini ricevuti, non possa fruire del riposo di sei ore considerato al terzo comma del precitato art. 203, o possa fruirne solo parzialmente, nel qual caso ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di minor riposo viene retribuita come un'ora di lavoro notturno.

Durante il soggiorno in missione fuori destinazione, quando la missione non venga eseguita presso altri stabilimenti od uffici della stessa amministrazione, sono vietati, in massima, pei salariati, il lavoro straordinario, quello notturno, nonchè quello domenicale oltre le otto ore, salvo che si tratti degli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico. Quando, in casi eccezionali, occorra di far luogo a tali lavori, è necessario il preventivo assenso dell'Amministrazione centrale, salvo le occorrenze improvvise, di estrema urgenza o di indilazionabile necessità, delle quali, ad ogni modo, deve essere prontamente riferito all'amministrazione predetta.

Pei lavori medesimi, quando prestati effettivamente e con l'osservanza delle norme di cui sopra, sono applicabili ai salariati gli ultimi tre commi del precedente art. 161, i quali si applicano, altresì, per gli stessi lavori, eseguiti dai predetti salariati durante il soggiorno fuori sede, quando siano comandati in destinazione a terra, a norma del successivo art. 187, lett. *a*).

Le disposizioni del presente articolo, relative agli aumenti di retribuzione pel lavoro straordinario, festivo e notturno sono applicabili a tutti gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 163.

Lavoro straordinario, festivo e notturno dei salariati imbarcati.

Ai salariati comandati su Regie navi, a quelli addetti al servizio delle piccole navi di uso locale ed agli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico, compresi quelli addetti ai galleggianti, non si corrispondono aumenti di retribuzione, nè pel lavoro prestato oltre le prescritte quarantotto ore settimanali, nè pel lavoro domenicale, nè pel lavoro notturno.

Ai predetti salariati possono, peraltro, concedersi speciali soprassoldi, ove ne sia il caso, a norma del successivo articolo 230, lett. *b*), *c*) ed *h*).

Art. 164.

Disposizioni igieniche relative al lavoro notturno.

Il lavoro notturno è vietato, in modo assoluto, agli apprendisti ed alle operaie. Agli altri salariati che compiano

lavoro notturno devono essere concesse almeno sei ore d'intervallo, per riposo, fra la cessazione e la ripresa del servizio o lavoro.

Art. 165.

Riposo settimanale, festivo o compensativo.

Gli operai, eccettuati quelli di cui all'art. 8 del testo unico, usufruiscono di una giornata di riposo settimanale che, di regola, è la domenica.

Nei casi previsti al primo comma del precedente articolo 156, nei quali sia indispensabile l'intervento al lavoro di operai nelle domeniche, deve essere concesso ai medesimi, a meno che vi rinunzino, altrettanto riposo in un giorno feriale della stessa settimana o di quella successiva.

Gli apprendisti e le operaie non possono rinunziare a tale riposo compensativo eccettuate le operaie assunte alle condizioni di cui all'art. 8, lett. *b*), del testo unico.

Art. 166.

Servizio in campagna degli operai delle coltivazioni dei tabacchi.

Al personale operaio delle coltivazioni dei tabacchi, quando presti servizio in campagna, si applicano, in luogo delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 156 a 165, quelle che per essi saranno stabilite coi decreti di cui all'art. 90 del testo unico.

CAPO XVII.

Cottimo.

Art. 167.

Orario, sistemi e tariffe del lavoro a cottimo.

Il lavoro a cottimo deve, di regola, essere eseguito durante l'orario normale. Solo in casi di urgenza o quando trattisi di personale che lavori esclusivamente a cottimo è consentito che esso venga protratto oltre tale orario.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno i sistemi da adottarsi pei lavori a cottimo, i criteri per la formazione e variazione delle relative tariffe, le norme pei collaudi, nonchè le disposizioni tecniche, amministrative e disciplinari relative alla esecuzione di tali lavori.

Art. 168.

Passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo o viceversa, nella stessa giornata.

Il passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo, o viceversa, nel corso della stessa giornata è vietato, in massima, nei cottimi isolati; può essere consentito nei cottimi collettivi:

a) quando la sostituzione di un cottimista, la cui opera venga improvvisamente a mancare, sia indispensabile per la prosecuzione del lavoro;

b) quando, per guasti ai macchinari o altre cause indipendenti dalla volontà degli operai, debbasi sospendere per tutti il lavoro durante un'ora e più, nel qual caso gli operai, se possono essere utilizzati nella pulizia dei locali o in altri lavori, ricevono la sola paga ad economia, altrimenti vengono fatti uscire dallo stabilimento, con perdita della paga e annesse competenze.

Art. 169.

Squadre di cottimisti. Capi squadra.

Quando il cottimo esige il concorso di più operai, questi possono essere riuniti in isquadre, sotto la guida di operai provetti, denominati capi-squadra, giusta il penultimo comma del precedente art. 3, i quali rappresentano le squadre stesse e sono particolarmente responsabili della esecuzione dei lavori.

Tali incarichi sono del tutto temporanei, e limitati al compimento di ogni singolo lavoro.

Art. 170.

Divieto di corrispondere il guadagno del cottimo ai capi operai, sorveglianti e simili.

I capi-operai, capi-d'arte, sorveglianti e simili e le operaie di controllo o sorveglianza, preposti alla esecuzione dei lavori a cottimo, non possono partecipare al relativo guadagno.

Tale guadagno compete invece ai capi-squadra e capi-gruppo, considerati all'art. 3 del presente regolamento, che partecipino ai lavori a cottimo.

Art. 171.

Ripartizione del guadagno nel cottimo collettivo. Eventuale corresponsione della paga a giornata in luogo del guadagno del cottimo.

Nel cottimo collettivo, l'importo dovuto a norma delle tariffe è ripartito fra i cottimisti in parti proporzionali alla loro paga a giornata ed alle ore di partecipazione al cottimo.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono prevedere la corresponsione della paga a giornata nel caso che la retribuzione dei singoli cottimisti risulti inferiore alla paga medesima, da valutarsi in ragione delle ore di effettiva presenza al lavoro, purchè, a giudizio insindacabile del Direttore dello stabilimento, sia da escludere che la contrazione del guadagno del cottimo dipenda da insufficiente attività del personale.

Art. 172.

Modificazioni delle tariffe dei cottimi.

Quando nelle liquidazioni di un cottimo, in vigore da un sufficiente periodo di tempo e che non abbia richiesto uno sforzo eccessivo da parte degli operai, risulti un guadagno superiore al limite massimo considerato nell'art. 28 del testo unico, le relative tariffe devono essere opportunamente modificate, prima di iniziare successivi lavori del genere o entro un mese nei lavori di carattere continuativo.

Analoga revisione delle tariffe deve eseguirsi quando il caso considerato al secondo comma del precedente art. 171 risulti essersi verificato per difetto delle tariffe medesime, ed è prescritta altresì in occasione di variazioni generali nelle paghe, o di modificazioni nei sistemi di lavorazione, o per qualsiasi altra causa che possa avere influenza sui criteri di compilazione delle tariffe.

Art. 173.

Retribuzione dei lavori a cottimo non continuativi in base alla tariffa con la quale vennero iniziati.

Nei casi di modificazioni alle tariffe dei cottimi, non escluso quello di cui al primo comma del precedente articolo 172, i lavori di carattere non continuativo seguitano,

fino al loro compimento, ad essere retribuiti in base alla tariffa con la quale furono iniziati.

Art. 174.

Acconti e multe ai cottimisti.

E' in facoltà dei Direttori degli stabilimenti, nei cottimi di lunga durata, di pagare ai cottimisti acconti corrispondenti alla paga a giornata, aumentata, ove si preveda un margine sufficiente, di una quota non superiore al 10 per cento.

Tali acconti vengono spesati definitivamente, non avendo carattere di anticipazioni.

Le eventuali multe sono trattenute sui pagamenti a saldo del cottimo.

Art. 175.

Detrazioni dal guadagno del cottimo, per ritardi, assenze arbitrarie e permessi di uscita.

Nei casi di ritardi all'entrata, di permessi di uscita durante il lavoro e di assenze arbitrarie, la retribuzione degli operai cottimisti può, dai regolamenti delle singole amministrazioni, essere sottoposta alle detrazioni stabilite rispettivamente ai precedenti articoli 87, 90 e 121.

CAPO XVIII.

Infermità indipendenti da cause di servizio. Sussidi relativi.

Art. 176.

Misura e pagamento dei sussidi di infermità. Casi in cui essi competono anche nei giorni festivi.

I sussidi di infermità di cui agli articoli 49, 50 e 51 del testo unico decorrono dal terzo giorno della malattia e sono commisurati, per gli operai, anche cottimisti, alla metà della paga a giornata, e, per gli incaricati stabili, alla metà della quota giornaliera della retribuzione mensile.

Essi vengono corrisposti agli incaricati stabili, agli operai considerati all'art. 8 del predetto testo unico ed a quelli in missione, o comunque, in servizio fuori sede, anche pei giorni non lavorativi, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento.

La relativa corresponsione si effettua a periodi quindicinali o mensili, come per le paghe e retribuzioni.

Art. 177.

Assenze considerate come infermità agli effetti del sussidio.

Agli effetti del diritto ai sussidi di cui al precedente articolo, sono considerate come infermità indipendenti da cause di servizio le assenze causate:

a) da ricovero in ospedali o lazzaretti, o da isolamento ed osservazioni disposti per provvedimenti sanitari;

b) da allontanamento dagli stabilimenti od uffici, determinato da tubercolosi o altre malattie contagiose o infettive;

c) da puerperio, nei periodi di cui al primo comma del precedente art. 107:

d) da visite mediche e cure, anche balneari, inerenti a minorazioni di guerra od a postumi di lesioni riportate a causa di servizio;

e) da infortuni sul lavoro, pei periodi in cui non competa l'indennità stabilita dalla legge per l'inabilità temporanea.

Nelle assenze di cui alle precedenti lettere *a*), *c*) e *d*), i salariati hanno l'obbligo di presentare i necessari certificati giustificativi. In tutti i casi l'amministrazione può eseguire gli accertamenti che ritenga opportuni, com'è prescritto, per le infermità effettive, dall'art. 49 del testo unico.

Art. 178.

Casi nei quali non compete il sussidio.

Non hanno diritto al sussidio di infermità di cui al precedente art. 176 i salariati:

a) che rendano impossibile la visita sanitaria di accertamento, per negligenza o dolo, per omessa o ritardata indicazione della propria residenza, o, infine, per allontanamento dalla medesima salvo che esso abbia luogo per prescrizione medica, confermata, prima dell'allontanamento, dal sanitario di ufficio;

b) che si ammalino mentre sono in licenza o congedo non retribuiti, o assenti arbitrariamente, o sospesi dal servizio, o allontanati dal medesimo per ragioni disciplinari o per rinvio a giudizio od espiazione di pena;

c) che, a giudizio del sanitario di ufficio, non siano posti dalla malattia nella evidente condizione di doversi astenere dal prestare servizio, o che contribuiscano a prolungare la malattia, per deliberata inosservanza delle cure prescritte;

d) che abbiano contratta l'infermità o indisposizione per vizi, disordini, ubbriachezza abituale o altre cause ad essi imputabili;

e) che, infortunati sul lavoro, percepiscano la prescritta indennità per inabilità temporanea.

Le decisioni in proposito dei Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 179.

Sussidio alle operaie puerpere. Leggi sulla cassa di maternità.

Il sussidio spettante, in complesso, alle operaie puerpere deve essere almeno di lire cento.

Le leggi sulla Cassa di maternità non sono obbligatoriamente applicabili alle operaie dello Stato, alle quali sia assicurato dal testo unico, dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni un trattamento non inferiore a quello stabilito dalle leggi medesime.

Art. 180.

Denuncia delle infermità.

La denuncia della malattia o dell'infortunio riportato fuori del servizio deve essere presentata nel primo giorno di assenza, e deve contenere, oltre alle generalità del salariato, l'indicazione della residenza precisa e della possibilità o meno dell'infermo di recarsi personalmente a subire la visita presso il sanitario di ufficio.

Qualsiasi ritardo nella presentazione della denuncia importa un corrispondente ritardo nella data di inizio del sussidio.

Nelle visite fiscali che vengono eseguite per l'accertamento delle malattie e degli infortuni sopra indicati, il sanitario di ufficio determina la presumibile data della ripresa del servizio e quella dalla quale può essere consentito agli in-

fermi od infortunati di uscire dalla propria abitazione, e comunica tali date agli interessati

Prolungandosi l'impedimento a riprendere servizio oltre la data stabilita dal sanitario di ufficio, i salariati devono rinnovare, non oltre quel giorno, la denuncia di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 181.

Visite di accertamento ed altre prescrizioni inerenti ai sussidi.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliranno le modalità delle visite di accertamento, singole e collegiali, le norme da osservarsi per le eventuali proroghe dei sussidi, nei casi previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del testo unico, le sanzioni disciplinari, specialmente allo scopo di garantire l'amministrazione da ogni possibile abuso.

Art. 182.

Infermità dei salariati in servizio fuori sede. Sussidi loro spettanti.

I salariati in missione o, comunque, in servizio fuori sede, se temporaneamente inabili al lavoro per malattia indipendente dal servizio, e salvo il caso di infermità a breve decorso, devono essere rinviati al proprio stabilimento od ufficio, non appena il loro stato fisico lo consenta e, possibilmente, non oltre il quindicesimo giorno di astensione dal lavoro, o trentesimo pei comandati.

Fino a tal giorno, oltre alla diaria o quota di diaria ed al sussidio normale di infermità, di cui al precedente art. 176, è loro corrisposto un sussidio supplementare, pari alla differenza fra la paga a giornata o quota giornaliera della retribuzione mensile ed il predetto sussidio normale: dal sedicesimo giorno, ove la malattia perduri e gli infermi non siano ancora in condizioni di far ritorno alla loro sede, viene ad essi corrisposto soltanto l'ordinario trattamento di infermità.

Il suindicato sussidio supplementare non compete agli operai comandati su Regie navi, che non prestino l'opera loro, per sopraggiunta infermità. I medesimi, se ricoverati presso l'infermeria di bordo o, a terra, presso ospedali, non hanno diritto al miglioramento vitto ed al trattamento tavola e vengono sottoposti ad una ritenuta sui loro averi, pari all'importo della retta dovuta per la loro degenza nei suindicati luoghi di cura.

Per le degenze in ospedali o in case di cura all'estero, le Amministrazioni centrali determinano, di volta in volta, il trattamento da farsi, secondo le circostanze e le cause dell'infermità.

Art. 183.

Pagamento dei sussidi agli eredi dei salariati defunti.

In caso di decesso di operai infermi, l'importo dei sussidi spettanti ai medesimi e rimasti insoluti è corrisposto agli eredi con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 184.

Computo delle giornate di sussidio in rapporto all'anno finanziario.

Il computo delle giornate di sussidio di infermità, agli effetti dei limiti previsti dagli articoli 49, 50 e 51 del testo unico, si chiude al 30 giugno di ciascun esercizio finanziario, anche per i salariati che non siano in grado di riprendere servizio il successivo 1° luglio. Da questo giorno si iniziano dei nuovi periodi d'infermità, agli effetti del diritto ai sussidi.

CAPO XIX.

Infortuni sul lavoro.

Art. 185.

Rinvio della emanazione delle nuove norme circa gl'infortuni sul lavoro - Inscrizione degli infortuni.

Le disposizioni per l'applicazione degli articoli 52, 53, 54 e 56 del testo unico, relative agli infortuni sul lavoro degli operai permanenti e degli incaricati stabili, saranno emanate, insieme a quelle inerenti al trattamento di quiescenza, coi Regi decreti di cui all'art. 58 dello stesso testo unico.

Fino a quando non saranno applicate tali disposizioni, si osserveranno le norme di cui al successivo articolo 293.

Gl'infortuni vengono inscritti sulle matricole o sui ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

CAPO XX.

Trasferimenti, comandi, missioni, brevi gite. Speciali destinazioni di lavoro.

Art. 186.

Trasferimenti.

Il *trasferimento* ha luogo, pei salariati, quando essi, anche durante missioni o temporanee destinazioni fuori sede, cessano di appartenere ad uno stabilimento od ufficio, passando definitivamente alla dipendenza di altro stabilimento od ufficio governativo, sito in un diverso comune del Regno. Se non si verifica cambiamento di comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Il comma precedente è applicabile anche ai cambi di destinazione disposti in occasione di nomine che derivino da passaggi di gruppo o di categoria, o che riguardino personale già in servizio dello Stato, in posti di ruolo.

Non possono effettuarsi trasferimenti per l'estero e per le colonie.

Sono trasferibili di autorità soltanto gli operai permanenti e gli incaricati stabili; gli operai temporanei e gli incaricati provvisori possono essere trasferiti col loro consenso; gli operai giornalieri non sono trasferibili in nessun caso.

Agli effetti delle indennità, sono anche considerati come viaggi per trasferimento quelli compiuti, entro i confini del Regno, dagli operai permanenti e dagli incaricati stabili, nonchè dalle loro famiglie, pel raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, purchè non determinata da espulsione, da licenziamento volontario o per servizio militare, da licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale o per assenze arbitrarie.

Le indennità di trasferimento non spettano quando il viaggio di trasferimento al domicilio eletto sia compiuto dopo trascorso un anno dalla data della cessazione dal servizio, o dalla morte del salariato, a meno che tale termine venga prorogato, prima della scadenza, dall'Amministrazione centrale, per cause eccezionali.

Non compete alcuna indennità pei trasferimenti concessi, in seguito a domanda degli interessati, eccettuati i casi in cui dai regolamenti delle singole amministrazioni sia con-

sentita la presentazione di tali domande dopo determinati periodi minimi di permanenza in località disagiate o malariche, compensate con le indennità previste alla lettera *a*) del successivo articolo 214.

Il salariato che venga trasferito mentre si trovi comandato o in missione, ha diritto a fare ritorno prima nella sua sede di lavoro per almeno otto giorni, se ha persone di famiglia conviventi ed a carico, e per quattro giorni almeno, nel caso contrario.

Ove egli si avvalga di tale diritto, comprovandolo coi prescritti documenti, gli assegni di trasferimento tanto per lui, quanto per la sua famiglia, sono computati dalla precedente alla nuova sede di lavoro; diversamente:

a) vengono computati pel percorso dal luogo della temporanea destinazione in comando od in missione alla nuova sede di lavoro gli assegni propri del salariato, e precisamente la diaria, la spesa di trasporto suo personale e quella pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della sua parte di bagaglio, nel limite massimo di peso consentito;

b) vengono computati pel percorso dalla precedente alla nuova sede tutti gli altri assegni, e cioè il compenso fisso e la spesa di trasporto personale pei membri della famiglia, nonchè la spesa pel trasporto, imballaggio, presa e resa a domicilio della parte di bagaglio relativa alla famiglia, della mobilia e delle masserizie, nei limiti massimi di peso consentiti.

Se all'atto del trasferimento, o della cessazione dal servizio, o della morte del salariato, la sua famiglia o qualche membro di essa si trovi a dimorare temporaneamente in una località diversa da quella dov'egli era destinato, le indennità di trasferimento, ove gli interessati lo richieggano, vengono computate pel percorso dalla predetta dimora temporanea, rispettivamente alla nuova destinazione o al domicilio eletto; ma, ove eccedano, nel loro complesso, l'importo delle indennità spettanti pel normale percorso, vengono ridotte a tale misura.

Art. 187.

Comandi.

Sono compresi sotto la qualifica di *comandati* i salariati:

a) che, senza cessare di appartenere al proprio stabilimento od ufficio, sono destinati, per occorrenze temporanee, presso altro stabilimento od ufficio governativo sito in un diverso comune del Regno o nelle colonie e, in entrambi i casi, per un periodo di tempo presumibilmente superiore a sei mesi;

b) che vengano destinati su Regie navi, con aggregazione all'equipaggio militare, senza limite di tempo.

Se la destinazione temporanea di cui alla lettera *a*) si effettua presso uno stabilimento o ufficio dello stesso comune, il movimento costituisce un semplice *passaggio*, e non dà diritto ad alcuna indennità.

Le destinazioni di cui alla lettera *b*) si iniziano con *l'imbarco* e cessano con *lo sbarco*.

Non si effettuano comandi per destinazioni a terra, all'estero, provvedendosi sempre a ciò mediante missioni.

I comandi devono essere limitati ai casi strettamente necessari, e sempre che non vi sia modo di provvedere più economicamente alle occorrenze del servizio, con l'assunzione di salariati sul luogo; viceversa deve provvedersi mediante comandi, anzichè con missioni, tutte le volte che debbansi inviare salariati in altra località del Regno o delle colonie, per determinati lavori o incarichi, di durata presumibilmente superiore a sei mesi.

Gli operai inviati dagli stabilimenti presso uffici tecnici o di vigilanza, siti in altri comuni del Regno o nelle colonie, non devono essere considerati come trasferiti, bensì come comandati od in missione, con l'osservanza rigorosa di quanto dispone il comma precedente.

Sono applicabili ai comandi dei salariati le stesse norme di cui al quarto comma del precedente art. 186; però, sulle Regie navi possono essere comandati soltanto operai permanenti, e deve provvedersi analogamente, in quanto sia possibile, pei comandi presso gli uffici tecnici o di vigilanza.

Il viaggio eventualmente compiuto dalla famiglia del salariato comandato, per seguire il proprio capo nella sua temporanea destinazione, non è compensato da alcuna indennità a carico dello Stato.

Art. 188.

Missioni.

Sono *in missione* i salariati, aventi una destinazione a terra, anche temporanea, che, per determinati incarichi o lavori, sono inviati in altra località del Regno o delle colonie, oppure all'estero, purchè essi, per raggiungere tale località, si allontanino più di 15 chilometri dalla stazione ferroviaria o dal luogo d'imbarco o dalla cinta daziaria o dalla linea di confine del comune dove trovansi destinati, o che, anche allontanandosene meno di 15 chilometri, debbano pernottare fuori del comune stesso. Pei salariati incaricati di prestare servizio in determinate zone o su determinati tronchi di vie o di linee, tali zone o tronchi s'intendono sostituiti ai comuni, agli effetti del presente comma.

Quando i salariati sono inviati a compiere gli incarichi od i lavori di cui sopra presso altro stabilimento od ufficio del Regno o delle colonie, occorre, perchè si verifichi la missione, che la presumibile durata degli incarichi stessi non ecceda sei mesi, altrimenti, a norma del precedente articolo 187, essi devono essere inviati in comando.

Il salariato comandato su di una Regia nave (lettera *b* del precedente art. 187) viene considerato in missione quando, per eseguire incarichi o lavori affidatigli, debba recarsi in una località a terra, distante più di 15 chilometri dal punto di sbarco, o nella quale, anche se meno distante, egli debba pernottare.

I salariati che sono inviati su Regie navi, navi mercantili o galleggianti minori, sugli ormeggi od in moto, per prove di qualsiasi specie, od altri incarichi occasionali, sono considerati in missione, quando si verifichino le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Sono, altresì, considerati in missione:

a) i salariati trasferiti mentre trovansi in comando od in missione, pel viaggio di ritorno alla loro sede di lavoro, previsto all'ottavo e nono comma del precedente art. 186;

b) i salariati che vengano inviati presso ospedali, siti in altro comune, per accertamenti sanitari, disposti di ufficio;

c) i salariati che, trovandosi, per conto particolare fuori della propria destinazione, vengano incaricati di espletare servizi nella stessa o in altra località, e quelli che durante un viaggio per ragioni di servizio, vengano trattenuti in quarantena o in contumacia. La missione in questi casi è limitata al periodo dell'incarico o del provvedimento sanitario e non dà diritto a rimborso di spese di viaggio;

d) i salariati che siano chiamati fuori della loro destinazione, come testi o periti, in giudizi penali o civili, per essere intesi intorno a fatti inerenti al loro servizio. In questo caso compete soltanto la differenza fra gli ordinari assegni di missione stabiliti dal presente regolamento e quanto venga liquidato a norma delle tariffe in materia penale o civile;

e) i salariati in viaggio di richiamo dalla licenza senza perdita di competenze, e gli stessi pel viaggio di ritorno nella stessa licenza, purchè non si tratti di richiamo generale e non sia trascorsa più della metà del periodo di licenza;

f) i salariati che, mentre trovansi da oltre un anno al all'estero o nelle colonie, vi trascorrano, in tutto o in parte, in seguito a regolare autorizzazione, la licenza senza perdita di competenze, nonchè gli stessi salariati e quelli che siano comandati su Regie navi, pure da oltre un anno, durante il viaggio dal luogo dove si trovano al loro domicilio, per recarsi a fruire della predetta licenza, e viceversa durante il viaggio di ritorno all'estero, in colonia o sulla Regia nave, al termine della licenza stessa.

I regolamenti delle singole amministrazioni potranno prevedere altri casi nei quali i salariati siano da considerarsi in missione.

Le missioni possono essere affidate a tutti i salariati, eccettuati gli operai giornalieri.

E' applicabile ai casi di missione l'ultimo comma del precedente art. 187.

Art. 189.

Passaggi a bordo.

Durante la permanenza su Regie navi o navi mercantili, quando l'imbarco abbia luogo, non per espletare un incarico a bordo, ma unicamente per raggiungere altra località o nave, anche all'estero o nelle colonie, per motivi di servizio (trasferimento, comando, missione o breve gita), i salariati sono considerati di *passaggio* a bordo.

Tali movimenti, quando il ritorno abbia luogo nella stessa giornata solare, sono compensati unicamente col trattamento stabilito, secondo i casi, per le missioni senza pernottamento o per le brevi gite; quando invece i movimenti stessi siano determinati da trasferimento o comando oppure da missione con pernottamento fuori della destinazione, vengono compensati, per la diaria ed il vitto, col trattamento stabilito dal seguente articolo 210, fermi restando gli altri assegni dovuti pei viaggi, secondochè si tratti di trasferimento, comando o missione.

Art. 190.

Brevi gite.

Si compiono *brevi gite* dai salariati, compresi quelli giornalieri, quando, senza pernottare fuori della loro destinazione, anche temporanea, essi vengano inviati, da una località a terra, da una nave o da un galleggiante, ad eseguire incarichi o lavori in altra località a terra, o su altra nave, o altro galleggiante, sugli ormeggi od in moto, entro il limite di 15 chilometri calcolato come al primo comma del precedente articolo 188, purchè il percorso fra andata e ritorno, oltre i punti di partenza indicati al comma stesso, superi 5 chilometri.

Pel computo della distanza percorsa nelle brevi gite su navi, deve tenersi presente quanto è disposto dal penultimo comma del seguente art. 200.

Art. 191.

Destinazioni di lavoro.

Costituisce una semplice *destinazione di lavoro* l'invio di salariati, da una destinazione, anche temporanea, a terra od a bordo, a prestare l'opera loro, a terra, in località, per raggiungere le quali essi non devono percorrere, fra andata e ritorno, più di 5 chilometri dai punti di partenza di cui al primo comma del precedente articolo 188.

Analogamente è considerata la condizione dei salariati che prestano servizio normalmente, anche con pernottamento a bordo, su rimorchiatori, bette, pontoni, barche, chiatte, draghe ed altri galleggianti addetti a servizi locali, nonchè dei salariati i quali, senza pernottare fuori destinazione, sono inviati ad eseguire incarichi occasionali, su galleggianti, o Regie navi, o navi mercantili, sugli ormeggi od in moto, percorrendo, fra andata e ritorno, una distanza non eccedente quella sopraindicata, tenuto conto, pel computo della distanza percorsa, di quanto è disposto dal penultimo comma del successivo art. 200.

Art. 192.

Altri viaggi per motivi di servizio.

I viaggi dei salariati disposti in seguito a loro domanda non sono considerati ad alcun effetto come viaggi di servizio, salvo l'eccezione di cui al settimo comma del precedente art. 186.

I regolamenti delle singole amministrazioni determineranno quali viaggi, oltre quelli di cui ai precedenti articoli del presente capo XX, debbano considerarsi come compiuti per ragioni di servizio, fermo il disposto del precedente art. 32.

Art. 193.

Criteri per la designazione dei salariati da trasferire o comandare. Mancato o ritardato raggiungimento della destinazione.

Quando occorra far luogo alle destinazioni di cui ai precedenti articoli 186 e 187, o provvedere per lunghe missioni all'estero o nelle colonie, vengono a ciò destinati, di preferenza, coloro che, appartenendo ai mestieri richiesti e possedendo i necessari requisiti, accettino volontariamente tali destinazioni: in mancanza, sono scelti di autorità, fra coloro che hanno le volute condizioni, prima i salariati liberi da vincoli di famiglia, e poi i meno anziani.

I salariati che si rifiutino di raggiungere la destinazione loro assegnata o la raggiungano con ritardo, senza giustificati motivi, sono considerati assenti arbitrariamente, a norma del quarto comma del precedente art. 121.

Art. 194.

Autorità competenti ad effettuare i movimenti dei salariati. Norme da osservarsi per le missioni.

E' in ogni caso riservata all'Amministrazione centrale la facoltà di trasferire, comandare o passare dall'uno all'altro stabilimento od ufficio, qualsiasi salariato, anche se per domanda o col consenso degli interessati; i Direttori degli stabilimenti ed i Capi degli uffici predetti provvedono a tutti gli altri movimenti dei dipendenti salariati, salvo che, per le missioni, i regolamenti delle singole amministrazioni non stabiliscano diversamente.

La eventuale proroga delle missioni oltre il sesto mese è riservata all'Amministrazione centrale. Per le missioni dei salariati all'estero o nelle colonie e per le proroghe relative è necessaria l'autorizzazione del Ministro.

Le missioni devono essere limitate ai casi di imprescindibili necessità dei servizi, e non sono consentite per le località dove esistano salariati della stessa amministrazione, idonei ad eseguire gli incarichi relativi, salvo le eccezioni riconosciute giustificate dall'Amministrazione centrale.

La durata delle missioni deve essere prestabilita dalle autorità che le dispongono; ove per cause eccezionali occorra protrarne la durata, e non sia possibile di ottenere in tempo utile la proroga, deve di ciò darsi giustificazione dalle autorità presso le quali le missioni vengono eseguite, oppure dagli stessi salariati, nel caso che non eseguano tali missioni presso uffici od amministrazioni statali. In quest'ultimo caso, mancando la giustificazione o se quella presentata non sia riconosciuta fondata, si fa luogo alla deduzione della diaria pel periodo corrispondente all'eccedenza ingiustificata della durata, indipendentemente dalle eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 195.

Dipendenza dei salariati trasferiti, comandati o inviati in missione.

Qualunque sia la durata del viaggio, i salariati trasferiti o passati ad altri stabilimenti od uffici e quelli comandati si considerano, definitivamente o temporaneamente, secondo i casi, alla dipendenza delle autorità presso le quali si recano, dal giorno stesso della loro partenza.

I salariati in missione, anche se inviati presso altro stabilimento od ufficio governativo, continuano a dipendere amministrativamente da quello a cui appartengono, salvo le eccezioni che vengano stabilite per le missioni all'estero o nelle colonie.

Art. 196.

Foglio di via.

Le Direzioni degli stabilimenti od uffici o i Comandi delle Regie navi donde partono salariati trasferiti, comandati o inviati in missione o in breve gita, consegnano ai medesimi un *foglio di via,* apponendovi il *visto partire* e la data relativa.

Questo documento, che può essere anche collettivo, ed in tal caso è affidato al salariato che guida il drappello, viene presentato in ciascuna località di sosta fuori sede per ragioni di servizio, o sulle Regie navi, all'autorità competente della stessa amministrazione, se esista, la quale vi appone il *visto arrivare* e, se ne sia il caso, il *visto partire,* pel ritorno, con le ore relative, anche per gli imbarchi e sbarchi.

In mancanza di tali autorità, le indicazioni delle ore di arrivo e di partenza sono segnate dagli stessi salariati.

Al ritorno, le Direzioni degli stabilimenti od uffici, o i Comandi delle navi, indicano sul foglio di via l'ora di arrivo.

Tale documento, che può essere anche rilasciato da una autorità diversa da quella da cui dipende il salariato, serve, disciplinarmente, per giustificare il viaggio compiuto ed il tempo impiegatovi, e, amministrativamente, per la liquidazione degli assegni dovuti.

I fogli di via, oltre il giorno e l'ora di partenza, devono indicare, all'atto del rilascio: la categoria, il gruppo e sottogruppo, la paga o retribuzione dei salariati partenti, la località donde partono, quella dove sono diretti e, ove occorra, l'itinerario da seguirsi, la disposizione (bollettino, ordine del giorno o di servizio, o lettera) che si riferisce al movimento, il genere o lo scopo del viaggio, il termine assegnato all'espletamento delle missioni, se i trasferimenti siano stati concessi in seguito a domanda, se le missioni senza pernottamento fuori sede e le brevi gite siano eseguite, o non, nell'interesse di enti pubblici estranei allo Stato o di privati, l'ultima giornata di paga o retribuzione e annesse competenze corrisposta, l'anticipazione pagata sugli assegni dovuti pel viaggio, per la missione o per la breve gita, le licenze o i congedi eventualmente concessi, per fruirne durante il viaggio, l'eventuale autorizzazione a viaggiare in classe superiore a quella stabilita.

Ad ogni successiva apposizione di *visto arrivare* o *visto partire,* fino a quella relativa al viaggio di ritorno, vengono indicate sui fogli di via le date ed ore relative, le ulteriori corresponsioni di paghe o retribuzioni o anticipazioni, le licenze eventualmente concesse. Nei casi di missioni senza pernottamento fuori sede o di brevi gite compiute su Regie navi o eseguite fuori bordo da salariati comandati su Regie navi, viene altresì annotato sul foglio di via se ed in qual modo i salariati stessi abbiano fruito a bordo del trattamento di vitto.

Ove qualcuna delle predette indicazioni, per qualsiasi motivo, non venga inserita nel foglio di via, deve essere comunicata per lettera alle autorità cui possa interessare.

Le ore di *visto partire* e *visto arrivare* sono rispettivamente quelle in cui i salariati sono lasciati liberi per la partenza o si presentano dopo l'arrivo.

In apposita colonna di annotazioni, gli stessi interessati indicano i mezzi di trasporto di cui si servano, i nomi delle navi su cui prendano imbarco, i ritardi, le fermate, le interruzioni, i mutamenti di itinerario eventualmente verificatisi durante il viaggio e quanto altro possa avere attinenza con la liquidazione degli assegni loro dovuti.

Art. 197.

Documenti che seguono i salariati trasferiti o comandati.

Gli operai permanenti trasferiti e quelli comandati presso altri stabilimenti od uffici della stessa amministrazione sono seguiti nella loro nuova destinazione da una copia della matricola, pel nuovo impianto che ivi se ne deve effettuare, nonchè del foglio matricolare e caratteristico. Quest'ultimo documento segue anche gli incaricati stabili, trasferiti o comandati e gli operai comandati su Regie navi.

Gli operai temporanei e incaricati provvisori trasferiti o comandati sono seguiti nella nuova destinazione da una copia del ruolo, di cui al successivo art. 252.

Oltre ai documenti di cui sopra, vengono comunicati, per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili, gli stati di famiglia, la misura degli assegni di caro viveri, e, pei salariati in genere, tutte quelle informazioni che siano ritenute opportune.

Art. 198.

Classi dei treni, dei piroscafi e degli altri mezzi di trasporto, nei viaggi per motivi di servizio.

I viaggi per ragioni di servizio sulle ferrovie e sulle linee di automobili o di altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, devono effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, in seconda classe, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) della tabella inserta nel successivo art. 205, ed in terza classe, per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) della tabella stessa, con l'osservanza delle norme stabilite dal secondo comma del predetto articolo.

Per ragioni di urgenza, l'amministrazione può autorizzare che i viaggi per missioni si effettuino in una classe superiore a quella stabilita.

I viaggi per motivi di servizio compiuti sul mare, sui laghi e sulle lagune, oppure all'estero, devono effettuarsi rispettivamente in prima e seconda classe pei due sopraindicati gruppi di salariati.

Pei percorsi o tratti di percorsi dove non esistano che due sole classi, il viaggio deve effettuarsi nella classe superiore dai salariati pei quali è prescritta la seconda e nella classe inferiore da coloro pei quali è prescritta la terza.

I viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi nella stessa classe stabilita pel capo famiglia e in terza classe per la persona di servizio, salvo quando occorra, l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

I viaggi eseguiti in classe diversa da quella prescritta importano gli effetti di cui al quarto e quinto comma del seguente art. 218.

Art. 199.

Tariffe prescritte per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

I viaggi per motivi di servizio nel Regno e nelle colonie, compiuti dai salariati, nonchè i viaggi delle loro famiglie, nei casi di trasferimento, devono effettuarsi in base alle tariffe ridotte concesse ai salariati.

Nei viaggi compensati con indennità a carico di enti pubblici estranei allo Stato o di privati, è prescritto l'uso della tariffa vigente per il pubblico; se, per qualsiasi causa, il viaggio venga compiuto a tariffa ridotta, o gratuitamente ai sensi del quarto comma del presente articolo, i predetti enti o privati sono ugualmente tenuti al rimborso della spesa di trasporto personale a tariffa intiera.

Per ragioni di urgenza o riservatezza, l'Amministrazione centrale può autorizzare che i viaggi si compiano in base alle tariffe ordinarie, vigenti pel pubblico

I salariati che fruiscano di tessere di circolazione gratuita sono obbligati a servirsene in qualsiasi viaggio per ragioni di servizio.

Nei territori esteri, i viaggi per ragioni di servizio vengono eseguiti in base alle tariffe vigenti pel pubblico, salvo che dai rispettivi Governi siano concesse riduzioni o esenzioni di tariffe a favore del personale statale italiano.

In ogni caso, i salariati devono essere muniti dei documenti necessari per fruire delle riduzioni prescritte.

Quando più salariati sono inviati contemporaneamente in una stessa località, non seguiti dalla famiglia, i documenti predetti possono essere collettivi, e sono allora affidati a colui che guida il drappello.

I viaggi per motivi di servizio non eseguiti in base alle tariffe prescritte o nei quali siasi contravvenuto a quanto dispone il quarto comma del presente articolo importano gli effetti di cui al quarto, quinto e sesto comma del seguente art. 218.

Art. 200.

Vie da percorrersi, itinerari, distanze, fermate e interruzioni nei viaggi.

Qualunque sia il numero dei chilometri che, in base agli itinerari ufficiali si possono percorrere in una giornata di viaggio, non è consentita alcuna interruzione o fermata, diurna o notturna, che non sia espressamente autorizzata nel foglio di via, oppure imposta dalle imprescindibili necessità delle coincidenze dei mezzi di trasporto, o da cause di forza maggiore, mancate coincidenze di mezzi di trasporto, interruzioni di linee, attesa di piroscafi, e simili.

I viaggi debbono effettuarsi per la via più economica, anche di mare, se possibile, cioè per la via che importi una minore spesa complessiva, ammenochè debba seguirsi altra via per causa di forza maggiore od in seguito ad autorizzazione ricevutane per motivi di servizio, nei quali casi le competenze vengono calcolate in relazione alle vie e distanze effettivamente percorse.

Nei trasporti per via di mare o sui laghi i salariati devono servirsi di navi e battelli italiani, sempre che possibile, salvo le eccezioni imposte da motivi di urgenza o dalla necessità di evitare attese che importerebbero una spesa più elevata.

Le trasgressioni alle norme suindicate costituiscono mancanze disciplinari e danno luogo alle conseguenti deduzioni nel computo delle indennità dovute.

Le distanze ed i prezzi di trasporto, nello Stato, sono desunti dagli orari ed itinerari ufficiali delle strade ferrate e delle linee tramviarie, automobilistiche e di navigazione.

Per le vie ordinarie dove manchino mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene computata un'ora di viaggio per ogni quattro chilometri o frazione residuale superiore a due chilometri.

Le frazioni di chilometro non superiori a metri 500 risultanti nel percorso del viaggio sono trascurate, computandosi invece per un chilometro quelle eccedenti.

Pei salariati che vengono inviati a bordo di navi, nel computo della distanza percorsa, si tiene conto soltanto del viaggio compiuto fino al momento dell'imbarco o trasbordo su di esse, nell'andata, e dal momento dello sbarco o trasbordo da esse, nel ritorno, con esclusione delle distanze eventualmente percorse dalle navi stesse.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, si riferiscono anche ai viaggi delle famiglie dei salariati, nei casi di trasferimento.

Art. 201.

Viaggi dei salariati dimoranti in comuni limitrofi a quello della loro destinazione.

Per i salariati che siano regolarmente autorizzati a risiedere in comuni limitrofi a quelli della loro destinazione di lavoro o di ufficio, nonchè, per le loro famiglie, nei trasferimenti, i viaggi per motivi di servizio si considerano iniziati o terminati, secondo i casi, nel luogo di destinazione.

Art. 202.

Soggiorno e pernottamento fuori destinazione.

Agli effetti del presente regolamento, i salariati vengono considerati in soggiorno fuori della propria destinazione, nelle giornate solari trascorse completamente in comando o in missione, in altra località fuori del comune, oppure su navi o galleggianti. Conseguentemente, nei riguardi del trattamento spettante ai salariati, il soggiorno ha inizio dal dì successivo a quello di arrivo, e termina nel giorno precedente a quello di partenza.

Si verifica pernottamento fuori destinazione, pei salariati in viaggio per motivi di servizio, quando il loro ritorno nella località di partenza non abbia luogo nella stessa giornata solare in cui il viaggio è stato iniziato.

I salariati di cui al precedente art. 201, i quali ritornino da un viaggio per motivi di servizio non possono essere considerati come pernottanti fuori destinazione, se vi siano ritornati o avrebbero potuto ritornarvi entro la stessa giornata solare della partenza.

E' vietato il pernottamento fuori destinazione quando gli orari dei servizi di trasporto consentano di farvi ritorno prima delle ore ventiquattro.

Art. 203.

Partenza e presentazione, in arrivo, dei salariati in viaggio per motivi di servizio. Computo delle ore di lavoro.

I salariati che debbano recarsi da una località ad un'altra, per motivi di servizio, vengono fatti uscire dalle Direzioni degli stabilimenti od uffici, con l'anticipazione ritenuta sufficiente in rapporto all'ora della partenza.

In ciascuna sosta di viaggio, determinata da motivi di servizio, nonchè al termine del viaggio stesso, sia per raggiungimento della destinazione, che per ritorno al luogo di partenza, i salariati sono, in massima, esentati dal presentarsi agli stabilimenti od uffici ai quali sono diretti, se, al momento dell'arrivo alla stazione ferroviaria, cinta daziaria, luogo di sbarco, o linea di confine del comune o delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, manchino meno di due ore al termine dell'orario normale, salvo che essi abbiano ricevuto o ricevano ordine di presentazione immediata; devono, invece, presentarsi entro un'ora dall'arrivo, se manchino due ore o più al termine predetto.

Ove, però, l'arrivo dei salariati si verifichi nelle ore antimeridiane, dopo che essi abbiano trascorso in viaggio almeno tre delle ore notturne, si considera, per le necessità del riposo, che l'arrivo stesso sia avvenuto sei ore dopo, salvo ordini diversi, nei casi di urgenza; e da tal momento soltanto si applicano le norme di cui al comma precedente, in ordine all'obbligo della presentazione o alla esenzione dalla medesima.

Allorquando i salariati facciano ritorno alla località di partenza o giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto, l'intero periodo trascorso dal momento in cui sono stati lasciati liberi per la partenza, fino ad una ora dopo l'arrivo ai punti od alle linee di cui al secondo comma del presente articolo; oppure fino al termine dell'orario normale, ove si verifichi il caso di esenzione dall'obbligo della presentazione, di cui al comma predetto, verso deduzione, in entrambi i casi, del periodo di riposo meridiano, quando la partenza abbia avuto luogo prima del riposo stesso.

Allorquando, invece, i salariati non facciano ritorno alla località di partenza, nè giungano a quella dove sono diretti nella stessa giornata solare della partenza, viene considerato come tempo di servizio prestato, in aggiunta a quello che sia stato effettivamente compiuto:

a) nel giorno della partenza, la parte dell'orario normale successiva al momento in cui i salariati vengono fatti uscire per la partenza medesima;

b) nel giorno dell'arrivo (anche se per ritorno nel luogo di partenza), il periodo dell'orario normale anteriore alla presentazione dei salariati, purchè questa si verifichi nei termini stabiliti, ovvero l'intero orario normale nei casi previsti di esenzione dalla presentazione medesima;

c) nei giorni intermedi di viaggio o di soggiorno fuori della destinazione, l'intero orario normale, salvo le deduzioni stabilite dal presente regolamento per le licenze, assenze, sospensioni e simili.

Art. 204.

Assegni di viaggio e di missione.

Gli assegni di viaggio, di missione e per speciali destinazioni fuori sede, stabiliti pei salariati, e quelli di trasferimento per le loro famiglie, sono i seguenti:

1° diarie, quote di diarie e soprassoldi, di cui ai successivi articoli 205 a 215;

2° compenso fisso, ai membri della famiglia, stabilito dal successivo art. 216;

3° rimborso della spesa di trasporto personale, a norma del seguente art. 218, nei viaggi sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e su altri veicoli a trazione meccanica, destinati, in modo periodico e regolare, al pubblico servizio;

4° aumento sul rimborso di spesa considerato al n. 3, giusta il seguente art. 219;

5° compenso chilometrico, considerato al successivo articolo 220, pel trasporto personale sulle vie ordinarie non servite da alcuno dei mezzi di cui al n. 3;

6° rimborso delle spese pel trasporto del bagaglio, nei viaggi di cui al n. 3, giusta il successivo art. 221;

7° compenso chilometrico pel trasporto del bagaglio, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, stabilito dal successivo art. 222;

8° rimborso delle spese pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento di cui al n. 3, giusta il successivo art. 223;

9° compenso chilometrico pel trasporto della mobilia e delle masserizie, nei viaggi per trasferimento, sulle vie ordinarie di cui al n. 5, giusta il seguente art. 224;

10° compenso per le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, sia del bagaglio, che della mobilia e delle masserizie, nei casi di trasferimento, a norma del successivo art. 225.

Il trattamento da farsi in tutti i viaggi per motivi di servizio e durante il soggiorno fuori della destinazione (comando o missione), è stabilito: per la paga o retribuzione, dal precedente art. 7, per l'indennità di caro-viveri, dal precedente art. 12, pel lavoro straordinario, festivo e notturno, dal precedente art. 162, pel rimborso della spesa di trasporto personale (anche pei membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento), dai seguenti articoli 218 a 220.

La diaria, intera o ridotta, viene corrisposta: nei viaggi di trasferimento, con le norme dei seguenti articoli 205 o 210, nei viaggi e soggiorni in comando, con le norme dei seguenti articoli 205, 208 o 210, nei viaggi e soggiorni in missione, con le norme dei seguenti articoli 205 a 207, e 209 a 212, nei viaggi di breve gita, con le norme dei seguenti articoli 211 o 212 e, per le prove, le verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto, con le norme del successivo art. 213. Non compete alcuna diaria nelle speciali destinazioni di lavoro di cui al precedente art. 191, salvo la eventuale concessione di soprassoldi, prevista all'art. 214.

Nei casi di corresponsione degli aumenti di retribuzione per lavoro straordinario o notturno, la diaria o quota di diaria spettante nei viaggi di missione o breve gita è suscettibile di riduzione, con le norme stabilite dal primo comma del suindicato art. 162.

Per la spesa di trasporto del bagaglio spettano compensi speciali, giusta i successivi articoli 221 o 222, solo nei viaggi per raggiungere destinazioni in comando o per trasferimento, restando la spesa medesima, quale che sia, compensata, nei viaggi di missione o di breve gita, con l'aumento stabilito dall'art. 219, oppure col compenso chilometrico di cui all'art. 220, secondo la via percorsa. Nel caso di trasferimento, i compensi previsti pel trasporto del bagaglio sono concessi anche ai membri della famiglia.

Il compenso fisso, di cui al seguente art. 216, compete ai membri della famiglia del salariato, soltanto nei viaggi per trasferimento; e, nei viaggi stessi, sono altresì dovuti i compensi, sia pel trasporto della mobilia e delle masserizie, che per l'imballaggio, presa e resa a domicilio delle medesime e del bagaglio, a norma dei successivi articoli 223 a 225.

Art. 205.

Misura delle diarie.

Le diarie spettanti ai salariati nei viaggi per ragioni di servizio e durante il soggiorno in missione sono stabilite dalla seguente tabella:

CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione (1)	DIARIA	
		nel Regno, e nelle colonie	all'estero
1	2	3	4
		Lire	Lire
a) Incaricati stabili, dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile di L. 1025 o superiore	1ª	50	50
b) Incaricati stabili dei gruppi I e II della tabella n. 6 (esclusi gli incaricati inferiori), con retribuzione mensile inferiore a L. 1025	2ª e 3ª	40	45
c) Capi operai, sorveglianti e simili e capi d'arte permanenti (gruppi I e II della tabella n. 5), con qualsiasi paga giornaliera	4ª 5ª e 6ª	25	45
d) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera rispettivamente di L. 312 e L. 10,40 o superiore	4ª, 5ª, 6ª e 7ª	20	40
e) Altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, operai temporanei e giornalieri, con retribuzione mensile o paga giornaliera inferiore rispettivamente a L. 312 e L. 10,40	8ª	15	30

(1) A norma della tabella n. 7, colonna 2.

Le diarie sopraindicate sono corrisposte in base all'ultima qualifica dei salariati, regolarmente pubblicata. I passaggi di gruppo o categoria implicanti, con effetto retroattivo, spostamento nella classificazione stabilita dalla tabella di cui sopra non danno diritto a corresponsione di differenze, per la conseguente diversa misura delle diarie.

Le diarie stesse spettano in ciascuna giornata solare, anche festiva, trascorsa, per motivi di servizio, in viaggio od in soggiorno fuori della destinazione. La frazione di giornata solare trascorsa come sopra in viaggio è considerata come giornata intera.

Quando le diarie siano dovute, vengono corrisposte nella loro integrale misura, eccettuati i casi esplicitamente previsti dal presente regolamento, nei quali ne sia stabilita la corresponsione in misura ridotta.

Le diarie pei viaggi e durante il soggiorno in missione all'estero, stabilite dalla colonna 4 della suindicata tabella, e le quote delle medesime sono aumentate:

a) del 40 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta non faccia aggio sulla lira;

b) dell'aggio per il cambio, con un minimo del 40 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta sia quotata oltre la parità rispetto alla lira, con differenza non superiore al 100 per cento;

c) di due terzi dell'aggio per il cambio, con un minimo del 100 per cento, per le missioni negli Stati la cui moneta sia quotata oltre la parità rispetto alla lira con differenza superiore al 100 per cento.

Agli effetti sopraindicati, l'aggio è calcolato, alla fine di ogni mese solare, in base alla media dei corsi del mese stesso; quando il termine della missione non coincida con l'ultimo giorno di un mese, l'aggio per l'ultima frazione di mese viene calcolato in base alla media dei corsi del mese precedente.

Pei viaggi e durante il soggiorno in missione in Germania, in Russia e in Turchia, da considerarsi Stati a valuta deprezzata, l'importo della diaria, quale risulta in seguito all'aumento sopraindicato, viene ulteriormente accresciuto dell'80 per cento, pei primi due Stati, e del 60 per cento pel terzo.

In relazione ad eventuali cambiamenti nelle condizioni monetarie ed economiche degli Stati suddetti, il Ministro per le finanze può, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, modificare la misura dell'aumento di cui al precedente comma od anche abolirne la concessione.

Art. 206.

Diarie dovute nei viaggi per recarsi all'estero o per tornarne.

Le diarie di cui alla colonna 4 della tabella inserta nel precedente art. 205 sono dovute dal giorno in cui, nel viaggio di partenza, si passi il confine, o si prenda imbarco su nave estera, o si sbarchi all'estero da nave italiana, fino al giorno in cui, nel viaggio di ritorno, si ripassi il confine, o si prenda imbarco su nave italiana, o si sbarchi in Italia da nave estera.

La parte di viaggio compiuta nel Regno, nelle colonie o su navi italiane, sia all'andata che al ritorno, fino al momento in cui si tocchi il territorio estero o si prenda imbarco su nave estera, è compensata con la diaria stabilita dalla colonna 3 della tabella di cui sopra; però è dovuta la diaria di cui alla colonna 4 della tabella, per le giornate solari trascorse in viaggio, parte all'estero o su navi estere, e parte in Italia o nelle colonie, o su navi italiane.

Ai salariati di passaggio a bordo durante i viaggi di cui sopra, compete, per diaria e vitto, il trattamento stabilito dal seguente art. 210.

Art. 207.

Riduzioni della diaria nelle missioni prolungate.

Nei casi di missioni continuative in una medesima località del Regno o delle colonie, le diarie di cui alla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205 vengono ridotte a due terzi dal trentunesimo giorno ed alla metà dal novantunesimo giorno, a partire dall'inizio della corresponsione delle diarie stesse a titolo di soggiorno in missione; trascorsi centottanta giorni, sempre dalla medesima data, cessa il diritto alla diaria di soggiorno, salvo che dall'Amministrazione centrale non ne venga prorogata la corresponsione, nella stessa misura della metà o in misura inferiore.

Per le missioni continuative in una medesima località all'estero, le diarie di soggiorno di cui alla colonna 4 della predetta tabella, quali risultano per effetto degli aumenti stabiliti dallo stesso art. 205, sono ridotte a tre quarti, dopo centottanta giorni.

Compiendosi da un salariato due o più successive missioni in una stessa località, esse vengono considerate come parti di una sola missione continuativa, agli effetti dei primi due commi del presente articolo, qualora i periodi intermedi di interruzione siano inferiori, nel Regno e nelle colonie, a quindici giorni, e, all'estero, a trenta giorni.

Verificandosi, invece, tra le predette missioni, interruzioni di quindici o trenta giorni rispettivamente, o interruzioni più lunghe, si considera, a ciascun ritorno, iniziata una nuova missione, agli effetti sopraindicati.

La interruzione delle missioni non espletate e la data del ritorno in missione, dopo la interruzione verificatasi, devono essere determinate unicamente dalle esigenze del servizio, sotto la responsabilità personale dell'autorità che dispone la missione.

Le riduzioni stabilite dal presente articolo non sono applicabili alle diarie che dal presente regolamento siano già determinate in misura ridotta.

Art. 208.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei comandi.

Ai salariati comandati, a terra o a bordo di Regie navi, spetta, per tutta la durata della loro temporanea destinazione, anche nei giorni festivi, una diaria ridotta, pari alla quarta parte di quella indicata dalla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205, salvo che si tratti di operai comandati, nel Regno, presso uffici tecnici o di vigilanza, per i quali la diaria è ridotta ad un ventesimo.

Per gli operai comandati a bordo di sommergibili, la diaria è ridotta a due quinti.

Tali diarie non competono ai salariati comandati, nei giorni in cui non abbiano diritto alle indennità di caro viveri. Durante le missioni o brevi gite compiute dai predetti salariati, si corrispondono le diarie o quote di diarie relative, in luogo della diaria di comando, se più favorevoli.

I salariati comandati su Regie navi hanno, inoltre, diritto alla razione di bordo ed al miglioramento vitto. Se, in base all'ultimo comma del precedente art.114, essi sono parificati ai sottufficiali, vengono aggregati alla mensa di tali graduati, e compete loro anche il trattamento tavola ed il computo in contanti degli assegni di vitto, con le norme in vigore per le mense di bordo; se invece, sono parificati a militari di truppa, prendono i pasti con l'equipaggio, fruendo degli assegni di vitto in natura, salvo che, a loro richiesta e con l'autorizzazione del Comandante della nave, siano anch'essi aggregati alla mensa dei sottufficiali, nel qual caso gli assegni di vitto sono computati in contanti e i salariati stessi vengono sottoposti ad una ritenuta sulle loro competenze, a favore della mensa, pari all'importo del trattamento tavola.

Se i predetti salariati sono imbarcati in servizio di macchinisti o fuochisti, hanno altresì diritto alle distribuzioni di bevande, che siano prescritte.

Agli operai della Regia marina, eventualmente comandati su Regie navi stazionarie all'estero, sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 12 febbraio 1920, n. 164.

Le disposizioni del presente articolo, relative al personale salariato comandato su Regie navi, sono applicabili in quanto non sia diversamente stabilito dai regolamenti delle singole amministrazioni.

La diaria ridotta stabilita dal presente articolo pei comandi a terra non compete ai salariati comandati nelle colonie, ai quali è, invece, dovuta l'indennità di destinazione coloniale di cui al quarto e quinto comma del successivo art. 214.

Art. 209.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti in talune missioni con pernottamento fuori destinazione.

Nelle missioni con pernottamento fuori della propria destinazione, eseguite dai salariati su Regie navi o navi mercantili, le diarie di cui alla colonna 3 della tabella inserta nel precedente art. 205 sono ridotte alla metà o ad un terzo secondo che i salariati non dormano o dormano a bordo, salvo che tali missioni siano a carico di privati, nel qual caso non si fa luogo a riduzione. I salariati predetti hanno, inoltre, diritto: sulle Regie navi, al trattamento di vitto, secondo le norme stabilite dal precedente art. 208, od ai corrispondenti assegni in contanti, se a bordo non siano costituite le mense e non si distribuisca il rancio all'equipaggio; sulle navi mercantili, al rimborso delle spese effettive del vitto, esclusa quella pel vino, se non sia compreso nel vitto.

Le diarie stabilite dalla suindicata colonna 3 sono ridotte a metà nelle missioni, con pernottamento fuori della destinazione, eseguite nell'ambito delle colonie dai salariati che vi si trovino comandati. Qualora, però, la missione si compia dai salariati medesimi nei principali centri urbani, o nelle località, oppure nelle eccezionali condizioni di cui all'art. 15 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 210.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei passaggi a bordo.

I salariati imbarcati di *passaggio* su navi mercantili, nazionali od estere, per raggiungere una qualsiasi destinazione, a causa di trasferimento o comando, oppure per missione con pernottamento fuori destinazione, hanno diritto, in ciascuna giornata solare o frazione di giornata solare di permanenza a bordo, al quarto della diaria di cui alle colonne 3 e 4 del precedente art. 205, secondo che la nave sia nazionale od estera. Sulle Regie navi, si corrisponde ai salariati di passaggio l'ottava parte della diaria di cui alla colonna 3 del predetto articolo. Tali diarie vengono, però, loro corrisposte per intero nelle giornate d'imbarco o sbarco, trascorse, anche parzialmente, a terra, in viaggio o soggiorno, per motivi di servizio.

Se il salariato si rechi in missione nell'interesse di privati, in luogo della quarta od ottava parte delle diarie sopraindicate, ha diritto rispettivamente alla metà od al quarto di esse.

Pel vitto si applicano le disposizioni del precedente articolo 209.

Art. 211.

Diaria nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite, fra località a terra.

Nelle missioni eseguite dai salariati che da una località a terra si rechino in altra località, pure a terra, quando il loro ritorno alla propria destinazione abbia luogo nella stessa giornata solare, le diarie sono ridotte a due terzi; ma si corrispondono nella integrale misura se tali missioni siano compiute nell'interesse di privati.

Nelle brevi gite, determinate da incarichi occasionali e compiute recandosi da una località a terra ad altra località pure a terra, le diarie sono ridotte a metà o ad un quarto, secondochè l'assenza dalla destinazione superi dodici ore, oppure duri da più di sei ore a non oltre dodici. Se tali brevi gite siano eseguite nell'interesse di privati, si corrisponde sempre la metà delle diarie.

Nulla è dovuto, a titolo di diaria, per le brevi gite di cui sopra, neppure se eseguite nell'interesse di privati, quando l'assenza dalla destinazione duri sei ore o meno, o quando, protraendosi oltre sei ore, le gite stesse abbiano carattere continuativo o rientrino nelle normali ordinarie mansioni dei salariati.

Art. 212.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite compiute su Regie navi o galleggianti, o da salariati comandati su Regie navi.

Pei salariati comandati su Regie navi i quali eseguendo missioni senza pernottamento fuori destinazione, o brevi gite, sia a terra che a bordo di altre navi o galleggianti, non possano fruire dei due pasti di bordo, la diaria è ridotta rispettivamente a due terzi o alla metà. Qualora essi possano prendere un solo pasto, la diaria è ridotta in entrambi i casi ad un terzo. Non si corrisponde alcuna quota della diaria, se essi possano prendere entrambi i pasti a bordo.

Pei salariati che da una destinazione a terra si rechino in missione, senza pernottamento fuori sede, o in breve gita, a bordo di navi o galleggianti, non nell'interesse di privati, si applicano le corrispondenti disposizioni del precedente art. 211; quando, però, essi partecipino gratuitamente ai pasti di bordo, in luogo delle diarie ridotte a due terzi, alla metà o ad un quarto, vengono corrisposte rispettivamente diarie ridotte alla metà, ad un terzo o ad un sesto, se essi fruiscano di un solo pasto, e diarie ridotte ad un terzo, ad un quarto o ad un ottavo, se fruiscano di entrambi i pasti.

Nelle missioni e brevi gite considerate nei precedenti commi del presente articolo, che siano compiute nell'interesse di privati, se, ai termini dei commi stessi, competa una diaria, essa viene corrisposta, per le missioni, in ogni caso, nella integrale misura, e, per le brevi gite, in misura ridotta a metà.

I salariati di cui sopra, se inviati su Regie navi, usufruiscono dei pasti di bordo, con le norme del precedente articolo 208, se le mense siano costituite e se il rancio sia distribuito all'equipaggio, sempre che siano presenti a bordo, a cagione del loro incarico, nelle ore corrispondenti. Agli effetti della misura della diaria, si considera che essi abbiano partecipato ai pasti, anche in caso di volontaria rinunzia.

Art. 213.

Diaria ed eventuale trattamento di vitto per le prove o verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto.

Ai salariati, con destinazione a terra, che, per eseguire collaudi, prove o verificazioni, nel corso della giornata solare, prendano imbarco, nella stessa sede del loro stabilimento od ufficio, su di una Regia nave in armamento o riserva, o su di una nave o un galleggiante in riparazione o allestimento presso l'industria privata, o su di una nave mercantile, le quali si pongano in moto, è corrisposta la diaria ridotta a metà, se non fruiscano dei pasti a bordo, e ridotta ad un quarto, ove ne fruiscano; se però la durata dell'imbarco non superi sei ore la diaria è ridotta rispettivamente ad un terzo e ad un sesto. Quando, però, le prove o verificazioni, o i collaudi siano compiuti nell'interesse di privati, è in ogni caso corrisposta la metà della diaria.

Pel vitto si applicano le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 212, quando gli incarichi sopraindicati vengano eseguiti su Regie navi.

Art. 214.

Soprassoldi per speciali destinazioni di lavoro, indennità coloniali, indennità di alloggio, residenza o malaria, prestazioni in natura.

Non compete, in massima, alcuna quota della diaria per le destinazioni di lavoro di cui al precedente art. 191.

Però, coi regolamenti delle singole amministrazioni o con l'autorizzazione dei Ministri, possono per tali destinazioni, in casi speciali, essere concessi soprassoldi, non eccedenti la quinta parte della diaria, quando esse non abbiano carattere continuativo.

La temporanea destinazione, nello stesso luogo di residenza, presso altre amministrazioni dello Stato, o presso altri stabilimenti od uffici della propria amministrazione, non può, per sè stessa, dar diritto a indennità o soprassoldi, salvo il caso di effettivo impiego negli speciali servizi, incarichi o lavori di cui al successivo art. 230.

Ai salariati comandati nelle colonie compete, in tutti i giorni, anche festivi, a cominciare da quello dello sbarco in colonia, fino a quello dell'imbarco pel rimpatrio o per raggiungere una destinazione, in altra colonia o all'estero, una indennità coloniale, pari:

a) ai tre quarti della paga giornaliera o della retribuzione mensile, per le destinazioni nella Tripolitania o nella Cirenaica;

b) alla predetta paga o retribuzione, per le destinazioni nell'Eritrea;

c) alla predetta paga o retribuzione, aumentata di un quarto, per le destinazioni nella Somalia italiana.

L'indennità di cui al comma precedente (che è cumulabile col trattamento dovuto per le missioni e le brevi gite in colonia) spetta anche durante le licenze od i congedi senza perdita delle competenze e, per non oltre sessanta giorni, durante le infermità, anche indipendenti dal servizio, finchè compete il sussidio; viene corrisposta per metà oltre il sessantesimo giorno, nelle infermità contratte per causa del servizio prestato in colonia; non compete in qualsiasi altro caso.

Con gli stessi regolamenti di cui al secondo comma del presente articolo, possono:

a) concedersi indennità di alloggio ai salariati che non fruiscano di alloggio demaniale, oppure indennità di residenza o di malaria, non eccedenti, le une e le altre, la sesta parte della diaria, per destinazioni in località disagiate o malariche, anche coloniali;

b) stabilirsi somministrazioni di chinino o altre prestazioni in natura;

c) stabilirsi indennità di equipaggiamento coloniale, in misura non eccedente L. 600 per una volta tanto.

I predetti regolamenti possono, inoltre, prevedere, in eccezione alle norme stabilite dal presente regolamento, altri casi in cui le diarie debbano essere ridotte o non corrisposte, specie quando ai salariati inviati fuori della propria destinazione, anche nell'ambito di piccole distanze, siano dalla stessa amministrazione apprestati i mezzi di dormire o vengano loro concesse agevolazioni pel vitto.

Art. 215.

Cumulo di diarie, indennità e soprassoldi.

Non è consentita la corresponsione a titolo di diarie, in una stessa giornata solare, di somme eccedenti complessivamente le misure stabilite dalle colonne 3 o 4 della tabella inserta nel precedente art. 205.

Per effetto di tale disposizione e dell'altra, relativa ai soggiorni fuori destinazione, formante oggetto del primo comma del precedente art. 202, si applicano le norme di cui appresso:

a) nelle giornate solari in cui abbia termine o inizio un viaggio, ancorchè espletato nella stessa giornata, compete la diaria a cagion del viaggio, ma nulla è dovuto a titolo di soggiorno, neppure se questo comprenda la parte maggiore di

tale giornata; se, però, la quota di diaria stabilita pel soggiorno sia maggiore di quella dovuta pel viaggio, quest'ultima è portata alla misura della prima;

b) nelle giornate solari in cui abbia termine un viaggio e se ne inizi un altro non è consentito il cumulo delle rispettive diarie, a meno che entrambe siano dovute in misura ridotta, nel qual caso la seconda diaria deve, occorrendo, essere diminuita in modo che, insieme alla prima, non ecceda la integrale misura stabilita, per tali assegni, dalle colonne 3 o 4 della tabella di cui al sopraindicato art. 205.

E', del pari, vietato il cumulo di una diaria di soggiorno con una indennità di destinazione, residenza o alloggio, per somma complessiva eccedente la misura integrale della diaria; in caso di eccedenza, la diaria di soggiorno viene ridotta in analogia a quanto è disposto alla precedente lett. *b*).

Viceversa, il cumulo è consentito fra la diaria o quota di diaria (dovuta sia per viaggio, che per soggiorno fuori destinazione) ed i soprassoldi stabiliti dal successivo art. 230, per speciali servizi, incarichi o lavori, esclusi, però, quelli per destinazioni su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*) dell'articolo stesso e quegli altri che siano stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 216.

Compenso fisso per i membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento.

Nei casi di trasferimento, compete ai salariati un compenso fisso per ciascuno dei membri della propria famiglia, considerati al seguente art. 226, dai quali essi siano seguiti nella nuova destinazione, oppure, alla cessazione dal servizio, nel domicilio eletto, purchè raggiunto entro il termine stabilito dal sesto comma del precedente art. 186. Tale compenso è stabilito in lire 18, pei salariati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della tabella inserta nel precedente articolo 205, ed in lire 14 per quelli di cui alla lettera *e*) della stessa tabella.

Art. 217.

Spese compensate colle diarie e col compenso fisso di trasferimento.

Con le diarie e quote di diarie, di cui ai precedenti articoli 205 a 215 e col compenso fisso, di cui all'art. 216, si intendono indennizzate:

a) le spese pel vitto e l'alloggio, fuori destinazione;

b) le spese per vetture, automobili, tramvie ed altri mezzi di trasporto personale, entro la cinta daziaria o linea di confine dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188;

c) le spese per noleggio di barche, battelli e simili, negli imbarchi e sbarchi, sia nel luogo di destinazione, che fuori di esso;

d) le mance, le spese per interpreti e qualsiasi altra che debba sostenersi durante i viaggi e soggiorni fuori della propria destinazione, eccettuate quelle compensate a norma dei seguenti articoli 218 a 225.

Con la diaria, si intende altresì compensata la spesa di trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi indicati alla precedente lett. *b*), sia di partenza, che di arrivo.

Art. 218.

Rimborso della spesa di trasporto personale sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

In tutti i viaggi per motivi di servizio, anche se non compensati da diarie o quote di diarie, i salariati hanno diritto alla corresponsione della spesa effettiva, regolarmente sostenuta, pel proprio trasporto personale, e, nei casi di trasferimento, hanno tale diritto anche pei membri della famiglia, considerati al successivo art. 226.

Tale corresponsione si effettua a titolo di rimborso, cioè solo quando la spesa sia stata effettivamente sostenuta; epperò nulla compete pel trasporto personale quando siasi fruito gratuitamente dei mezzi di viaggio.

Il rimborso della spesa ha luogo, in ogni caso, pel percorso stabilito dal precedente art. 200.

Nei viaggi eseguiti sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene rimborsato il prezzo del biglietto per la classe e in base alla tariffa ridotta che sono prescritte dagli art. 198 e 199, anche se, per qualsiasi motivo, siasi seguito un percorso meno economico, oppure il biglietto sia stato acquistato per una classe superiore, o in base ad altra tariffa, ordinaria o ridotta.

Il viaggio compiuto in una classe inferiore a quella stabilita o fruendo di una riduzione maggiore di quella prescritta non dà diritto che al rimborso della spesa effettivamente sostenuta.

Al salariato che sia fornito di tessera di circolazione gratuita, giusta il quarto comma del precedente art. 199, nulla è dovuto a titolo di spesa per trasporto personale, neppure nel caso di acquisto del biglietto di viaggio a qualsiasi tariffa.

Il rimborso del prezzo dei biglietti pei membri della famiglia deve essere effettuato tenendo presenti le disposizioni dei regolamenti ferroviari e delle speciali convenzioni, che stabiliscono il pagamento di una parte sola del biglietto, oppure il trasporto gratuito, pei viaggiatori minorenni, entro determinati limiti di età. Tali limiti di età si intendono riferiti al giorno di inizio del viaggio.

I salariati, per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di trasporto personale loro spettanti, nelle missioni, nei trasferimenti e nei viaggi, in genere, per motivi di servizio, eseguiti sulle ferrovie del Regno o delle colonie, devono giustificare, tanto per l'andata quanto per il ritorno, mediante apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, l'acquisto dei biglietti di viaggio per la classe, in base alla tariffa ridotta, e per la percorrenza che sono stabilite dai precedenti articoli 198, 199 e 200.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle spese suddette non siano corredate dai suindicati scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa viene commisurato al costo del biglietto di ultima classe.

L'importo dei biglietti per ciascun viaggio all'estero, quando non risulti pagato in lire italiane, è rimborsato in base al corso della lira nella giornata di inizio del viaggio.

I diritti di transito nel canale di Suez ed altri consimili sono rimborsati a parte.

La spesa di trasporto personale nei viaggi sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto sopraindicati viene compensata a norma del successivo art. 220.

Art. 219.

Aumento di due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio.

Nei viaggi per motivi di servizio, eseguiti, anche gratuitamente, sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, è corrisposto al salariato, in aggiunta al rimborso della spesa di trasporto personale di

cui al precedente art. 218, l'aumento di due decimi del prezzo del biglietto.

Sono eccettuati da tale disposizione i viaggi degli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima, quando chieggano il rimborso della spesa effettiva di trasporto del bagaglio, a norma del terzo comma del seguente art. 221.

Il predetto aumento, nel Regno e nelle colonie, si computa in base alla tariffa differenziale *C*, sulle linee dove sia in vigore (anche se il biglietto sia stato acquistato in base ad una diversa tariffa, o se il viaggio sia stato compiuto gratuitamente), e sulle altre linee in base alla tariffa ordinaria. Pei viaggi all'estero, l'aumento suindicato si computa sulla somma rimborsata per la spesa del biglietto, a norma del terzultimo comma del precedente art. 218.

Lo stesso aumento compete ai salariati, nei casi di trasferimento, sul prezzo dei biglietti acquistati pei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Art. 220.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa di trasporto personale sulle vie ordinarie.

Pei viaggi o tratti di viaggio compiuti, per qualsiasi motivo di servizio, nel Regno o nelle colonie, sulle vie ordinarie, dove non esistano mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, viene corrisposto ai salariati, a titolo di rimborso della spesa di trasporto personale, un compenso chilometrico di centesimi settantacinque, il quale, nei casi di trasferimento, è dovuto anche per ciascuno dei membri della famiglia di cui al successivo art. 226.

Tale compenso non è corrisposto per i viaggi o tratti di viaggio che vengono compiuti con mezzi di trasporto apprestati gratuitamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da altri interessati; viene invece, aumentato in conformità di quanto è stabilito per le diarie dal precedente articolo 205, nei viaggi su territori esteri.

La bicicletta di servizio non è da considerarsi come mezzo di trasporto fornito dallo Stato, agli effetti del comma precedente.

L'aumento di due decimi della spesa di trasporto personale, stabilito dal precedente art. 219, non è applicabile al compenso chilometrico di cui sopra.

Col predetto compenso chilometrico, si intendono indennizzate tutte le spese di trasporto personale sulle accennate vie ordinarie, ivi comprese quelle eventualmente occorrenti per traghetti, pedaggi, cavalcature, facchinaggi e simili.

Con autorizzazione del Ministro:

a) può essere aumentata la misura del compenso chilometrico stabilito dal presente articolo, oppure può essere corrisposto, in sua vece, il rimborso della spesa effettiva di trasporto personale, pei brevi percorsi o tratti di percorsi sulle accennate vie ordinarie, sia nel Regno e nelle colonie, che all'estero, quando i salariati siano diretti verso località isolate ed eccentriche, come: posti di confine, semafori, stazioni di vedetta, fari, fanali, opere di difesa e simili, e, inoltre, l'eccezione sia giustificata dalle aspre o disagievoli condizioni della viabilità, dall'alto costo dei mezzi di trasporto o, infine, dalla necessità di cambiamenti nel genere dei mezzi stessi, come vetture, carri, cavalcature, battelli e simili;

b) possono essere concesse, in luogo del predetto compenso chilometrico, speciali indennità di giro o di percorrenza ai salariati che, per la natura dei loro incarichi, debbano giornalmente o frequentemente recarsi in una o più località, sulle anzidette vie ordinarie.

Art. 221.

Rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio, sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Nei casi di trasferimento, indipendentemente dall'aumento sul prezzo del biglietto, stabilito dal precedente art. 219, è dovuto, pel trasporto del bagaglio sulle ferrovie o con altri mezzi a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, il rimborso della spesa effettiva sostenuta per la spedizione, a tariffa di bagaglio, oppure a grande velocità, di un quantitativo di bagaglio non eccedente un quintale pel salariato ed un quintale per ciascuno dei membri della famiglia, considerati al seguente art. 226.

Sui piroscafi, il rimborso suindicato è dovuto soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo come sopra indennizzabile, e quello eventualmente ammesso, a bordo, al trasporto gratuito.

Analogo rimborso della spesa effettivamente sostenuta, fino al peso massimo di due quintali, possono chiedere gli operai che, coi mezzi di cui ai primi due commi del presente articolo, raggiungano una destinazione in comando, anche su Regia nave, o cessino dalla medesima; ove, però, essi ottengano tale rimborso, non hanno diritto all'aumento stabilito dal suindicato art. 219.

Con quest'ultimo aumento, nei casi di missione o breve gita, si intende compensata, insieme alla spesa di trasporto personale, anche quella sostenuta per la spedizione del bagaglio coi predetti mezzi di trasporto, quale che essa sia.

La spedizione del bagaglio, nei viaggi dei salariati trasferiti, nonchè nei viaggi dei comandati che optino pel rimborso della spesa effettiva di bagaglio, deve effettuarsi, nel Regno e nelle colonie, sui sopraindicati mezzi di trasporto, in base alle tariffe ridotte che siano stabilite, ed in base alle medesime viene indennizzata. La maggiore spesa che i predetti salariati abbiano eventualmente sostenuta, per inosservanza di tale disposizione, resta a loro carico.

La spedizione ed il rimborso si effettuano, invece, in base alla tariffa vigente pel pubblico, pei salariati cui non sia applicabile una tariffa di bagaglio ridotta, o per le linee sulle quali non siano in vigore tali tariffe ridotte, o, infine, nei viaggi di imbarco o sbarco compiuti da operai comandati su Regie navi e transitanti su territorio estero, nel quale ultimo caso il rimborso della spesa si effettua in base al corso della lira nel giorno di spedizione del bagaglio.

Per ottenere il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio sulle ferrovie del Regno o delle colonie, è prescritta la presentazione di un apposito scontrino, conforme a quello stabilito dall'art. 2 del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2368, indicante il percorso, il peso riconosciuto ed il prezzo pagato.

Il rimborso stesso si effettua sempre in ragione del peso e del percorso prescritti, anche se, per qualsiasi ragione, la spedizione abbia avuto luogo per un peso maggiore o per un percorso meno economico.

Il trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza che di arrivo, resta indennizzato, in caso di trasferimento, col compenso di cui al successivo articolo 225; in tutti gli altri casi, nessun assegno speciale è concesso a tale titolo, intendendosi rimborsata la spesa relativa coi compensi chilometrici e, in mancanza di essi, con la diaria o quota di diaria.

Nelle spedizioni per lavori idrografici, la spesa effettivamente sostenuta pel trasporto del bagaglio dei singoli componenti di tali spedizioni, nei limiti di peso a ciascuno assegnati, nonchè del materiale geodetico, topografico ed altro, occorrente, è rimborsato, cumulativamente, in base alle risultanze dei giornali della campagna.

Art. 222.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie.

Nei viaggi di trasferimento, compiuti sulle vie ordinarie non servite dai mezzi di trasporto di cui al primo comma del precedente art. 221, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati e della loro famiglia, viene indennizzata con un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale di bagaglio effettivamente trasportato, entro il limite massimo di peso stabilito dal comma stesso.

Analogo compenso chilometrico, per due quintali al massimo di bagaglio effettivamente trasportato, spetta, sulle predette vie ordinarie, agli operai che raggiungano una destinazione in comando, anche su di una Regia nave, o cessino dalla medesima.

Il peso del bagaglio trasportato viene indicato dal salariato con apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate fra i punti o le linee di partenza di cui al primo comma del precedente art. 188 ed i punti e le linee di arrivo.

Nelle missioni o brevi gite sulle predette vie ordinarie, la spesa pel trasporto del bagaglio dei salariati, quale che sia, si intende indennizzata, insieme a quella di trasporto personale, col compenso chilometrico di cui al precedente articolo 220.

Pel trasporto del bagaglio nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al suindicato primo comma dell'art. 188, sia di partenza, che di arrivo, vale il disposto del penultimo comma del precedente art. 221.

Art. 223.

Rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.

Pel trasporto della mobilia e delle masserizie, sulle ferrovie, sui piroscafi o con altri mezzi di trasporto, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio, i salariati, con o senza famiglia a carico, hanno diritto al rimborso della spesa relativa, solo in caso di trasferimento. Tale rimborso è concesso per non più di 40 quintali di mobilia e masserizie, effettivamente trasportate.

Nei viaggi sul mare e sui laghi, ove le convenzioni consentano il trasporto gratuito di una certa quantità di masserizie, il rimborso della spesa viene concesso soltanto per la differenza fra il peso effettivamente trasportato, nel limite massimo di 40 quintali, e quello eventualmente ammesso al trasporto gratuito.

Sulle ferrovie dello Stato, ferrovie secondarie e tramvie intercomunali, la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità, a meno che questa, per disposizione generale, venga limitata dall'Amministrazione ferroviaria o dalle società esercenti alle sole spedizioni a vagoni completi, nei quali casi la spedizione deve effettuarsi a piccola velocità con vagone completo od a grande velocità, nel modo che importi una spesa minore.

I salariati devono far uso delle riduzioni stabilite, a seconda dei casi, pei dipendenti dello Stato.

Le maggiori spese eventualmente derivanti da inosservanza delle suindicate disposizioni restano a carico dei salariati. Restano anche a loro carico le somme pagate per sosta nei magazzini ferroviari, pesatura e tassa di bollo.

La spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie deve essere provata, per le spedizioni ferroviarie, col bollettino di consegna ordinario rilasciato dall'Amministrazione ferroviaria, e, negli altri casi, col corrispondente documento di spedizione, rilasciato dalle società esercenti.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo, resta indennizzato col compenso di cui al successivo art. 225.

Art. 224.

Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie.

Il trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie non servite da mezzi di trasporto a trazione meccanica, destinati, in modo regolare e periodico, al pubblico servizio è indennizzato ai salariati, con o senza famiglia a carico, solo in caso di trasferimento.

L'indennizzo ha luogo mediante la corresponsione di un compenso chilometrico di centesimi novanta, per ogni quintale o frazione di quintale di mobilia e masserizie effettivamente trasportate, e per non più di 40 quintali in complesso.

Il quantitativo trasportato viene indicato dagli interessati, mediante apposita dichiarazione scritta.

Le distanze sono computate come al quarto comma del precedente art. 222.

Resta fermo quanto dispone l'ultimo comma del precedente art. 223.

Art. 225.

Compenso per l'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie.

In rimborso della spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie è concesso ai salariati, nei soli casi di trasferimento, un compenso di lire 12.60, per ogni quintale o frazione di quintale effettivamente trasportatone, nei limiti massimi di peso stabiliti dai precedenti articoli 221 o 222, pel bagaglio, e 223 o 224, per la mobilia e le masserizie.

Con tale compenso restano indennizzate, oltre le spese di imballaggio, tutte quelle di facchinaggio e trasporto sostenute nell'interno dei comuni, delle zone o dei tronchi di cui al primo comma del precedente art. 188, sia di partenza, che di arrivo.

I quantitativi di peso pel computo del compenso sopraindicato vengono desunti dagli stessi documenti che sono prescritti, a seconda dei casi, pel rimborso delle spese di trasporto.

Art. 226.

Membri della famiglia, agli effetti delle indennità di trasferimento.

Agli effetti delle indennità di trasferimento, si considerano come membri della famiglia dei salariati, con riferimento alla data di inizio del viaggio, la moglie, i figli o figliastri che contino non più di venticinque anni di età, le figlie o figliastre nubili o vedove, anche maggiorenni, i genitori, i fratelli minorenni, le sorelle nubili o vedove, anche maggiorenni, purchè abitualmente conviventi col capo di famiglia ed a suo carico, nonchè una persona di servizio, qualora effettivamente esista.

La costituzione della famiglia, con l'indicazione dell'età pei figli e figliastri, deve risultare da una dichiarazione scritta del salariato capo famiglia, da allegarsi alla nota delle indennità.

Nei casi di raggiungimento del domicilio eletto, in seguito a cessazione dal servizio, deve essere allegato alla nota di indennità anche un certificato del comune di destinazione, attestante l'avvenuta iscrizione nei registri anagrafici, dei membri della famiglia pei quali vengono dal salariato richieste le indennità di trasferimento.

I precedenti articoli 198, 199 e 200 determinano le classi, le tariffe ed i percorsi, pei viaggi di trasferimento delle famiglie dei salariati.

Art. 227.

Missioni e brevi gite eseguite nell'interesse di enti pubblici e di privati.

Nelle missioni e brevi gite ed altri incarichi compiuti nell'interesse di enti pubblici, spettano le stesse diarie e gli altri assegni stabiliti pei corrispondenti incarichi eseguiti per conto dello Stato, fermo il disposto del secondo comma del precedente art. 199.

La stessa norma si applica quando i predetti incarichi vengano compiuti nell'interesse di privati, salvo le differenze previste, nei riguardi delle diarie dai precedenti articoli 209 a 213. In quest'ultimo caso, però, non deve farsi luogo alla esecuzione degli incarichi, se prima non sia stato versato dai privati interessati l'importo presumibile degli assegni spettanti in complesso ai salariati, per paga o retribuzioni aumenti per lavoro straordinario, festivo o notturno, indennità di caroviveri, diaria, trasporto personale, bagaglio e, eventualmente, pel vitto. Ad incarico espletato, si procede alla definitiva liquidazione.

Art. 228.

Anticipazioni per le spese di viaggio.

Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili trasferiti o, comunque, inviati, per motivi di servizio, fuori della loro destinazione, anche temporanea, viene concessa, sulle indennità loro spettanti, ove ne facciano domanda, un'anticipazione comprendente:

1. le indennità dovute pel viaggio di andata;
2. le indennità relative al viaggio di ritorno, se si presume che il medesimo debba effettuarsi non oltre 15 giorni da quello della partenza;
3. i quattro quinti della diaria o quota di diaria, pel presunto periodo di soggiorno fuori della destinazione, e per non più di 15 giorni.

Protraendosi la permanenza fuori della destinazione oltre il periodo previsto, oppure oltre 15 giorni, possono essere corrisposte altre successive anticipazioni, di 15 in 15 giorni, per la quota indicata al n. 3, e, quando ne sia il caso, anche per quella di cui al n. 2. Ciascuna anticipazione viene liquidata con le norme stabilite dall'ultimo comma del seguente art. 236.

Le suindicate anticipazioni vengono corrisposte:

a) direttamente dagli stabilimenti od uffici dove i salariati sono ascritti o comandati, o dalle Regie navi sulle quali essi siano comandati, a coloro che partano dal luogo stesso della propria destinazione di lavoro o che si trovino in missione in località dove non esistano stabilimenti, uffici o Regie navi dipendenti dalla medesima amministrazione;

b) da qualsiasi altro stabilimento, ufficio o Regia nave della medesima amministrazione, esistente nel luogo da cui il salariato parta o nel quale il medesimo soggiorni in missione. In questo caso, le autorità che corrispondono le anticipazioni ne chiedono rimborso agli stabilimenti o uffici, od alle Regie navi di cui alla precedente lettera *a*).

Di regola, non vengono anticipate ai trasferiti le indennità pel viaggio delle loro famiglie; però, agli operai permanenti ed agli incaricati stabili che abbiano assunto servizio effettivo nella nuova destinazione, può essere corrisposta un'anticipazione, non eccedente i due terzi di tali indennità, purchè essi esplicitamente assumano impegno, per iscritto, di farsi raggiungere dalla famiglia entro un mese dalla relativa riscossione. Non vengono in alcun caso concesse anticipazioni di indennità pel raggiungimento del domicilio eletto, alla cessazione dal servizio.

Le anticipazioni corrisposte vengono annotate sul foglio di via, ed il loro importo è integralmente trattenuto all'atto del pagamento degli assegni liquidati.

Sono puniti disciplinarmente, anche col licenziamento, senza pregiudizio di eventuali azioni giudiziarie, coloro che, avendo chiesta ed ottenuta un'anticipazione pel viaggio proprio o della famiglia, non raggiungano la destinazione loro assegnata nel termine prescritto, o non comprovino che la famiglia li abbia raggiunti entro un mese dalla riscossione dall'anticipazione, salvo che quest'ultima sia stata restituita.

Art. 229.

Inscrizione delle missioni, dei comandi e dei trasferimenti.

Le missioni più importanti, i comandi ed i trasferimenti, vengono inscritti sulle matricole o suoi ruoli e sui fogli matricolari e caratteristici.

CAPO XXI.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori. Premi di operosità, di rendimento o di economia. Gratificazioni.

Art. 230.

Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni o in base ad autorizzazione dei Ministri, possono concedersi soprassoldi ai salariati, esclusi gli operai giornalieri, anche nello stesso luogo della loro destinazione, pei seguenti servizi, incarichi o lavori:

a) speciali servizi o lavori, di natura diversa dall'ordinaria prestazione di opera, compiuti, nell'interno degli stabilimenti, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, da salariati non compresi fra quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del testo unico (come sorveglianza, ronde o guardie notturne, accensione o governo di fuochi pei forni o per le caldaie, esercitazioni o turni di servizio da pompieri, od altri incarichi da determinarsi), quando non si corrispondano, per tali servizi e lavori, gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, notturno o festivo;

b) servizi prestati, all'infuori dell'orario normale od in giorni festivi, dai salariati ai quali, dal precedente articolo 163, sia vietato di corrispondere gli aumenti regolamentari di paga relativi al lavoro straordinario, festivo e notturno, esclusi coloro che fruiscano di alloggio demaniale o che siano comandati su Regie navi.

Pei salariati di cui sopra addetti alle piccole navi di uso locale od ai galleggianti, i servizi considerati nella presente lettera *b*) sono quelli soltanto prestati, anche per guardia notturna, nell'interno del porto o della darsena di ordina-

ria residenza, essendo gli altri loro servizi considerati alla successiva lettera *c*), insieme a quelli prestati dai salariati comandati su Regie navi;

c) comandi su Regie navi, nel caso di cui al penultimo comma del precedente art. 208, e servizi prestati sulle piccole navi di uso locale o sui galleggianti, sia in navigazione, che sugli ormeggi o all'ancoraggio, purchè fuori del porto o della darsena di ordinaria residenza;

d) speciali lavori eseguiti dai salariati, anche nell'esercizio del proprio mestiere, ma in disagevoli condizioni di ambiente e di respirabilità, oppure in temporanee determinate applicazioni, particolarmente pericolose o insalubri, o implicanti un rapido deterioramento del vestiario, non fornito dall'amministrazione; come:

1° lavori in pozzi o miniere;

2° riparazioni, manutenzione e pulizia, eseguiti nell'interno delle caldaie delle navi, nei doppi fondi, nelle sentine o, in genere, in locali molto angusti del naviglio, specialmente sottile, paragonabili ai doppi fondi, od ai quali si debba accedere attraverso fori d'uomo;

3° ricottura e tempera di conii, fusione e patinatura di medaglie e monete; brunitura di parti di armi; argentatura, nichelatura e lavori, in genere, di galvanoplastica; zincatura a caldo; riparazione e manutenzione di accumulatori elettrici; lavatura, con acidi, di bossoli sparati; raschiatura e picchettatura di carene di navi; pulitura di parti di armi con rotelle a smeriglio; funzionamento di macchine tipografiche monotype e linotype; produzione e di distribuzione di gas; lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilenica; soffiatura di vetro o stampaggio di vetri di ottica; lavori in celle di essiccazione dei tabacchi; pettinatura della canape; altri lavori, da specificarsi come sopra, eseguiti con largo impiego di acidi, o in ambienti viziati da fermentazioni, esalazioni o pulviscoli nocivi, quando non sia assicurata, con mezzi meccanici di aspirazione o ventilazione, la rinnovazione continuata dell'aria;

4° fabbricazione, maneggio e trasporto di determinati esplosivi; caricamento, scaricamento e trasporto di mine, proiettili e simili, in casi da precisarsi come sopra, affondamento e rastrellamento di mine;

5° immersioni e lavori subacquei dei palombari;

6° servizio di guida di palombaro;

7° servizi di piena e manovre, da specificarsi, inerenti alle opere idrauliche: speciali lavori di attrezzatura o sulle antenne radiotelegrafiche; manovre delle gru e simili, salpamento o affondamento di ancore e catene, ed altri lavori pericolosi, da determinarsi come sopra;

8° caricamento e scaricamento, imbarco e stivaggio, sbarco e crivellatura di carbone, e spostamento dei cumuli relativi;

9° speciali lavori degli operai salinieri;

10° servizi d'infermeria, di assistenza alle sale di maternità, da serpante e simili;

11° altri speciali lavori, da determinarsi come sopra;

e) incarichi di studio, da istruttore o di carattere riservato; esperienze balistiche o di lancio di siluri; verifiche di aeronavi in allestimento;

f) incarichi di fiducia, come: collaudi di materiali e di lavori negli stabilimenti statali o presso ditte private; assistenza e vigilanza di lavori presso stabilimenti privati; martellatura alle piante e taglio di legname nei boschi; contazione delle foglie sulle piante di tabacco; servizio da marcatempo nei cottimi; visite agli operai all'uscita dagli stabilimenti; ricevimento e custodia di materiali e prodotti; servizio da corredista, dispensiere, cuoco, postino e simili;

g) incarichi di responsabilità, o di funzioni di sorveglianza o controllo sugli operai: come servizi da capo officina, capo stazione, capo operaio, sorvegliante, capo d'arte, capo squadra, capo gruppo, ricevitrici e controllatrici effettive e supplenti, e simili;

h) servizi di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulle lagune, quando non siano concessi i soprassoldi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*);

i) servizi di rimonta o in accompagnamento di equini o vaccini;

j) altri speciali incarichi o servizi, da determinarsi come sopra.

Art. 231.

Criteri generali per la corresponsione dei soprassoldi di cui all'art. 230.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230, salvo le eccezioni appresso indicate, non devono assumere carattere di continuità, e non competono ai salariati per l'esercizio, in condizioni normali, del proprio mestiere od incarico, ancorchè pericoloso o insalubre, dovendo essere corrisposti solo limitatamente alla durata, anche oraria, ove occorra, degli speciali lavori od incarichi, determinati, a norma del suindicato articolo, dai regolamenti delle singole amministrazioni o dalle disposizioni dei Ministri.

Possono soltanto assumere carattere di continuità:

a) il soprassoldo disposto dal predetto art. 230, lett. *g*), a favore dei capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici effettive, esclusi i capi squadra, i capi gruppo e le ricevitrici o controllatrici supplenti. Tale soprassoldo, ad ogni modo, cessa durante le sospensioni dalle funzioni;

b) i soprassoldi che vengano stabiliti, a norma dello stesso art. 230, lett. *b*), per gli operai di cui all'art. 8, lett. *b*), testo unico;

c) i soprassoldi di cui al precedente art. 230, lett. *d*), nn. 9 e 10.

Art. 232.

Misura dei soprassoldi di cui all'art. 230.

Dei soprassoldi considerati al precedente art. 230, soltanto quello di cui alla lett. *g*) è commisurato, ad una quota della paga; il soprassoldo di cui alla lett. *d*), n. 5, viene stabilito in quote orarie, progressivamente crescenti dall'inizio al termine di ciascun lavoro, e commisurate altresì alla profondità delle immersioni; quello di cui alla stessa lettera *d*), n. 8, viene determinato in misura fissa, unitaria, per ogni tonnellata di carbone trasportato, stivato, rimosso o crivellato; quelli pei servizi su navi o galleggianti, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *h*), vengono stabiliti in quote giornaliere od orarie, corrispondenti alla funzione od all'incarico (comandante, capo rimorchiatore, capo barca, capo draga, macchinista, fuochista, marinaio e simili); tutti gli altri soprassoldi vengono corrisposti in quote fisse, giornaliere od orarie, da stabilirsi, per ciascun incarico, in misura unica, eguale per tutti i salariati, quale che ne sia la paga o retribuzione.

I soprassoldi medesimi devono essere fissati in misura non eccedente: il trenta per cento della paga o retribuzione, per gli incarichi di cui alla lett. *g*), lire 6 giornaliere, pei servizi di cui alla lett. *h*), lire 7.50 giornaliere, pei lavori alla fiamma ossidrica od ossiacetilenica, considerati fra quelli di cui alla lett. *d*), n. 3. Nessun limite massimo è stabilito pei soprassoldi di cui alla lett. *d*), nn. 5 e 8. Tutti gli

altri soprassoldi devono essere graduati in relazione alla specialità dei lavori o servizi ed alle particolari condizioni in cui i medesimi vengono eseguiti, senza eccedere, in alcun caso, la misura di lire 5 giornaliere.

Art. 233.

Cumulabilità dei soprassoldi di cui all'art. 230. Soprassoldo previsto pei capi operai, sorveglianti e simili, e pei capi squadra e capi gruppo.

I soprassoldi di cui al precedente art. 230 non sono cumulabili fra loro, eccezion fatta:
1° per quelli ivi considerati alla lett. *d*), nn. 5, 6, ed 8, i quali possono cumularsi con gli altri previsti alle lettere *b*), *b*) ed *h*), pel personale addetto a navi galleggianti;
2° per quello di cui alla lett. *g*), che è cumulabile con qualsiasi altro soprassoldo.
In tutti i casi di divieto di cumulo, si corrisponde soltanto il maggiore dei due soprassoldi.
I soprassoldi considerati alla lett. *g*) del predetto articolo 230 competono esclusivamente ai salariati che, per effetto della propria qualifica, siano chiamati ad esercitare incarichi di responsabilità o funzioni di sorveglianza o controllo; e non ai salariati che, eventualmente, li sostituiscano in tali funzioni, durante le loro assenze, pei quali, ad ogni modo, tali soprassoldi potranno essere stabiliti in misura minore. Ai capi squadra e capi gruppo, tali soprassoldi competono pel solo periodo degli incarichi loro affidati.

Art. 234.

Premi di operosità, di rendimento o di economia.

I premi di operosità, di rendimento o di economia sono concessi soltanto ai salariati:
***a*) che si distinguano, in modo speciale, per zelo, produttività di lavoro, ovvero economico impiego delle materie prime, degli utensili e dei pezzi di ricambio del macchinario;**
***b*) che apportino un utile contributo, tecnico ed economico, alle lavorazioni, con studi, esperienze ed invenzioni;**
***c*) che contribuiscano, in modo efficace, ad evitare scoppi, incendi, inondazioni, affondamenti, crolli, ed altri sinistri, o ad attenuarne i danni, sia per le persone, che per le cose.**
Vengono concessi normalmente dai Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici, nella misura massima di due giornate per quindicina, stabilita dall'art. 71 del testo unico, nei limiti dei fondi all'uopo assegnati e con le modalità stabilite dalle rispettive Amministrazioni centrali; però, pei premi riferibili a più quindicine, di importo singolo superiore a lire cento, è necessario il preventivo assenso delle predette Amministrazioni centrali.

Art. 235.

Gratificazioni nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina madre e di S. A. R. il Principe Ereditario.

Nei giorni natalizi delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina Madre, e di S. A. R. il Principe Ereditario, è concessa a tutti gli operai, permanenti e temporanei, presenti negli stabilimenti ed uffici, o su navi e galleggianti, od in servizio fuori sede, o assenti per infortunio, infermità o licenza retribuita, una gratificazione, di lire 8, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, di lire 6, per gli operai e per le operaie di sorveglianza o di controllo, di lire 4, per le altre operaie, e di lire 3 per gli apprendisti.
Quando i predetti genetliaci ricorrano in giorni festivi, la gratificazione si corrisponde al personale operaio che siasi trovato nelle anzidette condizioni nel precedente più prossimo giorno lavorativo.

CAPO XXII.

Pagamento delle competenze.

Art. 236.

Liquidazione delle competenze ordinarie.

La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute ai salariati, compresi gli acconti ai cottimisti, di cui al precedente art. 174, nonchè delle competenze eventuali riferentisi alla generalità od a gruppi numerosi di salariati (come differenze per arretrati, premi, gratificazioni e simili) hanno luogo:
a) per quindicine, decadi o settimane posticipate, nei riguardi degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, secondo le disposizioni dei regolamenti delle singole amministrazioni;
b) per mensilità posticipate, nei riguardi degli incaricati stabili;
c) secondo le norme dei predetti regolamenti o delle speciali convenzioni, ma sempre posticipatamente, nei riguardi degli incaricati provvisori.
Nelle missioni prolungate, le indennità spettanti vengono liquidate di quindici in quindici giorni, deducendo le anticipazioni eventualmente concesse. Insieme all'importo netto di ciascuna liquidazione, viene corrisposta la eventuale nuova anticipazione.

Art. 237.

Ruoli di pagamento delle competenze ordinarie.

I ruoli di pagamento delle ordinarie competenze degli operai sono compilati su moduli tracciati in correlazione ai sistemi adottati per l'accertamento della presenza al lavoro e pei relativi controlli e devono essere tenuti giornalmente a corrente, in modo che, al termine di ciascuna quindicina, decade o settimana, secondo i casi, vi si trovino già iscritti tutti gli elementi necessari per poter procedere rapidamente alla chiusura dei ruoli stessi ed ai conseguenti conteggi.

Art. 238.

Pagamenti periodici delle competenze ordinarie.

Il pagamento delle ordinarie competenze deve effettuarsi non oltre il terzo giorno dalla scadenza dei periodi stabiliti dal precedente art. 236.
Le modalità del pagamento sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Art. 239.

Pagamenti di competenze ordinarie ed eventuali, eseguibili prima della scadenza dei periodi normali.

Nei casi di cessazione dal servizio o di partenza per trasferimento o comando, oppure per missione che si presume debba protrarsi oltre la prima prossima data dei pagamenti periodici, la corresponsione delle competenze già guadagnate viene subito effettuata, senza attendere la data predetta,

salvo quanto è stabilito dai primi due commi del precedente art. 142.

La stessa disposizione si segue pel pagamento delle competenze eventuali dovute a singoli salariati, comprese, fra esse, le indennità di viaggio e di missione.

Art. 240.

Pagamento delle competenze ai salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero.

Norme speciali possono essere stabilite dalle singole amministrazioni circa le modalità per il pagamento delle competenze dei salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero, tenendo presente, in quest'ultimo caso, quanto dispongono i precedenti art. 205, commi dal quinto all'ottavo, 206, 218, terzultimo comma, e 220, secondo comma.

Art. 241.

Anticipazioni sulle competenze ordinarie.

Per motivi giustificati, può, eccezionalmente, concedersi ai salariati, prima della data dei pagamenti periodici, una anticipazione non eccedente i quattro quinti delle ordinarie competenze effettivamente guadagnate, al netto di qualsiasi ritenuta. Tale concessione ha carattere discrezionale, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, e non può essere rinnovata a favore di coloro che ne abbiano già usufruito altra volta, negli ultimi sei mesi.

Per le anticipazioni sulle indennità di trasferimento, di viaggio e di missione, si applicano le norme del precedente art. 228.

Art. 242.

Contabilizzazione delle anticipazioni.

Le anticipazioni non possono essere portate definitivamente in ispesa, dovendo essere considerate come partite in sospeso da eliminarsi all'atto della liquidazione delle competenze ordinarie od eventuali, previo rimborso del relativo importo alle autorità che le corrisposero, nel caso che la spesa, a norma del seguente art. 246, non faccia carico ai fondi loro assegnati.

Art. 243.

Ritenute sulle competenze, per debiti verso lo Stato.

I debiti dei salariati verso lo Stato, compresi quelli per risarcimento di danni arrecati all'amministrazione, danno luogo a ritenute sulle competenze di qualsiasi natura, corrispondenti al quinto del complessivo importo delle competenze medesime.

L'Amministrazione centrale ha facoltà, in casi eccezionali, di consentire che tali ritenute siano effettuate in più tenue misura, non inferiore, però, al decimo dell'importo delle competenze. Di tale facoltà può essere fatto uso anche a favore di operai temporanei e di incaricati provvisori, ma in misura tale da evitare che, per effetto della riduzione della ritenuta, l'erario dello Stato non venga rivalso integralmente del suo credito entro il termine del contratto di lavoro, tenuto conto dell'ammontare del deposito di garanzia e di eventuali indennizzi di licenziamento spettanti ai predetti salariati.

Art. 244.

Incameramento dei depositi di garanzia, per debiti verso lo Stato.

Alla cessazione dal servizio, qualora non esista margine sufficiente sulle competenze dei salariati pel saldo di eventuali debiti verso lo Stato, si procede all'incameramento del deposito di garanzia da essi costituito, occorrendo, fino all'intero suo ammontare.

Art. 245.

Reclami circa la liquidazione ed il pagamento delle competenze.

Qualsiasi reclamo circa la liquidazione delle retribuzioni deve essere presentato entro quindici giorni da quello del pagamento, salvo gli impedimenti causati da forza maggiore.

I reclami inerenti alla materiale esecuzione dei pagamenti devono essere fatti dai percipienti all'atto stesso della riscossione.

Art. 246.

Enti cui fanno carico le competenze.

Le competenze dei salariati, comprese le indennità di viaggio e di missione, gravano sui fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici ai quali essi sono ascritti, anche pei periodi in cui temporaneamente si trovino in altra località di destinazione. In questi ultimi casi, possono le competenze, ed anche le anticipazioni relative, essere pagate da altre autorità della stessa amministrazione presso le quali o nella residenza delle quali i salariati si trovino, salvo rimborso da parte dei suindicati stabilimenti od uffici.

Fanno eccezione a tali norme:

a) le competenze spettanti ai salariati comandati, le quali restano a carico dei fondi assegnati agli stabilimenti ed uffici, od alle Regie navi dove i salariati stessi sono comandati;

b) quelle spettanti ai salariati in missione all'estero, quando siano all'uopo stabilite speciali norme di liquidazione dalle Amministrazioni centrali.

Art. 247.

Imposta di ricchezza mobile sulle competenze, nei casi di anticipazioni.

L'imposta di ricchezza mobile non viene computata sulle anticipazioni, eventualmente concesse ai salariati a norma dei precedenti art. 228 e 241; ma viene, invece, applicata in seguito, nella liquidazione definitiva degli assegni dovuti.

CAPO XXIII.

Depositi di garanzia.

Art. 248.

Contabilizzazione e deposito delle multe e delle somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di garanzia e per penalità.

Le multe e le somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di garanzia devono, presso ciascun stabilimento od ufficio, essere tenute in evidenza in appositi conti, in modo che ne risulti la esatta corrispondenza con i ruoli delle ordinarie competenze.

Le somme mensilmente introitate vengono versate, entro il mese successivo, in depositi fruttiferi, ad istituti di emissione od alle casse postali di risparmio, con intestazione dei depositi stessi alle autorità delegate a ricevere le anticipazioni per le spese di mano d'opera o dei lavori.

Analogo deposito viene eseguito per le somme trattenute direttamente sulle competenze dei salariati, per penalità, a norma dell'art. 66 del testo unico.

Art. 249.

Liquidazioni semestrali delle somme depositate a norma dell'art. 248 e versamenti ad istituti di previdenza.

Dopo ciascuna liquidazione semestrale degli interessi sui depositi eseguiti a norma del precedente articolo, deve curarsi il ritiro di una somma che comprenda, riferibilmente al semestre scaduto:

a) i depositi di garanzia da incamerarsi, anche parzialmente, sia per debiti verso lo Stato, che per penalità, a norma dell'art. 72 del testo unico;

b) le somme trattenute per penalità sulle competenze dei salariati e depositate a norma dell'ultimo comma del precedente art. 248;

c) le multe depositate;

d) gli interessi liquidati.

L'importo integrale delle somme di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) viene versato agli istituti di previdenza stabiliti dall'art. 44, commi terzo e quarto, del testo unico.

Dei depositi di garanzia ritirati ai sensi della lett. *a*), quelli dei salariati che siano debitori verso lo Stato vengono incamerati, fino alla concorrenza del debito. L'eventuale residuo, se il salariato sia contemporaneamente passibile di penalità, a mente dell'art. 66 del testo unico, viene versato, fino alla concorrenza di tale penalità, ai predetti istituti; l'ulteriore eventuale residuo o l'intero residuo, se il salariato non sia passibile di penalità, viene restituito a quest'ultimo, o, in caso di suo decesso, agli eredi. I depositi di garanzia ritirati, sui quali non siano da trattenersi somme a favore dello Stato, previa deduzione della penalità, da versarsi anche essa ai predetti istituti, vengono per l'eventuale residuo, restituiti, come sopra, agli aventi diritto.

Di tutte le suindicate operazioni deve redigersi e conservarsi un conto esatto e documentato.

Art. 250.

Restituzione dei depositi di garanzia ai salariati.

Oltre ai prelevamenti periodici semestrali, dai depositi in conto fruttifero, previsti dall'articolo precedente, se ne possono eseguire altri, straordinariamente, tutte le volte che, dovendo restituire a salariati l'integrale loro deposito di garanzia, non si abbia all'uopo margine sufficiente sulle somme trattenute, per lo stesso titolo, ad altri salariati e non ancora depositate.

CAPO XXIV.

Matricole e ruoli.

Art. 251.

Matricole.

Salvo l'eccezione prevista al primo comma del precedente art. 39, ciascun operaio permanente o incaricato stabile viene inscritto in apposita matricola, in due originali, dei quali l'uno tenuto dall'Amministrazione centrale e l'altro dallo stabilimento od ufficio al quale il salariato è ascritto.

Le matricole, contraddistinte da un numero progressivo, sono tenute preferibilmente in forma di schedari, oppure legate in appositi registri.

Una copia di esse segue i predetti salariati nei trasferimenti.

Danno luogo ad iscrizioni o variazioni matricolari le annotazioni relative:

a) ai connotati personali;

b) allo stato civile: luogo e data di nascita, paternità e maternità, matrimoni, data di morte, ed altre analoghe indicazioni;

c) alla carriera da operaio: ammissione e paga relativa, avanzamenti, cambi di gruppo o di categoria, trasferimenti, imbarchi, condanne, espulsioni, licenziamenti, riammissioni, infortuni riportati in servizio, periodo di esercizio di mestieri dichiarati insalubri, deduzioni dal servizio, a mente dell'ultimo comma del precedente art. 76, collocamento a riposo, assegnazione di pensioni o pagamenti di indennizzi, e simili;

d) agli altri servizi resi allo Stato: servizi militari o civili, navigazione, servizi coloniali, campagne di guerra, servizi da operaio provvisorio, straordinario, temporaneo e simili, nei casi in cui siano, anche parzialmente, utili a pensione. Sono, inoltre, eseguite sulla matricola le inscrizioni prescritte dagli articoli 10 e 11 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e le altre stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

L'apertura di ciascuna matricola ed ogni successiva aggiunta o variazione devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione centrale.

Art. 252.

Ruoli.

Per gli operai temporanei ed incaricati provvisori, salvo le eccezioni che siano stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni, è prescritta la tenuta di ruoli, a schedario od a registro, in due originali, come al primo comma del precedente articolo 251.

I ruoli, contraddistinti da un numero progressivo per ogni salariato sono destinati a tenere in evidenza le inscrizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del predetto art. 251, nonchè le variazioni della paga o retribuzione e dell'indennità di caro viveri, omettendo, però, le indicazioni dei licenziamenti e delle riassunzioni, quando si susseguano senza interruzione, per rinnovazione dei contratti di lavoro.

Art. 253.

Funzionario responsabile della tenuta delle matricole e dei ruoli.

Della custodia ed esatta tenuta delle matricole e dei ruoli, presso ciascuno stabilimento od ufficio è personalmente responsabile il funzionario preposto a tale servizio.

CAPO XXV.

Norme igieniche e di assistenza ai salariati.

Art. 254.

Sala di pronto soccorso, spogliatoi, lavandini, refettori e latrine.

In ogni stabilimento di lavoro deve essere istituita una sala di pronto soccorso, provvista del materiale chirurgico

e farmaceutico necessario per le prime immediate cure, nei casi di infortuni o di infermità.

Gli spogliatoi, i lavandini, i refettori e le latrine degli stabilimenti devono essere sistemati con l'osservanza delle regole d'igiene e distinti, ove possibile, per il personale dei due sessi.

Art. 255.

Provvidenze a favore dei salariati.

I regolamenti delle singole amministrazioni possono stabilire, nei limiti dei fondi disponibili, speciali provvidenze a favore del personale salariato, specialmente femminile, come: istituzione di cucine economiche e di sale per l'allattamento e custodia dei bambini di età non superiore a due anni, durante l'orario di lavoro; sovvenzioni ad asili d'infanzia ed a scuole di arti e mestieri pei figli dei salariati ed alle associazioni di previdenza e di mutuo soccorso fra i salariati medesimi, nonchè altri concorsi a favore di tali istituzioni: sotto forma di cessione in uso gratuito di locali, spese di primo impianto, forniture di cibarie e medicinali a prezzo di costo, e simili.

CAPO XXVI.

Militari addetti a stabilimenti di lavoro.

Art. 256.

Militari aggregati agli stabilimenti di lavoro. Comandate militari.

I sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza possono essere inviati presso gli stabilimenti di lavoro dello Stato:

a) temporaneamente, per prestazione di lavoro nelle officine o sui galleggianti in servizio degli stessi stabilimenti, oppure pel funzionamento di servizi generali, o, infine, per l'espletamento di determinati incarichi tecnici, inerenti alle loro specialità professionali;

b) giornalmente, per lavori di forza o di manovalanza, relativi alle officine, ai magazzini, ai depositi di munizioni o di combustibili, alle operazioni di carico e scarico, o di imbarco e sbarco di materiali.

Pei lavori, servizi ed incarichi di cui alla lettera *a*), i predetti militari vengono, con appositi ordini di servizio, aggregati agli stabilimenti; pei lavori considerati alla lettera *b*), essi, nel numero occorrente ed in base a note nominative giornaliere, sono inviati ai posti loro assegnati, riuniti in isquadre, costituite esclusivamente da militari di truppa e dirette da un sottufficiale o graduato di truppa. Tali squadre assumono la denominazione di *comandate militari.*

Art. 257.

Disciplina dei militari al lavoro.

Durante il servizio di cui al precedente art. 256 i militari sono sottoposti, per quanto concerne i lavori e servizi loro affidati, all'immediata autorità dei dirigenti tecnici, eseguendone gli ordini, e debbono rispetto anche a tutti i funzionari, militari e civili, preposti ai lavori ed ai servizi amministrativi e contabili.

Essi debbono, inoltre, uniformarsi alle norme stabilite circa la esecuzione ed economia dei lavori, l'ordine e la disciplina, la morale, pulizia, igiene e sicurezza degli stabilimenti.

Delle loro eventuali mancanze disciplinari viene fatto rapporto alle autorità militari dalle quali dipendono.

Indipendentemente da ciò, il Direttore dello stabilimento può, in tali casi, infliggere multe, pari ad una o più quote orarie del compenso di lavoro stabilito dal successivo articolo 260 o, in mancanza, da uno o più ottavi del soprassoldo di cui all'art. 263, fino all'intero importo giornaliero dei medesimi.

Art. 258.

Orario e lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

L'orario di lavoro dei militari considerati al precedente art. 256 è, in quanto possibile, lo stesso degli stabilimenti dove prestano l'opera loro, salvo le eccezioni imposte dalle esigenze del servizio militare. Compatibilmente con le medesime esigenze, può essere ordinato ai predetti militari di lavorare straordinariamente, in giorni festivi o in ore notturne.

La presenza al lavoro viene accertata mediante rassegne nominali.

Art. 259.

Militari funzionanti da capi operai, sorveglianti e simili.

Ai sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere affidate funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, quando siano preposti a squadre di militari o di operai, od a squadre miste.

Tali funzioni non possono essere affidate ai sottufficiali retribuiti a paga giornaliera.

I sottufficiali, retribuiti sia con stipendio che a paga giornaliera, ed i graduati di truppa preposti a comandare militari esercitano un semplice incarico di sorveglianza, inerente al loro grado militare, senza partecipazione al lavoro e non possono avere funzioni di capo operaio.

Art. 260.

Compensi di lavoro ai militari.

Ai militari di cui al precedente art. 256, esclusi quelli addetti ai servizi sanitari e delle sussistenze, viene corrisposto, in aggiunta allo stipendio od alla paga militare, per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza, anche sui galleggianti di pertinenza degli stabilimenti, il compenso di lavoro stabilito dalla seguente tabella:

Militari del R. Esercito, ed equiparati della R. Marina, R. Aeronautica o R. guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
1	2	3
	Lire	Lire
Sottufficiali retribuiti con stipendio	0.70	—
» » a paga giornaliera .	0.60	—
Caporali	0.40	0.30
Soldati.	0.30	0.20

Il compenso orario di lire 0.70, stabilito alla colonna 2, è portato a lire 0.80, allorquando i sottufficiali, retribuiti con stipendio, siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259.

Il compenso di lavoro di cui alla colonna 3 non compete ai graduati di truppa, quando siano preposti a comandate

militari, dovendosi, tanto ad essi quanto ai sottufficiali, corrispondere, per tale incarico, il soprassoldo stabilito dal primo comma del successivo art. 263.

Art. 261.

Compensi pel lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.

E' considerato come straordinario il servizio prestato in eccedenza alle prime otto ore dai sottufficiali e militari di truppa aggregati agli stabilimenti di lavoro e dai militari di truppa che fanno parte delle comandate, esclusi quelli preposti alle medesime. La suindicata eccedenza di lavoro si calcola, giorno per giorno, e non, come è stabilito per gli operai, sul complesso delle ore settimanali.

Pei militari indicati al comma precedente, ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro straordinario è retribuita col compenso orario di cui al precedente art. 260, aumentato di un decimo. Tale aumento è portato ad un quinto per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di lavoro notturno.

Il lavoro festivo, fino al limite di otto ore, non dà diritto ad aumento sul compenso orario stabilito dal precedente art. 260; oltre tale limite, esso è compensato, ai sottufficiali e militari di truppa, come il lavoro notturno.

Art. 262.

Lavoro a cottimo e relativa retribuzione pei militari.

I militari aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato debbono partecipare al cottimo, se ciò venga disposto, e, in tal caso, vengono retribuiti con le stesse norme relative agli operai, considerandosi per essi come paga giornaliera l'importo di otto ore del compenso di lavoro di cui al precedente art. 260.

Dalla retribuzione del cottimo sono, però, esclusi i sottufficiali che, a norma del primo comma del precedente art. 259, abbiano funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili.

Art. 263.

Soprassoldi ai militari al lavoro.

Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato, è corrisposto un soprassoldo giornaliero, di lire 2, se retribuiti con stipendio, e di lira 1.50, se retribuiti a paga giornaliera. Pei militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico tale soprassoldo è di lira 1.

I predetti soprassoldi:

a) non sono suscettibili di aumento per lavoro straordinario;

b) vengono ridotti a metà, quando l'incarico duri quattro ore o meno, tranne il caso che almeno due ore di lavoro siano notturne;

c) sono raddoppiati se, durando l'incarico più di quattro ore, almeno due di esse siano notturne, oppure se l'incarico stesso venga compiuto in giorno festivo, impiegandovi almeno dieci ore.

Indipendentemente dai compensi di lavoro e dagli aumenti di retribuzione previsti ai precedenti articoli 260, 261 e 262, ai militari di qualsiasi grado aggregati agli stabilimenti ed ai militari di truppa inviativi in comandate militari competono gli stessi soprassoldi che vengano determinati per gli operai, in base al precedente art. 230, lett. *d*), nei casi di effettiva applicazione agli speciali lavori ivi considerati. Tali soprassoldi, quando siano stabiliti in misura giornaliera, vengono pei militari ridotti a metà, se la suaccennata applicazione duri 4 ore o meno.

I soprassoldi di cui al comma precedente non sono cumulabili con similari assegnamenti di bordo, pei militari provenienti dagli equipaggi di Regie navi.

Art. 264.

Premi di operosità, rendimento o di economia ai militari al lavoro.

Ai militari di cui al precedente art. 256 possono essere concessi premi di operosità, di rendimento o di economia, con le stesse norme stabilite per gli operai, osservando, per la determinazione della paga giornaliera, la norma di cui all'art. 262.

Art. 265.

Personale operaio militare del Regio esercito addetto a reggimenti e raggruppamenti militari.

Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264 sono applicabili altresì al personale operaio militare del Regio esercito addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria, i reggimenti e raggruppamenti del genio ed i raggruppamenti trasporti.

Art. 266.

Lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, eseguiti da militari a bordo di navi od aeronavi.

Ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza facenti parte dell'equipaggio di navi o di aeronavi, i quali, coi mezzi di bordo, eseguano lavori di straordinaria manutenzione o di grande riparazione, di competenza degli stabilimenti di lavoro dello Stato, possono essere concessi speciali compensi, non eccedenti il 15 per cento della spesa che, per tali lavori, sarebbesi dovuta sostenere, per mano d'opera, presso l'industria privata o presso i predetti stabilimenti statali.

In nessun caso, tali compensi possono essere corrisposti pei lavori di ordinaria manutenzione o di piccola riparazione.

Le modalità per la corresponsione dei compensi medesimi saranno stabilite coi regolamenti delle rispettive amministrazioni.

Art. 267.

Decorrenza delle disposizioni relative ai militari al lavoro.

Le disposizioni stabilite dal presente Capo per i militari al lavoro, comprese quelle inerenti agli assegni loro dovuti, hanno effetto dal 1° gennaio 1925.

Art. 268.

Ruoli e note di pagamento e imputazione della spesa, per le competenze dei militari al lavoro.

I militari di cui al precedente art. 256, se aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato, vengono inscritti in appositi ruoli di presenza e di paga, osservandosi, per la liquidazione ed il pagamento delle loro competenze, norme analoghe a quelle stabilite per gli operai, dai precedenti

articoli 236 a 238 e 243; se, invece, essi fanno parte di comandate militari, le loro competenze vengono liquidate. in base a copie delle note nominative previste all'ultimo comma del citato art. 256.

Tutti gli assegni di cui ai precedenti articoli 260 a 266, vengono imputati ai fondi su cui gravano, in ciascuna amministrazione, le spese per la mano d'opera e pei lavori.

Capo XXVII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 269.

Inquadramento dei salariati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 *e* 4. *Assegnazione della nuova paga o retribuzione.*

Salvo quanto è stabilito dai successivi commi e dai seguenti articoli 271 a 275, ciascuna amministrazione provvede, con facoltà discrezionale, in relazione alle esigenze dei servizi, alla scelta dei salariati da inquadrare nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, tenendo conto, per l'assegnazione a ciascun gruppo, delle funzioni, degli incarichi e dei servizi disimpegnati e dei lavori eseguiti dai singoli salariati.

Entro il numero dei posti stabiliti nella tabella n. 1 di cui sopra, gli attuali operai a matricola e permanenti dipendenti dall'Amministrazione della guerra e della marina, e dal Commissariato per l'aeronautica, restano confermati, come operai permanenti, nella categoria cui appartengono, e vengono inquadrati nei singoli gruppi della tabella stessa.

L'inquadramento ha luogo non oltre il 28 febbraio 1925, e, salvo le eccezioni esplicitamente stabilite dai seguenti commi del presente articolo e dagli articoli successivi, si applica, con effetto dal 1° luglio 1924, ai salariati che a quest'ultima data si trovavano in servizio con carattere di stabilità, come: permanenti, effettivi, fissi, a matricola, stabili e simili.

La cessazione dal servizio eventualmente verificatasi nei riguardi dei predetti salariati dopo il 1° luglio 1924 non costituisce ostacolo all'inquadramento, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di non farvi luogo per altri motivi.

Per gli operai e per gli incaricati aventi carattere di stabilità, i quali, anteriormente al 1° luglio 1924, si siano licenziati o siano stati licenziati per servizio militare, e che alla data stessa non erano stati riammessi, l'inquadramento potrà aver luogo all'atto della riammissione cui abbiano eventualmente diritto a norma dei precedenti articoli 153 e 154, purchè siano lasciati o si rendano disponibili i posti all'uopo necessari.

Per i salariati inquadrati nelle predette tabelle, la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità viene effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 92 del testo unico e con l'osservanza delle seguenti norme:

a) la mercede da servire di base per l'assegnazione della nuova paga agli operai che furono assunti nel periodo dal 23 gennaio 1924, data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, al 30 giugno dello stesso anno, o che nel periodo stesso conseguirono passaggio di gruppo o di categoria è quella che essi ottennero all'atto dell'assunzione o del passaggio;

b) l'anzianità da assegnarsi agli operai nella nuova paga deve essere almeno eguale a quella che risulti assegnata ad altri operai della stessa amministrazione, provenienti dallo stesso ruolo ed inquadrati, con la stessa nuova paga, nel medesimo gruppo, quando, pei primi operai, la mercede base per la determinazione della predetta nuova paga sia maggiore di quella relativa ai secondi;

c) la mercede e l'anzianità da servire di base per la determinazione della nuova paga e relativa anzianità per gli operai licenziati o licenziatisi per servizio militare anteriormente al 23 gennaio 1924 sono quelle che gli operai stessi avrebbero raggiunte a quest'ultima data, con gli ordinari avanzamenti a periodi fissi, in base alle disposizioni allora vigenti, ove non avessero cessato dal servizio;

d) la determinazione della nuova paga o retribuzione e della relativa anzianità, alla data del 1° luglio 1924 per gli operai ed incaricati di cui al quinto comma del presente articolo è soltanto teorica, e vale ai soli effetti dell'assegnazione della paga e relativa anzianità alla data della riammissione;

e) per gli operai ed incaricati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, le date del 23 gennaio 1924 e 1° luglio 1924 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1923 e 1° gennaio 1924, ad ogni effetto del presente articolo, non esclusa la determinazione dell'anzianità nella nuova paga o retribuzione.

f) pei salariati a retribuzione mensile che vengano inquadrati fra gli operai permanenti, viene presa a base dei computi per l'assegnazione della nuova paga una somma pari alla trentesima parte della predetta retribuzione mensile, oppure ai sette sesti di quest'ultima aliquota, secondo che i detti salariati debbano, a norma del presente regolamento, essere retribuiti per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro. La retribuzione mensile sopraindicata è quella goduta o che avrebbero raggiunta alla data del 23 gennaio 1924, oppure alla successiva data di assunzione o di passaggio di gruppo o di categoria;

g) per gli incaricati stabili, l'eventuale applicazione del quart'ultimo comma dell'art. 92 del testo unico, si effettua istituendo il confronto fra la retribuzione mensile goduta al 30 giugno 1924 (o 31 dicembre 1923 per gli incaricati della vigilanza finanziaria marittima e lacuale) e quella da assegnarsi a norma del presente articolo. Ove alle date sopraindicate del 30 giugno 1924 o 31 dicembre 1923 i predetti salariati fossero stati retribuiti a mercede giornaliera, saranno per essi considerati come retribuzione mensile l'importo di trenta giornate della predetta mercede, oppure i sei settimi dell'importo stesso, secondo che i detti salariati percepissero la mercede per tutti i giorni dell'anno o in base all'effettiva presenza al lavoro.

Qualsiasi variazione, dipendente da rettificazione o altro motivo, alle mercedi effettivamente godute dagli operai alle date del 23 gennaio 1924 o 31 dicembre 1923, in relazione alla determinazione delle nuove paghe, non ha alcun effetto sulla misura delle paghe stesse.

Art. 270.

Sistemazione degli operai permanenti e incaricati stabili assunti dopo il 30 *giugno* 1924, *e determinazione delle loro paghe e retribuzioni.*

I salariati che siano stati assunti nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 col carattere di stabilità di cui al terzo comma del precedente art. 269 e quelli che, assunti anteriormente, abbiano conseguito nel predetto periodo tale carattere di stabilità, per effetto di passaggio di categoria, possono essere anch'essi compresi nelle tabelle nn 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, entro il limite dei posti disponibili; però, la determinazione della loro nuova paga o retribuzione, anzichè con le norme di cui al citato art. 269, viene fatta in base alle disposizioni ordinarie stabilite dal presente regolamento rispettivamente per le am-

missioni e pei passaggi di categoria, ed ha effetto dalla data stessa del conseguimento del suindicato carattere di stabilità.

In base alle ordinarie disposizioni del presente regolamento si procede anche alla determinazione della paga o retribuzione, e relativa anzianità, degli operai e degli incaricati che abbiano conseguito passaggio di gruppo nel periodo sopra indicato e vengano compresi nelle tabelle predette.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita, agli effetti del presente articolo, da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 271.

Salariati delle Privative, della Regia zecca e dell'Officina carte-valori, da considerarsi capi operai, sorveglianti e simili.

Gli artieri delle Privative e quelli della Regia zecca e dell'Officina carte valori, aventi le funzioni di cui al primo comma dell'art. 3 del testo unico, sono considerati capi operai dalla data del conseguimento di tali funzioni, per gli effetti sia dell'inquadramento nella tabella n. 1 allegata al presente regolamento, sia della relativa assegnazione di paga, e del trattamento di quiescenza.

Le ricevitrici, istruttrici, controllatrici e verificatrici delle Privative sono considerate operaie di sorveglianza o di controllo dal giorno della loro nomina ad effettive.

Art. 272.

Operai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione da inquadrarsi nella tabella n. 2.

Gli operai delle belle arti, elencati nell'allegato n. 6 alla nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-1905 presentata alla Camera dei deputati il 2 giugno 1904, i quali si trovino in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, e quelli, aventi funzioni direttive e specializzate, che verranno prescelti dal ministero sopraindicato fra il personale delle belle arti in servizio alla data predetta saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 4 della tabella n. 2 allegata al presente regolamento.

I giornalieri fissi, già dipendenti dall'Amministrazione della Real Casa, in servizio alla data della pubblicazione del presente regolamento, saranno collocati fra gli operai permanenti in via di graduale eliminazione di cui al n. 5 della tabella sopraindicata. Il loro servizio è utile, ad ogni effetto, dalla data di nomina a giornalieri fissi.

Art. 273.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani di bonifica.

Sono soppressi i posti di guardiano, di fuochista e di cantoniere per le macchine idrovore e per la sorveglianza e custodia delle opere di bonificazione dell'Agro Romano, di cui alla tabella A allegata al Regio decreto 8 novembre 1908, n. 815. Coloro che occupano tali posti passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica, di cui al n. 3 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento.

Sono abrogati gli articoli 49 a 51 e 53 del Regio decreto 20 dicembre 1908, n. 832, che approva il regolamento per l'esecuzione del titolo III del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, sulla Sardegna. I guardiani assunti in base agli articoli suddetti e che trovansi attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica, di cui alla sopraindicata tabella.

E' abrogato l'art. 56 del regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, approvato col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 487, modificato dal Regio decreto 13 luglio 1911, n. 893. Nei limiti dei posti disponibili, gli operanti fissi assunti in base al predetto articolo ed attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani di bonifica di cui alla sopraindicata tabella, sempre che, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

I guardiani di bonifica saranno tenuti a disimpegnare tutte le mansioni già affidate agli operanti fissi, oltre a quelle loro assegnate dalle disposizioni vigenti.

Art. 274.

Salariati da inquadrarsi fra i guardiani idraulici.

Entro il numero dei posti disponibili, i guardiani idraulici provvisori attualmente in servizio passeranno a far parte del personale dei guardiani idraulici di cui al n. 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, qualora, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, ne siano riconosciuti meritevoli; i non meritevoli saranno licenziati.

Art. 275.

Salariati delle nuove provincie da inquadrarsi tra i cantonieri delle strade nazionali, i guardiani di bonifica o i guardiani idraulici.

I salariati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici attualmente in servizio nelle provincie redente, provenienti dai ruoli del cessato regime, nonchè quelli assunti dalle autorità italiane posteriormente all'armistizio di Villa Giusti, passeranno, entro il limite dei posti disponibili, ed in corrispondenza alle mansioni disimpegnate, a far parte degli incaricati stabili di cui ai nn. 2, 3 e 4 della tabella n. 3 allegata al presente regolamento, considerando l'intero periodo di servizio da essi prestato con le attuali mansioni come servizio da incaricato stabile.

Analogamente si provvederà pei maestri stradali assunti posteriormente all'armistizio di Villa Giusti che siano ritenuti meritevoli di sistemazione, comprendendoli, entro i limiti dei posti disponibili, fra i capi incaricati stabili del gruppo III della predetta tabella, salvo il disposto dell'art. 2 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

I salariati di cui al presente articolo, i quali, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici, non siano riconosciuti abili al servizio, per motivi di salute, per incapacità, per scarso rendimento di lavoro o per altri motivi, verranno licenziati.

Art. 276.

Divieto di assunzione di personale provvisorio o giornaliero per determinate opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

E' fatto divieto di assumere, per qualsiasi motivo, personale provvisorio o giornaliero, da adibirsi, con qualsiasi qualifica, alla sorveglianza delle opere di navigazione interna e di difesa delle arginature classificate in seconda categoria, nonchè delle opere di bonificazione.

Art. 277.

Determinazione nominativa dei salariati di cui alle tabelle nn. 2 e 4. Trattamento relativo.

Con decreti ministeriali, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno nominativamente determinati gli operai permanenti

e gli incaricati stabili in via di graduale eliminazione, a norma delle tabelle nn. 2 e 4 allegate al presente regolamento.

Secondo il gruppo al quale appartengono, i predetti salariati hanno diritto al medesimo trattamento stabilito per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili ascritti al corrispondente gruppo delle tabelle nn. 1 e 3.

Art. 278.

Deroghe transitorie ai requisiti prescritti per le ammissioni.

In eccezione all'ultimo comma dell'art. 18 del presente regolamento, è consentito di effettuare ammissioni in qualità di operai permanenti o di incaricati stabili rispettivamente fra operai temporanei, già permanenti, e incaricati provvisori, già stabili, che abbiano superata l'età di anni 45, se uomini, e di anni 40 se donne, purchè il servizio utile a pensione già prestato, congiunto a quello che potrebbero ancora prestare, se mantenuti in servizio fino al compimento del 68° anno di età, se uomini, o del 63°, se donne, raggiunga almeno 20 anni.

Il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore conseguito anteriormente all'applicazione del Regio decreto 1° ottobre 1923, n. 2185, è valido, per le ammissioni fra i salariati, in luogo del certificato prescritto all'art. 24, lett. *f*), del presente regolamento.

Art. 279.

Validità dei passaggi di gruppo o di categoria conseguiti nel secondo semestre dell'anno 1924.

I passaggi di gruppo o di categoria conseguiti dai salariati nel secondo semestre dell'anno 1924 sono validi, ad ogni effetto, anche se eseguiti in base alle disposizioni preesistenti al presente regolamento.

Art. 280.

Determinazione della qualifica di comune o specializzato, per gli operai inquadrati nei gruppi I, II e IV, tra il personale di sorveglianza o di controllo.

Le singole amministrazioni, dopo effettuato l'inquadramento dei dipendenti operai nei gruppi I, II e IV nelle tabelle nn. 1 e 2 allegate al presente regolamento, determineranno, in relazione al terz'ultimo comma del precedente art. 3, per ciascuno degli operai stessi che al 1° luglio 1924 esercitavano funzioni di sorveglianza o di controllo se debba essere qualificato comune o specializzato, provvedendo alle conseguenti inserizioni matricolari.

Analoga determinazione sarà effettuata per gli operai cui le funzioni di sorveglianza o di controllo siano state conferite nel periodo dal 1° luglio 1924 a tutto il 28 febbraio 1925 e che vengano compresi nelle tabelle di cui al comma precedente, a norma dell'art. 270.

Art. 281.

Deroga transitoria alla limitazione del numero degli operai con paghe eccezionali.

Nella prima assegnazione delle paghe agli operai, a norma dell'articolo 92 del testo unico, non si applica la limitazione del numero degli operai con paghe eccezionali stabilita dall'articolo 5 del presente regolamento.

Però, fino a quando l'eventuale eccedenza non sia stata eliminata, resta sospeso ogni avanzamento alla prima paga eccezionale, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 73.

Art. 282.

Data di inizio dei pagamenti periodici delle nuove competenze.

La corresponsione, con le modalità previste ai precedenti art. 236 e 238, delle nuove paghe o retribuzioni, ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, delle indennità di caro viveri, dei compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno, dei sussidi, dei soprassoldi, delle indennità e di qualsiasi altra competenza spettante a norma del presente regolamento, qualora non sia stata iniziata dal 1° luglio 1924, si effettuerà a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi. Pel periodo antecedente, si fa luogo alla revisione delle competenze, prevista al seguente articolo 283.

Art. 283.

Revisione delle paghe e retribuzioni e delle diarie di viaggio e di missione.

Non oltre il 31 marzo 1925, per ciascuno dei salariati di cui al terzo comma del precedente art. 269, in servizio al 1° luglio 1924 o successivamente assunto o riammesso, che sia compreso nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, si farà luogo alla revisione di cui ai successivi commi, qualora, pel periodo di servizio posteriore al 30 giugno 1924, la corresponsione della paga o retribuzione non sia stata effettuata in base alle tabelle *A* e *B* allegate al testo unico.

Si procederà, anzitutto, alla determinazione della somma spettante per paga o retribuzione a norma delle tabelle medesime, pel periodo trascorso dal 1° luglio 1924, o dalla successiva data di assunzione o riammissione, fino alla data dal 28 febbraio 1925 od a quella di precedente cessazione dal servizio, escluse, per gli operai, le giornate di lavoro a cottimo. Tale computo verrà eseguito:

a) nei riguardi degli incaricati e degli operai di cui all'art. 8 del testo unico, per tutti i giorni compresi nel predetto periodo, con deduzione delle assenze non retribuite;

b) nei riguardi degli altri operai, per tutti i giorni od ore di effettiva presenza al lavoro o di licenza retribuita, compresi nel periodo stesso.

Per le giornate del predetto periodo in cui i salariati lavorarono a cottimo, si procederà alla determinazione delle somme che sarebbero loro spettate sulla base delle nuove paghe, applicando le nuove norme inerenti alla retribuzione del cottimo con effetto dal 1° luglio 1924, per l'amministrazione delle Privative, e dal 1° gennaio 1925, per le altre amministrazioni. Per queste ultime, i computi verranno eseguiti sulle nuove paghe; ma, per il secondo semestre dell'anno 1924, in base alle preesistenti norme relative al cottimo, e per il primo bimestre dell'anno 1925, in base alle nuove norme.

Secondo che le somme come sopra calcolate, per paga a giornata e per retribuzione a cottimo, o per quota giornaliera della retribuzione mensile, risultino superiori od inferiori a quelle effettivamente corrisposte nello stesso periodo, si farà luogo ad accredito od addebito, per gli effetti del successivo art. 296.

Nessuna revisione sarà effettuata pei compensi del lavoro straordinario, festivo e notturno, per i sussidi di qualsiasi genere e le indennità ed i soprassoldi, commisurati alla

paga o retribuzione, che siano stati corrisposti nel secondo semestre dell'anno 1924, nonchè per le multe inflitte nello stesso periodo di tempo. Per il primo bimestre dell'anno 1925 si procederà invece alla revisione di tali competenze ed ai conseguenti accrediti o addebiti, per gli effetti del predetto art. 296.

Fermo restando quanto dispone il secondo comma del precedente art. 205, si farà luogo anche alla revisione delle diarie, per le missioni e pei trasferimenti effettuati dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925, e la differenza risultante a favore dei salariati sarà loro accreditata, per gli effetti del predetto art. 296.

I computi di cui ai commi precedenti, pei salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, saranno eseguiti a partire dal 1° gennaio 1924 o dalla successiva data di assunzione o riammissione.

Le multe non saranno sottoposte a revisione.

Art. 284.

Indennità di caro-viveri e decorrenza relativa. Applicazione della prescritta riduzione.

Le indennità di caro-viveri, nella misura ridotta di cui all'art. 9 del presente regolamento, competono ai salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, dal 1° luglio 1924. La prescritta riduzione, qualora non sia stata già effettuata, verrà applicata a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° marzo 1925 in poi.

Pel periodo dal 1° luglio 1924 al 28 febbraio 1925 si farà luogo alla revisione di cui al successivo art. 285.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 285.

Revisione delle indennità di caro-viveri.

Una revisione analoga a quella stabilita per le paghe e retribuzioni dal precedente articolo 283 verrà eseguita, entro il 31 marzo 1925, per le indennità di caro viveri, istituendo il confronto fra le indennità effettivamente corrisposte e quelle dovute a norma dell'art. 9 del presente regolamento, nel periodo di cui al secondo comma del precedente art. 283, tenuto conto di quanto dispone il penultimo comma dell'articolo stesso.

Secondochè la somma complessivamente pagata risulti minore o maggiore di quella dovuta, la differenza verrà accreditata o addebitata ai salariati, per gli effetti del successivo articolo 296.

Art. 286.

Disposizioni transitorie relative alle qualifiche.

Le qualifiche assegnate ai salariati in base a disposizioni antecedenti a quelle stabilite dagli articoli 58 e seguenti del presente regolamento non servono di base per l'avanzamento, salvo l'eccezione stabilita dal seguente art. 288, e non possono, da sole, servire per l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti stabiliti dal regolamento medesimo.

Le qualifiche da assegnarsi nel maggio del 1925, formeranno oggetto di speciale cura dei Direttori degli stabilimenti e Capi degli uffici; e, ai soli effetti dell'avanzamento, saranno considerate come assegnate anche nel mese di maggio di ciascuno dei precedenti anni 1921, 1922, 1923 e 1924.

Resta ferma, per le operaie del gruppo V, l'eccezione prevista all'ultimo comma dell'art. 58 del presente regolamento.

Art. 287.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti ed all'anzianità dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.

Gli avanzamenti dei salariati compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, sono sospesi fino al 1° luglio 1925.

A quest'ultima data, in base alle qualifiche assegnate a norma del precedente art. 286, saranno effettuati, pei predetti salariati, oltre gli avanzamenti decorrenti dalla data stessa, anche quelli aventi effetto da date anteriori, dopo il 30 giugno 1924, e, per i salariati addetti al servizio della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, dopo il 31 dicembre 1923.

Resta ferma, per le operaie del gruppo V, l'eccezione prevista al precedente art. 70.

Art. 288.

Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti dei salariati da licenziarsi perchè eccedenti alle tabelle.

Pei salariati che debbano essere licenziati in base all'articolo 78 del testo unico, si farà luogo agli avanzamenti retroattivi cui possano aver diritto, esclusivamente per anzianità, con effetto dalle date di cui al secondo comma del precedente art. 287, in base alle norme anteriori a quelle stabilite dal presente regolamento.

Tali avanzamenti saranno conferiti a coloro che risultino qualificati almeno buoni in base ai criteri di qualificazione precedentemente in vigore, o che tali siano ritenuti, in mancanza o difetto delle qualifiche.

Art. 289.

Disposizioni transitorie circa le deduzioni di anzianità, le esclusioni dall'avanzamento, i licenziamenti, le sanzioni disciplinari ed il giuramento.

L'applicazione dei precedenti articoli 76 e 78, relativi alle deduzioni di anzianità ed alle esclusioni dall'avanzamento, ha effetto a cominciare dagli avanzamenti decorrenti dal 1° luglio 1925 e soltanto per gli allontanamenti, i congedi e le licenze, assenze e sospensioni posteriori al 31 dicembre 1924.

L'applicazione delle disposizioni relative ai licenziamenti, nonchè di quelle inerenti alle punizioni disciplinari, per le mancanze commesse, fino a tutto il 31 dicembre 1924, ancorchè abbia luogo dopo quest'ultima data, si effettua con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento.

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° marzo 1925, dovranno, entro il mese stesso, prestare il giuramento di cui al precedente art. 99, anche se, con altra formula, lo abbiano già precedentemente prestato. La stessa disposizione, entro un mese dalla riammissione nelle suindicate categorie, dovrà essere applicata ai salariati che al 1° marzo 1925 si trovino alle armi.

Art. 290.

Arretrati dovuti per differenze di paghe e retribuzioni dipendenti dagli avanzamenti retroattivi di cui agli articoli 287 e 288.

In relazione agli avanzamenti retroattivi effettuati a norma dei precedenti articoli 287 e 288, e per gli effetti del suc-

cessivo art. 296, saranno accreditati ai salariati gli arretrati loro dovuti per aumento di paga o retribuzione e, per il solo primo bimestre del 1925, quanto altro loro competa conseguentemente per lavoro a cottimo, per lavoro straordinario, festivo e notturno, per sussidi di infermità e di infortunio e per indennità e soprassoldi commisurati alla paga o retribuzione.

Nessuna revisione verrà effettuata in relazione ai predetti avanzamenti, circa la misura delle diarie per le missioni ed i trasferimenti effettuati durante l'anno 1924 e fino alla data di conferimento degli avanzamenti medesimi.

Art. 291.

Valutabilità dell'assegno personale stabilito dall'articolo 92 del testo unico, agli effetti del cottimo e del lavoro straordinario, festivo e notturno.

L'assegno personale di cui all'art. 92, quart'ultimo comma, del testo unico, è utile anche agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dei compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno e del soprassoldo di cui al precedente art. 230, lett. *g*), con effetto dal 1° gennaio 1925.

Pei soli salariati delle Privative tale assegno vale, agli effetti delle retribuzioni a cottimo, dal 1° luglio 1924.

Art. 292.

Disposizioni transitorie relative ai sussidi di infermità. Revisione dei sussidi medesimi.

Le disposizioni relative alla corresponsione dei sussidi di infermità stabilite dal presente regolamento hanno applicazione dal 1° gennaio 1925; fino al 31 dicembre 1924 restano in vigore le norme preesistenti delle singole amministrazioni.

Nessuna revisione di tali sussidi sarà effettuata per l'anno 1924, quale che sia la paga o retribuzione base sulla quale i sussidi medesimi vennero computati.

Si farà luogo, invece, a revisione dei sussidi di cui sopra riferentisi al primo semestre dell'anno 1925, in dipendenza di eventuali avanzamenti retroattivi concessi a norma dei precedenti art. 287 e 288.

Le somme dai salariati riscosse in meno saranno loro accreditate, per gli effetti di cui al successivo art. 296.

Art. 293.

Disposizioni transitorie relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la invalidità e la vecchiaia.

Fino a quando non saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 52 e 57 del testo unico, continueranno ad applicarsi le preesistenti disposizioni delle singole amministrazioni, relative agli infortuni sul lavoro ed all'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Coi regolamenti delle singole amministrazioni sarà provveduto ad integrare i trattamenti in vigore alla pubblicazione del presente regolamento a favore degli operai permanenti e degli incaricati stabili che subiscano infortuni posteriormente al 31 dicembre 1924, in modo che, in osservanza dell'art 53 del citato testo unico, resti assicurato ai predetti salariati, a partire dal 1° gennaio 1925, ai termini dell'art. 95, lett. *c*), dello stesso testo unico, il trattamento complessivo risultante dalle leggi generali per gli infortuni sul lavoro e dal sopraindicato art. 53.

Art. 294.

Disposizioni finali relative ai soprassoldi dei salariati.

Salvo quanto è stabilito dal seguente art. 295, sono soppressi, con effetto dal 1° gennaio 1925, tutti i soprassoldi, le indennità e prestazioni in natura concesse, a qualsiasi titolo, ai salariati.

Nessuna nuova concessione del genere può essere fatta, se non nei casi previsti e con le modalità stabilite:

a) dai precedenti articoli 214, 220, lett. *b*), e 230;

b) dalle disposizioni del presente regolamento relative alle indennità di viaggio e di missione.

È fatto assoluto divieto di ripristinare, anche sotto altra forma o con altra denominazione, i soprassoldi integrativi della paga, di cui al primo comma del seguente art. 295.

Art. 295.

Disposizioni transitorie relative ai soprassoldi dei salariati.

Nei regolamenti delle singole amministrazioni saranno specificati i soprassoldi integrativi da conglobarsi nelle nuove paghe, a norma dell'art. 92 del testo unico, fra i quali deve comprendersi l'indennità di residenza o di destinazione a Roma, corrisposta al 1° luglio 1924, in base a tassative disposizioni di legge o di regolamenti. Tali soprassoldi si intendono soppressi dal 1° luglio 1924; qualora essi, posteriormente a tale data, siano stati ancora corrisposti, ne sarà addebitato l'importo ai salariati, per gli effetti del successivo art. 296. Analogo addebito sarà fatto per le indennità e per i soprassoldi soppressi dal 1° gennaio 1925 a norma del precedente art. 294, e che eventualmente vengano corrisposti per periodi posteriori all'anno 1924.

I regolamenti predetti potranno stabilire speciali soprassoldi personali giornalieri a favore dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, nel caso che le indennità mensili di caro-viveri loro corrisposte anteriormente al 1° luglio 1924, diminuite della somma di L. 65, risultassero maggiori di quelle dovute mensilmente a norma dell'art. 9 del presente regolamento. Tali soprassoldi, dovuti dal 1° luglio 1924, pei soli giorni in cui competono le indennità di caro-viveri, non potranno in nessun caso eccedere la trentesima parte della differenza sopra indicata, e saranno soppressi o proporzionalmente ridotti, nel caso di soppressione o riduzione delle indennità di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232.

Il soprassoldo personale previsto dall'art. 92 del testo unico, a favore degli operai delle Privative compete soltanto a coloro che si trovavano in servizio al 1° luglio 1924, ed ha carattere transitorio, dovendo essere assorbito dai successivi aumenti di paga.

E' fissato nella misura di L. 3 giornaliere il soprassoldo spettante per l'anno 1924 agli incaricati superiori, consegnatari responsabili delle stazioni di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

Le somme spettanti, dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925, pei soprassoldi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e quelle dovute nell'anno 1924 per il soprassoldo previsto al quarto comma, saranno accreditate agli aventi diritto, per gli effetti del successivo art. 296.

Per i salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, la data del 1° luglio 1924 è sostituita da quella del 1° gennaio 1924.

Art. 296.

Liquidazione delle somme accreditate e addebitate ai salariati in base ai precedenti articoli 283, 285, 290, 292 e 295.

La somma di cui i salariati risultino complessivamente debitori, a norma dei precedenti articoli 283, 285 e 295, sarà dedotta da quella complessivamente loro dovuta, giusta gli articoli 283, 285, 290, 292 e 295.

Qualora il debito superi il credito, la differenza sarà abbonata.

Art. 297.

Disposizione transitoria relativa ai soprassoldi dei militari al lavoro.

Ai capi operai militari provenienti dalle soppresse compagnie operai del Regio esercito, pel servizio effettivamente prestato, con funzioni da capo operaio, negli stabilimenti di lavoro dipendenti dal Ministero della guerra, è fatto lo stesso trattamento stabilito dal penultimo comma del precedente art. 260, pei sottufficiali retribuiti con stipendio, aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato.

Art. 298.

Licenziamento dei salariati, non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, o che non abbiano la qualifica di operaio temporaneo o giornaliero o di incaricato provvisorio.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, appartenenti a categoria per le quali sia stabilito da preesistenti disposizioni un trattamento di quiescenza a titolo di pensione o di indennità per una volta tanto a carico, anche parzialmente, dello Stato, ove non vengano inquadrati in una delle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, come operai temporanei o incaricati provvisori. Il presente comma si applica agli operai permanenti della Regia marina ed a quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra e dal Commissariato di aeronautica, limitatamente a coloro che, eccedendo il numero dei posti stabiliti alla tabella n. 1 allegata al presente regolamento, non possano essere inquadrati nella tabella stessa.

I salariati in servizio al 28 febbraio 1925, compresi quelli delle nuove provincie, i quali non appartengano alle categorie considerate al primo comma del presente articolo, saranno licenziati entro il 30 aprile 1925. Essi potranno, peraltro, essere riassunti, nei limiti delle occorrenze, in qualità di operai temporanei o di incaricati provvisori.

Il licenziamento stabilito dal comma precedente non si applica:

a) agli operai, di qualsiasi amministrazione, assunti di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

b) agli incaricati provvisori di cui all'art. 57, comma secondo, del testo unico;

c) agli operai temporanei dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina e dal Commissariato di aeronautica;

d) ai salariati che siano stati assunti fra gli esterni con la qualifica di operai temporanei o di incaricati provvisori, da amministrazioni diverse da quelle indicate alla precedente lett. *c*), nel periodo dal 1° luglio 1924 (o dal 1° gennaio 1924, pei salariati della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale) al 28 febbraio 1925;

e) ai salariati dipendenti dalle amministrazioni considerate alla precedente lett. *d*), i quali, nei periodi ivi previsti, siano stati licenziati e riassunti con la qualifica di operai temporanei o di incaricati provvisori.

Pei salariati licenziati in base al presente articolo che vengano riassunti come operai temporanei o giornalieri o come incaricati provvisori, la paga o retribuzione loro attribuite a norma del testo unico, decorre dalla data della riassunzione. Non si fa luogo ad alcuna revisione delle competenze ad essi corrisposte antecedentemente alla data medesima.

Art. 299.

Trattamento ai salariati da licenziarsi a norma dell'articolo 298, o licenziati e riassunti, nelle condizioni di cui alla lett. e) dello stesso articolo.

Per i servizi prestati a tutto il 28 febbraio 1925, saranno applicate, con effetto dal 1° marzo successivo:

a) ai salariati licenziati a norma del primo comma del precedente articolo 298, le disposizioni inerenti al trattamento di quiescenza per essi stabilito, e, ove più favorevoli ed in quanto applicabili, quelle disposte, per gli operai permanenti della Regia marina e per quelli a matricola dipendenti dal Ministero della guerra, col Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, modificato dai Regi decreti 5 luglio 1923, n. 1772, e 24 giugno 1923, n. 1875, dagli art. 86, 87 e 94 del testo unico, dagli art. 5 ad 11 e 13 a 16 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e dall'art. 1, lettera *C*), del Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323;

b) ai salariati licenziati a norma del secondo comma del predetto art. 298, il trattamento stabilito dal predetto Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successive modificazioni sopra indicate, equiparando agli operai provvisori della Regia marina coloro i cui servizi siano riconosciuti valutabili per la pensione solo se seguiti da altri servizi da salariato, per sè stessi utili a pensione; ed equiparando tutti gli altri agli operai straordinari del Ministero della guerra ed a quelli giornalieri della Regia marina.

Il trattamento stabilito alla lett. *b*) del presente articolo, limitatamente al servizio prestato anteriormente alla nomina ad operaio temporaneo o ad incaricato provvisorio, compete anche ai salariati di cui alla lett. *e*) del precedente art. 298.

Restano fermi l'art. 85 del testo unico, nonchè, qualora gli interessati ne richieggano l'applicazione, tutte le preesistenti disposizioni che stabiliscano pei salariati trattamenti più favorevoli di quelli risultanti dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

I salariati delle nuove provincie considerati alla precedente lett. *a*) potranno optare, se vi abbiano diritto, pel trattamento delle leggi austro-ungariche, ma in nessun caso saranno valutati in loro favore aumenti di servizio per campagne di guerra cui abbiano partecipato con le forze armate austro-ungariche nel conflitto 1914-1918.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 298 e del primo comma, lett. *a*), del presente articolo, verrà rettificata al 1° marzo 1925, limitatamente ai salariati in essi considerati e viventi a quest'ultima data, la decorrenza dei licenziamenti che, in applicazione dell'art. 88 del testo unico, fossero stati eseguiti anteriormente alla data medesima. I salariati stessi verranno considerati in licenza, con perdita di competenze, durante il periodo dal giorno dell'effettivo licenziamento al 28 febbraio 1925; però ad essi sarà corrisposto un sussidio, pari all'importo delle rate di pensione e annesse indennità di caro viveri, cui avrebbero avuto

diritto, nel periodo sopra indicato, a norma delle disposizioni preesistenti a quelle del presente articolo, qualora la data del licenziamento non fosse stata rettificata. Tale sussidio non sarà pagato, ove la predetta pensione sia stata liquidata; in tal caso si farà luogo all'abbuono delle rate di pensione e annesse indennità di caro viveri corrispondenti al periodo sopra accennato.

Art. 300.

Futura riammissione e contemporaneo licenziamento dei salariati che al 28 febbraio 1925 si trovino alle armi - Trattamento loro spettante.

I salariati appartenenti alle categorie considerate al primo comma del precedente art. 298, licenziati o licenziatisi per servizio militare non oltre il 28 febbraio 1925, i quali, a norma degli articoli 153 e 154 del presente regolamento o di analoghe antecedenti tassative disposizioni regolamentari, abbiano, dopo il congedo dalle armi, diritto alla riammissione, qualora la ottengano posteriormente alla data predetta senza il contemporaneo inquadramento in una delle allegate tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, saranno licenziati dallo stesso giorno della riammissione. Essi potranno, peraltro, nei limiti delle occorrenze, essere assunti come operai temporanei o giornalieri o come incaricati provvisori.

Ai medesimi salariati sono applicabili i trattamenti stabiliti dal precedente art. 299, con effetto dalla data di riammissione e contemporaneo licenziamento.

Art. 301.

Carattere provvisorio dell'inquadramento dei salariati che non hanno ancora ottenuta la cittadinanza italiana.

Per i salariati delle nuove provincie che non abbiano ancora ottenuto la cittadinanza italiana, l'eventuale inquadramento nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, ha efficacia provvisoria, e diviene definitivo all'atto del conseguimento della cittadinanza medesima nei modi e termini di legge. I salariati ai quali, con provvedimento definitivo, venga rifiutata la cittadinanza italiana saranno licenziati, col trattamento stabilito dal precedente art. 299, da applicarsi al solo servizio prestato al Governo italiano.

Art. 302.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie dei salariati delle nuove provincie.

Fino a quando non siasi provveduto a coordinare le disposizioni contenute negli articoli 49, 50 e 51 del testo unico con quelle stabilite, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, dalle leggi austriache 30 marzo 1888, n. 33, e 20 novembre 1917, n. 457, continueranno ad applicarsi provvisoriamente ai salariati statali delle nuove provincie inscritti alle Casse ammalati le sole leggi austriache sopra indicate.

Art. 303.

Trattamento applicabile, fino alla data del licenziamento, ai salariati non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.

I salariati che non saranno compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4 allegate al presente regolamento conserveranno, fino alla data del licenziamento previsto al primo e secondo comma del precedente art. 298, le proprie denominazioni.

Essi continueranno a percepire:

a) le mercedi o retribuzioni godute al 30 giugno 1924, con gli eventuali aumenti in dipendenza degli avanzamenti che vengano loro conferiti a norma dell'art. 288;

b) le indennità di caro-viveri, in base alle norme in vigore alla data suddetta, senza la deduzione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Salvo quanto è stabilito dai precedenti commi, sono estesi ai predetti salariati, in quanto applicabili, i trattamenti e le disposizioni del presente regolamento, ed in conseguenza si procederà, nei loro riguardi, entro il 31 marzo 1925, alla revisione delle competenze loro corrisposte in confronto a quelle dovute a norma del presente articolo, nonchè ai conseguenti accrediti, addebiti ed eventuali abbuoni, in analogia a quanto è stabilito dall'art. 296.

Art. 304.

Moduli regolamentari relativi ai salariati statali.

Con decreti del Ministero per le finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno stabiliti i moduli da adottarsi pei fogli matricolari e caratteristici degli operai permanenti e degli incaricati stabili e pei contratti di lavoro degli operai temporanei, previsti ai precedenti articoli 39 e 29, nonchè quegli altri moduli che, con criteri, per quanto possibile, uniformi, si ritenga opportuno di prescrivere in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 305.

Abrogazione delle disposizioni contrarie al presente regolamento o che risulteranno contrarie e quelle dei regolamenti delle singole amministrazioni.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle stabilite dal presente regolamento sono abrogate dalle singole date di entrata in vigore di queste ultime.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 1.

Numero massimo degli operai e famigli permanenti delle amministrazioni dello Stato e loro ripartizione nei gruppi di mestieri e servizi

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I	II	III	IV	V	TOTALI
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte od operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza od operaie specializzate	Operaie comuni	
a) FINANZE.						
Operai.						
1. Manifatture dei tabacchi	50	700	1,240	950	15,000	17,940
2. Coltivazione dei tabacchi	20	15	95	—	—	130
3. Saline	16	100	350	3	40	509
4. Laboratorio del chinino di Stato	2	12	—	6	—	20
5. Regia zecca	5	60	(1) 24	1	—	90
6. Officina carte-valori	18	232	40	70	110	470
7. Officina del Ministero	2	2	12	—	—	16
Famigli.						
8. Scuola allievi ufficiali Regia guardia di finanza	1	—	1	—	—	2
b) GUERRA.						
9. Operai dei vari servizi (2)	230	462	(3) 100	—	—	792
10. Famigli delle scuole e dei collegi militari	5	—	3	—	—	8
c) MARINA.						
11. Operai dei vari servizi (2)	140	360	—	—	—	500
12. Famigli Regia accademia navale	1	—	6	—	—	7
d) AERONAUTICA.						
Operai.						
13. Genio aeronautico	40	85	—	—	—	125
14. Altri servizi	2	15	8	—	—	25
Da riportare	352	2,043	1,879	1,030	15,150	20,634

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPI I	II	III	IV	V	TOTALI
	Capi operai, sorveglianti e simili	Capi d'arte od operai specializzati	Operai comuni	Operaie di controllo o sorveglianza od operaie specializzate	Operaie comuni	
Riporto	532	2,043	1,879	1,030	15,150	20,634
Famigli.						
15. Accademia aeronautica	1	—	3	—	—	4
e) GIUSTIZIA E AFFARI DI CULTO.						
Operai.						
16. Stabilimenti carcerari e riformatori governativi	—	86	234	—	202	522
17. Officina del Palazzo di giustizia	1	13	10	—	—	30
f) ECONOMIA NAZIONALE.						
Operai.						
18. Servizio metrico e del saggio	1	6	1	—	—	8
19. Pesca	—	4	—	3	—	7
20. Foreste demaniali	—	8	62	—	—	70
21. Officina del Ministero	1	4	10	—	—	15
g) AFFARI ESTERI.						
22. Officina tipografica	—	13	1	3	—	17
h) INTERNO.						
23. Famigli della scuola tecnica di polizia	1	—	2	—	—	3
TOTALI	537	2,177	2,208	1,036	15,352	21,310

(1) Oltre 9 operai comuni, in soprannumero, da riassorbirsi per effetto delle graduali cessazioni dal servizio.

(2) Le amministrazioni della guerra e della marina provvedono con norme interne all'assegnazione dei dipendenti operai ai vari servizi.

(2) Posti riservati esclusivamente ai mutilati ed invalidi di guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 2.

Ripartizione, per gruppi, degli operai permanenti delle amministrazioni dello Stato, in via di graduale eliminazione.

Amministrazioni o servizi dipendenti	GRUPPI I – Capi operai, sorveglianti e simili	II – Capi d'arte e operai specializzati	III – Operai comuni	IV – Operaio di controllo o sorveglianza ed operaio specializzato	V – Operaio comuni	TOTALI
a) FINANZE.						
1. Coltivazione dei tabacchi	(1) 72	—	—	—	—	72
2. Vigilanza finanziaria	—	5	—	—	—	5
3. Regia Zecca	—	—	(2) 9	—	—	9
b) ISTRUZIONE PUBBLICA.						
4. Belle arti	8	19	28	—	—	55
5. già Real Casa	—	—	67	—	—	67
TOTALI	80	24	104	—	—	208

(1) Verificatori subalterni dei tabacchi, di cui all'art. 85 del testo unico.
(2) Operai in soprannumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per riassorbimento in dipendenza di vacanze fra gli operai di cui al n. 5 della precedente tabella n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 3.

Numero massimo degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato, e loro ripartizione nei gruppi e sottogruppi dei servizi o incarichi.

Amministrazioni o servizi dipendenti	GRUPPI *a)* Servizio di vigilanza finanziaria, marittima o lacuale – I – Incaricati superiori	*a)* II – Incaricati	*a)* II – Incaricati inferiori	*b)* Altri servizi pubblici – III – Capi incaricati	*b)* IV – Incaricati	TOTALI
a) FINANZE.						
1. Vigilanza finanziaria	16	7	12	—	—	35
b) LAVORI PUBBLICI.						
2. Cantonieri delle strade nazionali	—	—	—	457	2850	3307
3. Guardiani di bonifica	—	—	—	—	210	210
4. Guardiani idraulici	—	—	—	—	928	928
TOTALI	16	7	12	457	3988	4480

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 4.

Ripartizione degli incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato in via di graduale eliminazione, tra i sottogruppi del gruppo II.

AMMINISTRAZIONI e servizi dipendenti	GRUPPO II		TOTALE
	Incaricati	Incaricati inferiori	
a) *Finanze:*			
Vigilanza finanziaria	2	9	(1) 11

(1) Incaricati in soprannumero da eliminarsi per cessazione dal servizio o per riassorbimento in dipendenza di vacanze fra gli incaricati di cui al n. 1 della tabella n. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 5.

Progressione, per gruppi, delle paghe giornaliere ed orarie, normali ed eccezionali, degli operai permanenti.

PAGHE		Classi di paghe	GRUPPI I — Capi operai, sorveglianti e simili	II — Capi d'arte o operai specializzati	III — Opera comuni	IV — Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate	V — Operaie comuni
GIORNALIERE	Normali	1ª	18,40	14,40	9,60	8,80	5,60
		2ª	19,60	15,60	10,80	9,60	6,40
		3ª	20,80	16,80	12,—	10,40	7,20
		4ª	22,—	18,—	13,20	11,20	8,—
		5ª	23,20	19,20	14,40	12,—	8,80
		6ª	24,40	20,40	15,60	12,80	9,60
		7ª	—	21,60	16,80	—	10,40
		8ª	—	—	18,—	—	11,20
	Eccezionali	1ª	25,60	22,80	—	14,—	—
		2ª	26,80	24,—	—	15,20	—
ORARIE	Normali	1ª	2,30	1,80	1,20	1,10	0,70
		2ª	2,45	1,95	1,35	1,20	0,80
		3ª	2,60	2,10	1,50	1,30	0,90
		4ª	2,75	2,25	1,65	1,40	1,—
		5ª	2,90	2,40	1,80	1,50	1,10
		6ª	3,05	2,55	1,95	1,60	1,20
		7ª	—	2,70	2,10	—	1,30
		8ª	—	—	2,25	—	1,40
	Eccezionali	1ª	3,20	2,85	—	1,75	—
		2ª	3,35	3,—	—	1,90	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 6.

Progressione, per gruppi e sottogruppi, delle retribuzioni mensili degli incaricati stabili.

Classi delle retribuzioni mensili	Gruppi e sottogruppi				
	A) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale			*B)* Altri servizi pubblici	
	I	II		III	IV
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati
1ª	800	700	600	280	210
2ª	875	760	645	305	230
3ª	950	820	690	330	250
4ª	1025	880	735	—	270
5ª	1100	940	780	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

TABELLA N. 7.

Parificazione dei salariati statali ai funzionari civili ed al personale civile subalterno dello Stato.

SALARIATI				Parificazione ai gradi	
CATEGORIE E GRUPPI	Classi di parificazione	Retribuzioni mensili degli incaricati	Paghe giornaliere degli operai	dei funzionari civili *(gruppo B)*	del personale civile subalterno
1	2	3	4	5	6
Incaricati superiori e incaricati *stabili* (gruppi I e II - tabella n. 6).	1°	di L. 1025 o superiore	—	9°	—
	2°	da L. 875 a meno di L. 1025	—	10°	—
	3°	inferiore a L. 875	—	11°	—
Incaricati inferiori, capi incaricati e incaricati, *stabili* (gruppi II, III e IV - tabella n. 6); capi operai sorveglianti e simili, capi d'arte ed operai specializzati operai comuni, operaio di controllo o sorveglianza ed operai specializzate, operai comuni, *permanenti* (gruppi I, II, III, IV e V - tabella n. 5); incaricati *provvisori*; operai *temporanei*; operai *giornalieri*.	4°	di L. 660 o superiore	di L. 22 o superiore	—	Primo commesso
	5°	da L. 534 a meno di L. 660	da L. 17,80 a meno di L. 22	—	Commesso o capo usciere
	6°	da L. 408 a meno di L. 534	da L. 13,60 a meno di L. 17,80	—	Usciere
	7°	da L. 312 a meno di L. 408	da L. 10,40 a meno di L. 13,60	—	Inserviente
	8°	inferiore a L. 312	inferiore a L. 10,40	—	Inserviente

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — CASATI — SARROCCHI — NAVA — CIANO — DI SCALEA.

Prezzo L. 3.20

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.